Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” n. 21 del 27 gennaio 2009 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 27 gennaio 2009** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

N. 13/L

LEGGE 30 dicembre 2008, n. **216.**

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d’America in merito alla conduzione di «ispezioni su sfida» da parte dell’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche, ai sensi della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, fatto a Roma il 27 ottobre 2004.

LEGGE 30 dicembre 2008, n. **217.**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione basata sull’articolo K3 del Trattato sull’Unione europea, relativa alla mutua assistenza ed alla cooperazione tra le Amministrazioni doganali, con allegati, fatta a Bruxelles il 18 dicembre 1997, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno.

LEGGE 30 dicembre 2008, n. **218.**

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan dall’altra, con allegati e Protocollo, fatto a Lussemburgo l’11 ottobre 2004.

S O M M A R I O

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 30 dicembre 2008, n. **216**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America in merito alla conduzione di «ispezioni su sfida» da parte dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche, ai sensi della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, fatto a Roma il 27 ottobre 2004.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America in merito alla conduzione di «ispezioni su sfida» da parte dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche, ai sensi della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, fatto a Roma il 27 ottobre 2004.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XI dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

LA RUSSA, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO
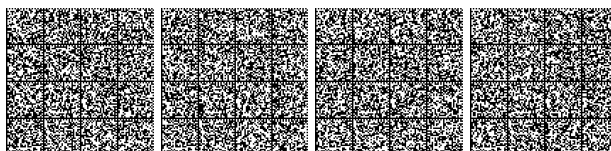
Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America in Merito alla Conduzione di Ispezioni su Sfida da Parte dell'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche ai Sensi della Convenzione sulla Proibizione dello Sviluppo, Produzione, Immagazzinaggio ed Uso di Armi Chimiche e sulla Loro Distruzione

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America (di seguito "le Parti")

Con riferimento alla Convenzione sulla Proibizione dello Sviluppo, Produzione, Immagazzinaggio ed Uso di Armi Chimiche e sulla Loro Distruzione, aperta alla firma il 13 gennaio 1993 (di seguito "la Convenzione") e ratificata da entrambe le Parti, rispettivamente l'8 dicembre 1995 dall'Italia e il 25 Aprile 1997 dagli Stati Uniti d'America;

Determinati a garantire una stretta collaborazione nel dare attuazione alle disposizioni dell'Articolo IX della Convenzione e delle Parti II e X dell'Annesso sull'Attuazione e le Verifiche (di seguito "l'Annesso sulle Verifiche") riguardanti le ispezioni su sfida;

Intendendo mettere a punto le procedure da applicare nei casi in cui un'ispezione su sfida possa coinvolgere gli interessi di entrambe le Parti;

Riconoscendo che l'attuazione delle disposizioni della Convenzione in materia di ispezioni su sfida in territorio italiano, nell'ambito delle finalità del presente Accordo, è coerente con il Memorandum d'Intesa del 1995 tra il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e il Ministero della Difesa degli Stati Uniti d'America relativo all'Uso di Installazioni/Infrastrutture delle Forze Armate degli Stati Uniti in Italia.

Hanno concordato quanto segue:

Articolo I
Definizioni

1. I termini utilizzati nel presente Accordo hanno lo stesso significato che nella Convenzione.

2. Ai fini del presente Accordo, i termini della Convenzione sono stati ampliati o integrati come segue:
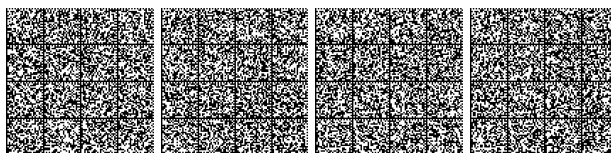
a. per "Parte (i)" si intendono il Governo degli Stati Uniti d'America (di seguito indicato come "gli Stati Uniti"), il Governo della Repubblica Italiana (di seguito indicato come "Italia") o entrambi. Per "altra Parte" si intende il Partecipante che non sia lo Stato Parte ispezionato, salvo che non sia altrimenti indicato dal contesto;

b. per "navi o aeromobili di bandiera" si intendono navi pubbliche (incluse le navi da guerra, come definite in base al diritto internazionale consuetudinario nei termini di cui all'articolo 29 della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare del 1982, o altre navi possedute o gestite da uno Stato e utilizzate esclusivamente per servizi governativi non commerciali) o aeromobili di stato (come definiti nella Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale del 1944) di entrambi i Governi;

c. per "impianto" si intende, oltre alla definizione contenuta nella Convenzione, ogni attrezzatura, edificio, nave o aeromobile di bandiera gestiti od occupati per scopi governativi non commerciali da una delle Parti del presente Accordo. Per "impianto" si intende inoltre ogni struttura o locale utilizzato da una delle Parti sul territorio dell'altra Parte in base ad un accordo con il Governo di quest'ultima;

d. per "area ispezionabile" si intende l'area all'interno del perimetro (richiesto, alternativo o finale) e comprende la fascia di 50 metri misurati verso l'esterno a partire dal perimetro.

Articolo II
Finalità

1. Il presente Accordo si applica ad ogni ispezione su sfida condotta in territorio italiano o in qualunque altro luogo sotto la giurisdizione o il controllo dell'Italia in cui impianti utilizzati dagli Stati Uniti si trovino all'interno dell'area ispezionabile.

2. In caso di ispezioni su sfida condotte nel territorio degli Stati Uniti o in ogni altro luogo sotto la loro giurisdizione o controllo in cui impianti utilizzati dall'Italia si trovino all'interno dell'area ispezionabile, i principi e i criteri di seguito concordati saranno applicabili mutatis mutandis.

3. Il presente Accordo sarà interpretato in maniera conforme alla Convenzione e ad ogni accordo eventualmente stipulato da una delle Parti con l'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche (OPAC).

4. Il presente Accordo non arrecherà alcun pregiudizio al diritto e al dovere delle Parti di dimostrare la loro osservanza della Convenzione.

Articolo III
Notifica

1. Nel caso in cui una delle Parti apprenda che, in ambito OPAC, sono in corso consultazioni ai sensi dell'Art. IX della Convenzione, per condurre un'ispezione su sfida che rientri nelle finalità del presente Accordo, provvederà ad informare di ciò l'altra Parte.

2. Ciascuna delle Parti dovrà, nel ricevere una notifica relativa alla conduzione di un'ispezione su sfida sul proprio territorio che possa coinvolgere impianti dell'altra Parte, informare quest'ultima con la massima sollecitudine e in ogni caso entro due ore dalla ricezione della notifica. L'Italia informerà gli Stati Uniti contattando il "Nuclear Risk Reduction Center" (Centro di Riduzione del Rischio Nucleare) degli Stati Uniti, l'Ambasciata degli Stati Uniti a Roma e lo "European Command Theatre Command Center" (Centro di Comando del Teatro di Comando Europeo) degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti informeranno l'Italia della richiesta di ispezione contattando il Ministero degli Affari Esteri. L'altra Parte confermerà la ricezione della notifica inviata dallo Stato Parte ispezionato. Le Parti dovranno fornire ed aggiornare, se del caso, i numeri utili di telefono e fax.

3. Le suddette notifiche tra le Parti dovrebbero includere tutti i dati forniti dall'OPAC nel Messaggio di Notifica dell'Ispezione su Sfida, che generalmente contiene le informazioni che seguono:

   a. il nome dello Stato Parte richiedente;
   b. il Punto d'Entrata (POE) che sarà utilizzato dalla Squadra Ispettiva;
   c. dimensioni e tipo del sito oggetto di ispezione e la sua ubicazione in conformità con il Paragrafo 7 della Parte X dell'Annesso sulle Verifiche, comprese mappe o diagrammi, se disponibili, nonché il perimetro richiesto del sito oggetto di ispezione;
   d. ogni quesito relativo alla possibile non osservanza della Convenzione, come formulato nella richiesta di ispezione su sfida, ed ogni informazione utile inserita nella richiesta di ispezione;
   e. i nominativi degli ispettori e degli assistenti d'ispezione e il nominativo dell'osservatore designato dallo Stato Parte richiedente;
   f. la data e il previsto orario d'arrivo al POE della Squadra Ispettiva e dell'osservatore designato dallo Stato Parte richiedente;
   g. altre informazioni fornite dallo Stato Parte richiedente.

4. Ogni informazione descritta all'Articolo III (3) del presente Accordo, che non sia stata inoltrata contestualmente alla ricezione iniziale della notifica di ispezione su sfida inviata dall'OPAC, dovrà essere inviata dallo Stato Parte ispezionato all'altra Parte non appena ricevuta. Ogni altra notifica o ulteriore informazione inviate dall'OPAC allo Stato Parte ispezionato prima del previsto arrivo della Squadra Ispettiva al POE, dovranno essere inoltrate all'altra Parte entro due ore dalla ricezione.

5. Sulla base della notifica di ispezione e di altre informazioni disponibili, l'altra Parte dovrà fornire assistenza allo Stato Parte ispezionato confermando se vi siano impianti da essa utilizzati all'interno dell'area ispezionabile e, in caso affermativo, se intenda o meno inviare rappresentanti che prendano parte alle attività pre-ispettive e/o attrezzature da utilizzare nel periodo di permanenza della Squadra Ispettiva nel Paese. Tale conferma dovrà essere effettuata entro quattro ore dalla ricezione della notifica da parte dello Stato Parte ispezionato descritta all'Articolo III(2) del presente Accordo.

Articolo IV
Direttive Generali

A. ATTIVITÀ PRE-ISPETTIVE

1. Errata designazione dello Stato Parte ispezionato. Qualora una delle Parti venga identificata come Stato Parte ispezionato per una ispezione ad un impianto per il quale entrambe le Parti concordino che sia l'altra Parte a rispondere più correttamente alla definizione di "Stato Parte ispezionato", le Parti informeranno il Direttore Generale e il Consiglio Esecutivo dell'OPAC in merito alla loro richiesta che venga designata quale Stato Parte Ispezionato la Parte più appropriata.

2. Rifiuto di concedere l'accesso. L'Italia si riserva il diritto di rifiutare l'accesso ad una Squadra Ispettiva dell'OPAC in caso di ispezione su sfida fintanto che non sia designata come Stato Parte ispezionato. Nei casi in cui l'Italia non eserciterà tale diritto, si adopererà per favorire l'ispezione.

3. Ispezione di navi o aeromobili di bandiera. Nei casi in cui navi o aeromobili di bandiera siano l'unico oggetto di un'ispezione, la Parte che possiede o gestisce tali navi o aeromobili dovrebbe essere designata quale Stato Parte ispezionato. Qualora sia invece designata quale Stato Parte ispezionato la Parte che non possiede tali beni, le Parti dovranno informare il Direttore Generale e il Consiglio Esecutivo dell'OPAC che la nave o l'aeromobile sono esclusivamente sotto la giurisdizione o il controllo dell'altra Parte che pertanto è correttamente lo Stato Parte Ispezionato.

4. Ispettori.
   a. Ciascuna Parte informerà l'altra Parte del veto posto ad ispettori o assistenti d'ispezione. Al momento della ricezione di tale notifica, l'altra Parte dovrà informare il Segretariato Tecnico dell'OPAC che, in caso di ispezioni su sfida in cui proprietà di entrambe le Parti possano essere comprese, interamente o in parte, nell'area ispezionabile, non accetterà determinati ispettori o assistenti d'ispezione nei confronti dei quali la prima Parte ha posto il proprio veto.

   b. Al momento della ricezione della lista degli ispettori e degli assistenti d'ispezione, le Parti si segnaleranno reciprocamente se sulla lista degli ispettori vi siano dei nominativi che possano destare preoccupazione. Nel caso in cui un ispettore o un assistente d'ispezione incluso nella lista ufficiale dell'ispezione su sfida destasse preoccupazione, le Parti si consulteranno in merito al grado di accesso da accordare a tale ispettore o assistente d'ispezione.

5. Osservatore dello Stato Parte richiedente. Nel ricevere una notifica di ispezione su sfida che rientri nelle finalità del presente Accordo, le Parti si consulteranno in merito alla decisione di accettare l'osservatore designato dallo Stato Parte richiedente. In conformità con le disposizioni della Convenzione lo Stato Parte ispezionato ha la facoltà di limitare l'accesso dell'osservatore ai propri impianti indipendentemente dall'accesso accordato dall'altra Parte agli impianti di sua proprietà.

6. Mandato. Lo Stato Parte ispezionato fornirà al rappresentante dell'altra Parte una copia del mandato di ispezione non appena questo sarà disponibile.

7. Scorta. Lo Stato Parte ispezionato sarà responsabile, con l'eventuale assistenza dell'altra Parte, delle procedure da seguire ai Punti di Entrata/Uscita (POE) designati, del servizio di scorta e dell'assistenza amministrativa e logistica alla Squadra Ispettiva e all'osservatore che comprende, tra l'altro, alloggio, pasti, trasporti, mezzi di comunicazione, ambiente di lavoro, assistenza sanitaria d'emergenza, sicurezza e assistenza in situazioni di emergenza, per il periodo compreso dall'arrivo al Punto di Entrata al momento della partenza. All'interno di ogni impianto utilizzato dall'altra Parte, entrambe le Parti forniranno un servizio congiunto di scorta al fine di agevolare la conduzione dell'ispezione.

B. TRATTATIVE SUL PERIMETRO

Lo Stato Parte ispezionato soprintenderà ad ogni trattativa con la Squadra Ispettiva riguardante i negoziati sul perimetro. Le Parti dovranno approvare ogni ampliamento del perimetro.

C. CONDUZIONE DELL'ISPEZIONE

1. L'altra Parte può chiedere allo Stato Parte ispezionato di rappresentare i suoi interessi nella conduzione di un'ispezione che coinvolga uno o più impianti dell'altra Parte. In tal caso, lo Stato Parte ispezionato dovrà fare tutto quanto in suo potere per proteggere gli interessi dell'altra Parte.

2. Lo Stato Parte ispezionato soprintenderà ogni contatto con la Squadra Ispettiva in merito all'accesso o alle informazioni che dovranno essere forniti alla Squadra Ispettiva.

3. I rappresentanti dello Stato Parte ispezionato non faranno alcun riferimento né forniranno informazioni relative ad impianti appartenenti all'altra Parte esterni all'area ispezionabile senza il consenso dell'altra Parte. Nel corso dell'ispezione le Parti si consulteranno, per quanto necessario, in merito a misure volte a minimizzare l'impatto dell'ispezione sulle attività o sugli impianti esterni all'area ispezionabile.

4. Le Parti si consulteranno e decideranno congiuntamente su ogni eventuale prolungamento del periodo d'ispezione ai sensi del Paragrafo 57 della Parte X dell'Annesso sulle Verifiche.

D. ATTIVITÀ POST-ISPETTIVE

1. Lo Stato Parte ispezionato fornirà all'altra Parte copia del rapporto preliminare d'ispezione entro 24 ore dalla ricezione, nonché copia della bozza del rapporto finale d'ispezione, inviato dal Segretariato Tecnico, entro 48 ore dalla ricezione. Entrambe le Parti hanno la facoltà di indicare informazioni o dati contenuti nella bozza del rapporto finale di ispezione che non riguardino le armi chimiche che, a loro parere, abbiano carattere confidenziale. Lo Stato Parte ispezionato proporrà al Segretariato Tecnico le varianti richieste dall'altra Parte al fine di proteggere tali informazioni. L'altra Parte presenterà, in maniera tempestiva, commenti e proposte di variante alla bozza del rapporto finale di ispezione. Tali commenti dovranno essere inoltrati appena possibile, in ogni caso entro e non oltre sei giorni dalla ricezione del rapporto da parte dello Stato Parte ispezionato. Le Parti si consulteranno in merito all'inclusione dei commenti di cui sopra nel rapporto finale.

2. Le Parti si consulteranno in merito ai costi dell'ispezione che dovranno essere rimborsati dall'OPAC.

3. Al termine di un'ispezione, le Parti si consulteranno al fine di considerare la necessità di apportare eventuali variazioni alle procedure previste dal presente Accordo.

Articolo V
Ispezioni nelle quali l'Italia è designata dall'OPAC quale Stato Parte Ispezionato

A. ATTIVITÀ PRE-ISPETTIVE

1. Nel caso in cui gli Stati Uniti ritenessero che impianti da loro utilizzati siano compresi nell'area ispezionabile, gli Stati Uniti potrebbero, a loro discrezione, inviare rappresentanti con il compito di osservare e partecipare alle attività pre-ispettive, tra cui il controllo delle attrezzature e le trattative sul perimetro, nonché di fornire assistenza nella preparazione di tali impianti all'ispezione.

2. L'Italia agevolerà l'entrata nel proprio territorio di tali rappresentanti e delle loro attrezzature e materiali (compreso il laboratorio mobile se richiesto), in modo tale da permettere, se possibile, l'arrivo dei rappresentanti degli Stati Uniti al Punto d'Entrata e al sito oggetto d'ispezione prima che l'Italia inizi il controllo delle attrezzature ispettive e le trattative sul perimetro con la Squadra Ispettiva.

3. I rappresentanti degli Stati Uniti avranno il diritto di osservare e partecipare al controllo delle attrezzature, d'accordo con i tempi fissati dalla Convenzione. L'Italia effettuerà il controllo delle attrezzature ispettive in possesso della Squadra Ispettiva al fine di verificare che siano approvate dall'OPAC e che corrispondano alla descrizione delle attrezzature autenticate in documenti allegati o dispositivi forniti dal Segretariato Tecnico in conformità con i Paragrafi 27-29 della Parte II dell'Annesso sulle Verifiche e che possano essere utilizzate in condizioni di sicurezza nell'area ispezionabile, ai sensi dei Paragrafi 40 e 43 della Parte II dell'Annesso sulle Verifiche. Salvo che non sia stato altrimenti deciso da entrambe le Parti, l'Italia rifiuterà le attrezzature che non siano identificate da tali documenti o dispositivi, o le attrezzature che non siano incluse nella lista delle attrezzature approvate.

B. TRATTATIVE SUL PERIMETRO

1. Nel caso in cui, prima di iniziare le trattative sul perimetro con la Squadra Ispettiva, non sia possibile stabilire se un impianto utilizzato dagli Stati Uniti sia compreso nell'area ispezionabile, gli Stati Uniti possono, a loro discrezione, osservare e prendere parte alle trattative con la Squadra Ispettiva fintanto che non
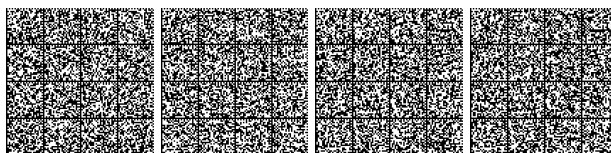
sia possibile stabilire se un impianto utilizzato dagli Stati Uniti rientri nell'area ispezionabile.

2. Qualora uno o più impianti utilizzati dagli Stati Uniti si trovino all'interno dell'area ispezionabile, gli Stati Uniti possono, a loro discrezione, prendere parte a tutte le trattative con la Squadra Ispettiva per stabilire i perimetri alternativo e finale.

C. CONDUZIONE DELL'ISPEZIONE

1. L'Italia, dopo aver effettuato il controllo delle attrezzature al Punto di Entrata, provvederà a trasferire la Squadra Ispettiva in un luogo concordato da entrambe le Parti in prossimità dell'impianto oggetto di ispezione. Da quel momento in poi l'Italia terrà in considerazione lo specifico interesse degli Stati Uniti nelle trattative riguardanti il perimetro e l'accesso all'impianto. Ultimate le trattative sul perimetro, nel caso in cui il perimetro finale risulti più ampio dei confini dell'impianto e comprenda impianti utilizzati dagli Stati Uniti, la Squadra Ispettiva avrà la possibilità di accedere, a discrezione dell'Italia, alle aree esterne ai confini dell'impianto, ma interne al perimetro finale. Per l'intera durata di tale ispezione, gli Stati Uniti si adopereranno il più possibile per assicurare che l'Italia, in qualità di Stato Parte ispezionato, possa dimostrare la sua osservanza della Convenzione.

2. Nel caso in cui uno o più impianti utilizzati dagli Stati Uniti siano compresi interamente o parzialmente nell'area ispezionabile, l'Italia dovrà attuare le disposizioni della Sezione C, Parte X dell'Annesso sulle Verifiche in modo tale da garantire agli Stati Uniti, come stabilito dalla Convenzione, i seguenti diritti per gli impianti da loro utilizzati:

   a. l'Italia accorderà agli Stati Uniti un massimo di 108 ore a partire dall'arrivo della Squadra Ispettiva al Punto di Entrata prima di autorizzare l'accesso agli impianti utilizzati dagli Stati Uniti;

   b. l'Italia accorderà agli Stati Uniti il diritto, in conformità con i Paragrafi da 46 a 52 della Parte X dell'Annesso sulle Verifiche, di negoziare in maniera congiunta l'accesso e di adottare ogni misura atta a proteggere la loro sicurezza nazionale. L'accesso ad ogni nave o aeromobile di bandiera sarà controllato dalla Parte proprietaria di tali beni;

   c. l'Italia accorderà agli Stati Uniti il diritto, in conformità con il Paragrafo 46 della Parte X dell'Annesso sulle Verifiche, di suggerire variazioni al piano ispettivo e proposte da sottoporre alla considerazione della Squadra Ispettiva;

d. ai confini degli impianti utilizzati dagli Stati Uniti o nel corso delle attività ispettive condotte all'interno degli impianti utilizzati dagli Stati Uniti, questi ultimi avranno il diritto di soprintendere alle attività fotografiche o di videoregistrazione, in conformità con quanto stabilito al Paragrafo 48 della Parte II e ai Paragrafi 24, 26 e 47 della Parte X dell'Annesso sulle Verifiche.

3. Nel caso in cui uno o più impianti utilizzati dagli Stati Uniti non siano compresi, interamente o parzialmente, all'interno del perimetro finale ma siano racchiusi nella fascia di 50 metri misurata a partire dal perimetro finale, l'Italia garantirà agli Stati Uniti il diritto di osservare la conduzione dell'ispezione. L'Italia terrà in conto ogni raccomandazione da parte degli Stati Uniti volta a ridurre o eliminare le potenziali conseguenze delle attività ispettive su impianti utilizzati dagli Stati Uniti. L'accesso ad impianti utilizzati dagli Stati Uniti ubicati nella fascia di 50 metri sarà accordato alla Squadra Ispettiva soltanto previo accordo tra le Parti. In tali casi, gli Stati Uniti si adopereranno quanto più possibile al fine di garantire che l'Italia, in qualità di Stato Parte ispezionato, possa dimostrare la propria osservanza della Convenzione.

D. ATTIVITÀ POST-ISPETTIVE

A seguito di consultazioni ed intese, gli Stati Uniti inoltreranno al Governo italiano le loro richieste di rimborso da parte dell'OPAC, affinché siano incluse nella richiesta di rimborso trasmessa all'OPAC dall'Italia.

Articolo VI
Ispezioni nelle quali gli Stati Uniti sono designati dall'OPAC quale Stato Parte ispezionato

A. ATTIVITÀ PRE-ISPETTIVE

1. L'Italia, a sua discrezione, invierà propri rappresentanti per osservare e prendere parte alle attività pre-ispettive, tra cui il controllo delle attrezzature e le trattative sul perimetro. Nel caso in cui uno o più impianti italiani siano compresi nell'area ispezionabile, l'Italia avrà il compito di prepararli per l'ispezione.

2. I rappresentanti dell'Italia avranno il diritto di osservare e di prendere parte al controllo delle attrezzature, d'accordo con i tempi fissati dalla Convenzione. Gli Stati Uniti effettueranno il controllo delle attrezzature per l'ispezione in possesso della Squadra Ispettiva al fine di verificare che siano approvate dall'OPAC, che corrispondano alla descrizione delle attrezzature autenticate in documenti o dispositivi allegati forniti dal Segretariato Tecnico in conformità con i Paragrafi 27-29 della Parte II dell'Annesso sulle Verifiche e che possano essere utilizzate in condizioni di sicurezza nell'area ispezionabile, ai sensi dei Paragrafi 40 e 43 della

Parte II dell'Annesso sulle Verifiche. Salvo che non sia stato altrimenti deciso da entrambe le Parti, gli Stati Uniti rifiuteranno le attrezzature che non siano identificate da tali documenti o dispositivi, o le attrezzature che non siano incluse nella lista delle attrezzature approvate.

B. TRATTATIVE SUL PERIMETRO

Gli Stati Uniti soprintenderanno ogni trattativa con la Squadra Ispettiva riguardante la designazione del perimetro. L'Italia avrà tuttavia la facoltà di esprimere il proprio giudizio sul perimetro finale in relazione a parti esterne agli impianti utilizzati dagli Stati Uniti, tenendo in conto gli interessi di entrambe le Parti.

C. CONDUZIONE DELL'ISPEZIONE

1. Alla Squadra Ispettiva sarà accordato, a discrezione dell'Italia, l'accesso alle aree esterne ai confini dell'impianto ma interne al perimetro finale. Durante l'ispezione il Governo italiano si adopererà quanto più possibile al fine di garantire che il Governo degli Stati Uniti, in qualità di Stato Parte ispezionato, possa dimostrare la propria osservanza della Convenzione.

2. Gli Stati Uniti terranno in conto ogni raccomandazione da parte dell'Italia volta a ridurre o eliminare il potenziale impatto delle attività ispettive sugli impianti dell'Italia.

3. Gli Stati Uniti attueranno le disposizioni della Sezione C, Parte X dell'Annesso sulle Verifiche subordinatamente alle seguenti condizioni, come stabilito dalla Convenzione:
   a. l'Italia avrà a disposizione 108 ore a partire dall'arrivo della Squadra Ispettiva al Punto d'Entrata prima di autorizzare l'accesso ai propri impianti;

   b. l'Italia avrà il diritto, ai sensi dei Paragrafi da 46 a 52 della Parte X dell'Annesso sulle Verifiche, di adottare ogni misura necessaria a proteggere la propria sicurezza nazionale;

   c. l'Italia avrà il diritto, ai sensi del Paragrafo 46 della Parte X dell'Annesso sulle Verifiche, di suggerire variazioni del piano ispettivo e proposte da sottoporre alla considerazione della Squadra Ispettiva;

   d. ai confini degli impianti italiani o nel corso delle attività ispettive all'interno di tali impianti, l'Italia avrà il diritto di soprintendere le attività fotografiche o di

videoregistrazione, in conformità con quanto stabilito al Paragrafo 48 della Parte II e ai Paragrafi 24, 26 e 47 della Parte X dell'Annesso sulle Verifiche.

4. L'Italia avrà il diritto di osservare la conduzione dell'ispezione. Gli Stati Uniti terranno in conto ogni raccomandazione da parte dell'Italia volta a ridurre o eliminare le potenziali conseguenze delle attività ispettive sugli impianti italiani. L'accesso ad impianti italiani ubicati nella fascia di 50 metri sarà accordato alla Squadra Ispettiva a discrezione dell'Italia.

D. ATTIVITÀ POST-ISPETTIVE

A seguito di consultazioni ed intese, l'Italia inoltrerà agli Stati Uniti le sue richieste di rimborso da parte dell'OPAC, affinché siano incluse nella richiesta di rimborso trasmessa all'OPAC dagli Stati Uniti.

Articolo VII
Relazioni esterne

In seguito o durante ispezioni che ricadano nell'ambito del presente Accordo, le Parti si consulteranno in merito ad eventuali dichiarazioni, congiunte o indipendenti, da rilasciare alla stampa, allo Stato Parte che ha richiesto l'ispezione, al Consiglio Esecutivo, alla Conferenza degli Stati Parte, al Segretariato Tecnico o ad altri Stati Parte alla Convenzione. Le Parti, inoltre, decideranno se e come informare gli organi di stampa in merito a tali ispezioni.

Articolo VIII
Protezione delle informazioni

Nessuna informazione fornita, ai sensi del presente Accordo, da una Parte all'altra Parte dovrà essere resa pubblica senza il consenso della Parte da cui proviene.

Articolo IX
Coordinamento delle procedure di attuazione

Le Parti si consulteranno, per quanto necessario, al fine di mettere a punto procedure volte all'attuazione del presente Accordo e di far fronte e comporre ogni eventuale divergenza o controversia.

Articolo X
Emendamenti

Emendamenti al presente Accordo possono essere concordati tra le Parti per iscritto ed entreranno in vigore in conformità con i termini indicati dagli emendamenti stessi.
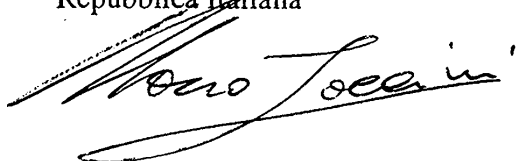
Articolo XI
Entrata in vigore e durata

1. Il presente Accordo entrerà in vigore a seguito di notifica scritta di ciascuna Parte che sono state completate le procedure costituzionali necessarie richieste per l'entrata in vigore dell'Accordo.

2. L'Accordo potrà essere rescisso, con preavviso di 90 giorni, da ciascuna delle due Parti a seguito di notifica scritta all'altra.
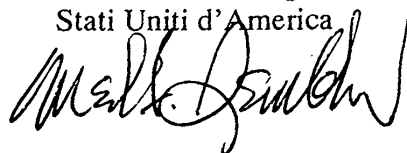
In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, in duplice copia, il 27 ottobre 2004, in lingua italiana e in lingua inglese, essendo entrambi i testi parimenti autentici.
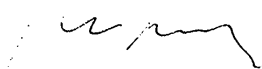
Per il Governo della
Repubblica Italiana

Per il Governo degli
Stati Uniti d'America
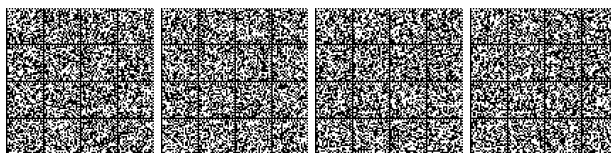
LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1128):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI*)* e dal Ministro della difesa (LA RUSSA*)* il 16 ottobre 2008.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 31 ottobre 2008, con pareri delle commissioni 1ª - 4ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 4 e 12 novembre 2008.

Esaminato in aula ed approvato il 19 novembre 2008.

Camera dei deputati (atto n. 1928):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 20 novembre 2008 con pareri delle commissioni I - IV e V.

Esaminato dalla III commissione il 25 novembre 2008 e l'11 dicembre 2008.

Esaminato in aula ed approvato il 19 dicembre 2008.

09G0004

LEGGE 30 dicembre 2008, n. **217**.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione basata sull'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea, relativa alla mutua assistenza ed alla cooperazione tra le Amministrazioni doganali, con allegati, fatta a Bruxelles il 18 dicembre 1997, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione basata sull'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea, relativa alla mutua assistenza ed alla cooperazione tra le Amministrazioni doganali, con allegati, fatta a Bruxelles il 18 dicembre 1997, di seguito denominata « Convenzione ».

ART. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 32 della medesima Convenzione.

ART. 3.

Ufficio di coordinamento

1. Per i fini di cui all'articolo 5 della Convenzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è individuato, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze un ufficio di livello dirigenziale non generale che assume la denominazione di « Ufficio centrale di
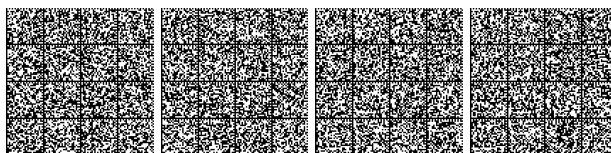
coordinamento». Resta fermo il numero complessivo degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto sono definite la composizione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'Ufficio centrale di coordinamento.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'Ufficio centrale di coordinamento, dispone l'attuazione degli scambi di funzionari di collegamento ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione.

3. L'Ufficio centrale di coordinamento provvede al necessario raccordo con gli altri organi e strutture centrali di coordinamento nazionali secondo le vigenti disposizioni.

ART. 4.

Norme di coordinamento

1. L'esecuzione delle forme di cooperazione previste al titolo IV della Convenzione è consentita, nei limiti di cui all'articolo 2 della Convenzione medesima, alle Autorità indicate nell'articolo 4, numero 7), della stessa Convenzione.

2. Per lo svolgimento delle forme di cooperazione particolari di cui al titolo IV della Convenzione che comportano l'esecuzione, l'omissione o il ritardo di atti di polizia giudiziaria, l'ufficiale di polizia giudiziaria procedente dà immediato avviso, anche orale, all'autorità giudiziaria territorialmente competente, che autorizza con decreto.

3. Nel caso di esecuzione delle operazioni di cui agli articoli 20 e 21 della Convenzione nel territorio nazionale da parte di funzionari degli altri Stati contraenti, l'ufficiale di polizia giudiziaria procedente dà immediato avviso, anche orale, all'autorità giudiziaria competente, che autorizza con decreto.

4. In ogni caso, l'ufficiale di polizia giudiziaria procedente trasmette, senza ritardo, motivato rapporto all'autorità giudiziaria.

5. I funzionari degli altri Stati contraenti, che prendono parte nel territorio nazionale alle squadre investigative costituite ai sensi dell'articolo 24 della Convenzione, non rivestono la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

6. L'autorità giudiziaria adita ai sensi dei commi 2 e 3 può disporre diversamente e impartire le disposizioni per l'esecuzione dell'operazione richiesta. Nei casi d'urgenza, la stessa autorità giudiziaria può assumere le proprie determinazioni anche oralmente, ma il relativo provvedimento è emesso entro le successive quarantotto ore.

7. Nei casi previsti dagli articoli 22 e 23 della Convenzione, le relative operazioni sono eseguite con le modalità di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146.

8. Restano ferme le disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per quanto riguarda la protezione dei dati trattati in attuazione della Convenzione.

ART. 5.

Copertura finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 2.078.580 per l'anno 2008 e di euro 1.828.410 a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando per gli anni 2008 e 2009 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, a decorrere dall'anno 2010: l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per euro 35.427; l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro

74.000; l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri per euro 264.265; l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per euro 132.000; l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali per euro 24.000; l'accantonamento relativo al Ministero della salute per euro 313.000; l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti per euro 6.000; l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per euro 30.000 e l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale per euro 949.718.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*
TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*
ALFANO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO
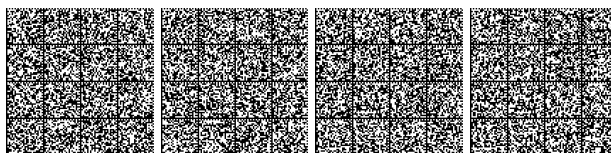
CONVENZIONE
STABILITA IN BASE ALL'ARTICOLO K.3, DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA, RELATIVA ALLA MUTUA ASSISTENZA E ALLA COOPERAZIONE TRA AMMINISTRAZIONI DOGANALI
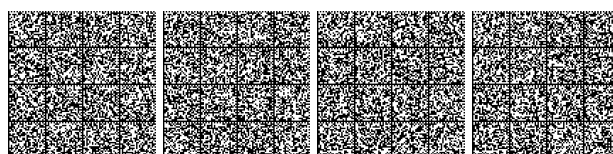
LE ALTE PARTI CONTRAENTI della presente convenzione, Stati membri dell'Unione europea,

FACENDO RIFERIMENTO all'atto del Consiglio dell'Unione europea del 18 dicembre 1997;

RICHIAMANDO la necessità di intensificare gli impegni contenuti nella convenzione per la mutua assistenza doganale, firmata a Roma il 7 settembre 1967;

CONSIDERANDO che le amministrazioni doganali sono responsabili, nel territorio doganale della Comunità e in particolare nei punti di entrata e di uscita, della prevenzione, dell'accertamento e della repressione delle violazioni sia alle norme comunitarie che alle leggi nazionali, in particolare nei casi contemplati agli articoli 36 e 223 del trattato che istituisce la Comunità europea,

CONSIDERANDO che la salute, la moralità e la sicurezza dei cittadini sono gravemente minacciate dall'aumento di traffici illeciti di tutti i generi,

CONSIDERANDO che si dovrebbero disciplinare talune forme specifiche di cooperazione che implicano azioni transfrontaliere a fini di prevenzione, accertamento e repressione di alcune violazioni sia alla legislazione nazionale degli Stati membri che alle disposizioni doganali comunitarie, e che tali azioni transfrontaliere devono essere sempre condotte nel rispetto dei principi della legalità (conformarsi al diritto applicabile in loco e alle direttive delle autorità localmente competenti), di sussidiarietà (avviare azioni di questo tipo solo qualora altre forme di azione di minore impatto non siano opportune) e di proporzionalità (fissare l'importanza e la durata dell'azione in base alla gravità della violazione presunta);

CONVINTE che è necessario rafforzare la cooperazione tra le amministrazioni doganali mediante l'introduzione di procedure che consentano loro di agire in comune e di scambiarsi dati relativi ai traffici illeciti,

TENENDO PRESENTE che l'attività quotidiana delle amministrazioni doganali comporta l'applicazione di disposizioni sia comunitarie che nazionali e che è pertanto necessario assicurare che le disposizioni sulla mutua assistenza e cooperazione in ambedue i settori si evolvano, per quanto possibile, allo stesso modo,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Ambito di applicazione

1. Fatte salve le competenze della Comunità, gli Stati membri dell'Unione europea si prestano mutua assistenza e cooperano tra loro, tramite le rispettive amministrazioni doganali, allo scopo di:

- prevenire e accertare le violazioni delle disposizioni doganali nazionali nonché

- perseguire e punire le violazioni delle disposizioni doganali comunitarie e nazionali.
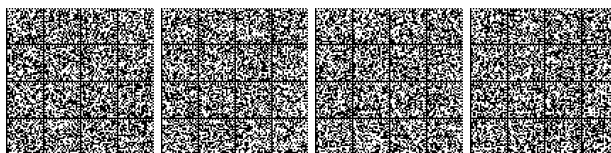
2. Fatto salvo l'articolo 3, la presente convenzione lascia impregiudicate le disposizioni applicabili nel settore dell'assistenza tra autorità giudiziarie in materia penale o disposizioni più favorevoli degli accordi bilaterali o multilaterali in vigore tra gli Stati membri che disciplinano la cooperazione prevista dal paragrafo 1 tra le autorità doganali o altre autorità competenti degli Stati membri nonché delle intese convenute nello stesso settore sulla base di una legislazione uniforme o di un regime particolare che preveda l'applicazione reciproca delle misure di mutua assistenza.

ARTICOLO 2

Competenze

Le amministrazioni doganali applicano la presente convenzione entro i limiti delle competenze ad esse conferite a norma delle disposizioni nazionali. Nessuna disposizione della presente convenzione può essere interpretata come una modifica delle competenze conferite a norma delle disposizioni nazionali alle autorità doganali a norma della presente convenzione.

ARTICOLO 3

Rapporto con la mutua assistenza tra autorità giudiziarie

1. La presente convenzione si applica alla mutua assistenza e alla cooperazione nell'ambito di indagini penali concernenti violazioni di disposizioni doganali nazionali e comunitarie per le quali l'autorità richiedente è competente a norma delle disposizioni nazionali dello Stato membro interessato.
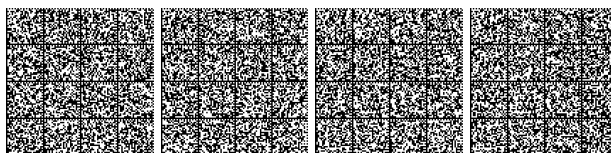
2. Quando un'indagine penale è effettuata da o sotto la direzione di un'autorità giudiziaria, tale autorità determina se le richieste di mutua assistenza o cooperazione a tale riguardo siano presentate sulla base delle disposizioni applicabili nel settore dell'assistenza giudiziaria in materia penale oppure sulla base della presente convenzione.

ARTICOLO 4

Definizioni

Ai fini della presente convenzione valgono le seguenti definizioni:

1) "Disposizioni doganali nazionali": le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di uno Stato membro, la cui applicazione sia in tutto o in parte di competenza dell'amministrazione doganale del medesimo Stato membro, riguardanti:

   - il movimento transfrontaliero delle merci soggette a misure di divieto, restrizione o controllo, in particolare a norma degli articoli 36 e 223 del trattato che istituisce la Comunità europea;

   - le accise non armonizzate.

2) "Disposizioni doganali comunitarie":
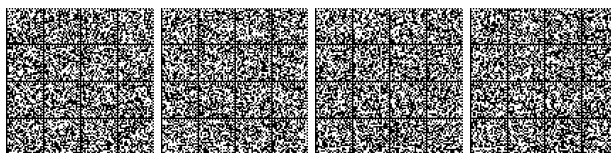
- l'insieme delle disposizioni comunitarie e delle relative disposizioni di attuazione che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito ed il soggiorno delle merci oggetto di scambi tra gli Stati membri e i paesi terzi, nonché tra gli Stati membri per quanto riguarda le merci che non hanno lo status comunitario, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2 del trattato CE o per le quali le condizioni di acquisizione dello status comunitario costituiscono oggetto di controlli o di indagini complementari;

- l'insieme delle disposizioni adottate a livello comunitario nell'ambito della politica agricola comune e delle disposizioni specifiche adottate nei confronti delle merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli;

- l'insieme delle disposizioni adottate a livello comunitario in materia di accise armonizzate e di IVA sulle importazioni nonché le relative disposizioni nazionali di attuazione.

3) "Violazioni": comportamenti in conflitto con le disposizioni doganali nazionali o comunitarie e che comprendono, tra l'altro:

- la partecipazione a commettere, o a tentare di commettere, tali violazioni;

- la partecipazione ad un'organizzazione criminale che commette tali violazioni;

- il riciclaggio del denaro proveniente dalle violazioni di cui al presente paragrafo.
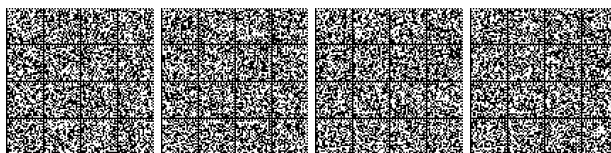
4) "Mutua assistenza": la prestazione di assistenza tra le amministrazioni doganali a norma della presente convenzione.

5) "Autorità richiedente": l'autorità competente dello Stato membro che presenta una domanda di assistenza.

6) "Autorità richiesta": l'autorità competente dello Stato membro cui è rivolta una domanda di assistenza.

7) "Amministrazioni doganali": le autorità doganali nonché le altre autorità degli Stati membri competenti per l'applicazione delle disposizioni della presente convenzione.

8) "Dati personali": qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile. Per persona identificabile si intende una persona che può essere direttamente o indirettamente identificata, in particolare per mezzo di un numero di identificazione o di uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, sociale o culturale.

9) "Cooperazione transfrontaliera": la cooperazione tra amministrazioni doganali prestata al di là delle frontiere di ciascuno Stato membro.
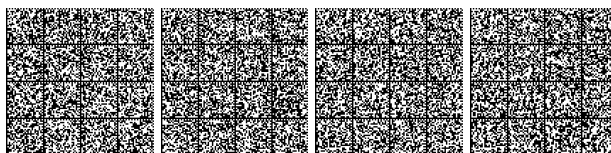
ARTICOLO 5

Uffici di coordinamento centrali

1. Gli Stati membri designano all'interno della propria amministrazione doganale un ufficio centrale (ufficio di coordinamento) incaricato di ricevere le domande di mutua assistenza presentate a norma della presente convenzione e di coordinare la mutua assistenza, fatto salvo il paragrafo 2. Detto ufficio è inoltre incaricato della cooperazione con le altre autorità coinvolte in misure di assistenza a norma della presente convenzione. Gli uffici di coordinamento degli Stati membri mantengono tra loro i necessari contatti diretti, soprattutto nei casi di cui al titolo IV.

2. L'attività degli uffici di coordinamento centrali non esclude, in particolare nei casi d'urgenza, la cooperazione diretta fra gli altri servizi delle autorità doganali degli Stati membri. Tuttavia, per ragioni di efficienza e di coerenza, gli uffici di coordinamento centrali sono informati di qualsiasi azione che si avvalga di tale cooperazione diretta.

3. Nel caso in cui l'autorità doganale non sia, o sia solo parzialmente, competente per l'evasione di una domanda, l'ufficio di coordinamento centrale trasmette la domanda all'autorità nazionale competente e ne informa l'autorità richiedente.

4. Se per motivi di diritto o di fatto la domanda non può essere accolta, l'ufficio di coordinamento la rinvia all'autorità richiedente con la motivazione dell'impedimento.
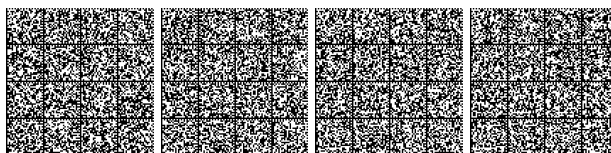
ARTICOLO 6

Funzionari di collegamento

1. Gli Stati membri possono convenire tra loro scambi di funzionari di collegamento per periodi di tempo determinati o indeterminati e in base a modalità reciprocamente accettate.

2. I funzionari di collegamento non sono competenti a intervenire nel paese ospitante.

3. Allo scopo di promuovere la cooperazione tra le amministrazioni doganali degli Stati membri, al funzionario di collegamento, con l'assenso o su richiesta delle competenti autorità degli Stati membri, possono essere affidati i compiti seguenti:

a) agevolare e accelerare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri;

b) fornire assistenza nelle indagini attinenti al suo paese di origine o allo Stato membro che rappresenta;

c) partecipare all'evasione delle domande di assistenza;

d) fornire consulenza ed assistenza al paese ospitante nella preparazione e nell'attuazione di operazioni transfrontaliere;

e) qualsiasi altro compito che gli Stati membri possono convenire tra loro.
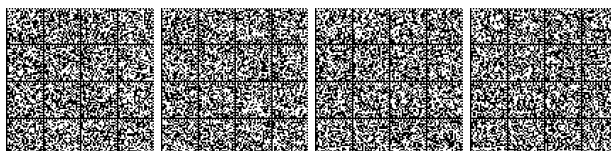
4. Gli Stati membri possono convenire bilateralmente o multilateralmente il mandato e l'ubicazione dei funzionari di collegamento. I funzionari di collegamento possono anche rappresentare gli interessi di uno o più Stati membri.

ARTICOLO 7

Obbligo di identificazione

Fatte salve disposizioni contrarie della presente convenzione, i funzionari dell'autorità richiedente presenti in un altro Stato membro per esercitarvi i diritti di cui alla presente convenzione devono essere in grado di esibire in qualsiasi momento un mandato scritto in cui siano indicate la loro identità e la loro qualifica ufficiale.

TITOLO II

ASSISTENZA SU RICHIESTA

ARTICOLO 8

Principi

1. Nell'assistenza da fornire a norma del presente titolo, l'autorità richiesta o l'autorità competente cui quest'ultima si rivolge procede come se agisse per conto proprio o su richiesta di un'altra autorità del proprio Stato membro. A tal fine essa fa uso di tutti i poteri giuridici a sua disposizione nell'ambito del diritto nazionale per rispondere alla domanda.
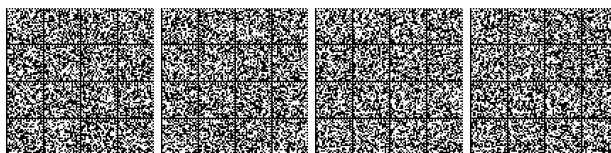
2. L'autorità richiesta estende detta assistenza a tutti gli aspetti della violazione manifestamente connessi con l'oggetto della domanda di assistenza, senza che sia necessaria la presentazione di una domanda complementare. Nei casi dubbi l'autorità richiesta si mette innanzi tutto in contatto con l'autorità richiedente.

ARTICOLO 9

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1. Le domande di assistenza sono presentate sempre per iscritto. Ad esse vengono allegati i documenti necessari per la loro evasione.

2. Le domande presentate a norma del paragrafo 1 contengono le seguenti informazioni:

a) autorità richiedente che presenta la domanda;

b) misura richiesta;

c) oggetto e motivo della domanda;

d) leggi, norme e altre disposizioni di legge in causa;

e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;

f) esposizione succinta dei fatti, salvo per i casi di cui all'articolo 13.

3. Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'autorità richiesta o in una lingua concordata con quest'ultima.

4. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali che devono però essere confermate per iscritto quanto prima possibile.

5. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti, l'autorità richiesta può richiederne la correzione o il completamento; tuttavia, possono essere disposte le misure necessarie per dar seguito alla domanda.

6. L'autorità richiesta concorda nell'applicare una determinata procedura in risposta a una domanda, purché tale procedura non sia in contrasto con disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro richiesto.

ARTICOLO 10

Richiesta di informazioni

1. L'autorità richiesta comunica all'autorità richiedente che lo domanda tutte le informazioni che la mettono in grado di prevenire, accertare e perseguire le violazioni.

2. Alle informazioni trasmesse vanno accluse relazioni e altri documenti, oppure copie conformi o estratti dei medesimi, che sono alla base di tali informazioni e a disposizione dell'autorità richiesta oppure che sono stati elaborati o procurati per evadere la richiesta di informazioni.
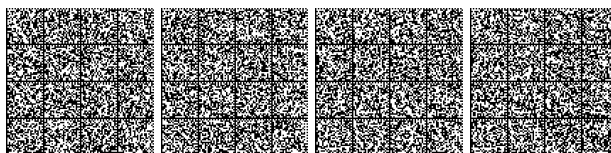
3. Previo accordo fra l'autorità richiedente e l'autorità richiesta e rispettando le istruzioni particolareggiate fissate da quest'ultima, i funzionari autorizzati dall'autorità richiedente possono raccogliere, negli uffici dello Stato membro richiesto, le informazioni di cui al paragrafo 1. Ciò riguarda le informazioni risultanti dalla documentazione alla quale ha accesso il personale di detti uffici. Questi funzionari sono autorizzati a fare copie di detta documentazione.

ARTICOLO 11

Richiesta di sorveglianza

Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità richiesta applica o fa applicare, per quanto possibile, una sorveglianza speciale su una persona in merito alla quale si possa seriamente ritenere che abbia commesso violazioni delle disposizioni doganali comunitarie o nazionali o che le stia commettendo o, ancora, che abbia compiuto atti preparatori a tal fine. Sempre su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità richiesta applica inoltre una sorveglianza sui luoghi, sui mezzi di trasporto e sulle merci collegati ad attività che possono violare dette disposizioni doganali.
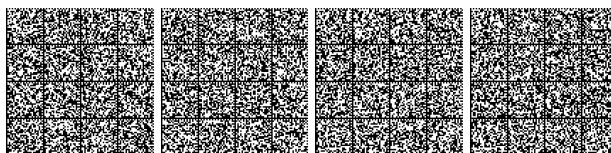
ARTICOLO 12

Richiesta di indagini

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità richiesta procede o fa procedere alle opportune indagini in merito a operazioni che costituiscono o che, a parere dell'autorità richiedente, sembrano costituire una violazione.

L'autorità richiesta comunica i risultati di tali indagini all'autorità richiedente. Si applica, con gli opportuni adattamenti, l'articolo 10, paragrafo 2.

2. Previo accordo tra l'autorità richiedente e l'autorità richiesta, funzionari designati dall'autorità richiedente possono essere presenti alle indagini di cui al paragrafo 1. Le indagini sono sempre svolte dai funzionari dell'autorità richiesta. I funzionari dell'autorità richiedente non possono, di propria iniziativa, esercitare i poteri riconosciuti ai funzionari dell'autorità richiesta; essi hanno invece accesso agli stessi locali e agli stessi documenti cui hanno accesso questi ultimi, per loro tramite ed esclusivamente ai fini dell'indagine in corso.

ARTICOLO 13

Notificazione

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità richiesta notifica o fa notificare al destinatario, secondo le disposizioni nazionali dello Stato membro in cui essa ha sede, tutti gli strumenti o le decisioni prese dalle autorità competenti dello Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente che riguardino l'applicazione della presente convenzione.
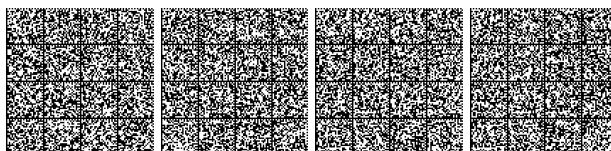
2. Le richieste di notificazione indicanti l'oggetto dello strumento o della decisione da notificare sono accompagnate da una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui ha sede l'autorità richiesta, lasciando impregiudicata la facoltà per quest'ultima di rinunciare a tale traduzione.

ARTICOLO 14

Uso come elemento di prova

Le risultanze, gli attestati, le informazioni, le copie conformi e tutti i documenti ottenuti dai funzionari dell'autorità richiesta, secondo il loro diritto interno, e trasmessi all'autorità richiedente nei casi di cui agli articoli 10, 11 e 12 possono essere invocati come elementi di prova dagli organi competenti dello Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente, secondo il diritto interno.

TITOLO III

ASSISTENZA SPONTANEA

ARTICOLO 15

Principio

Le autorità competenti di ciascuno Stato membro prestano, a norma degli articoli 16 e 17 e fatte salve le restrizioni imposte dal diritto interno, assistenza alle autorità competenti degli altri Stati membri, anche senza una richiesta preventiva da parte di queste ultime.
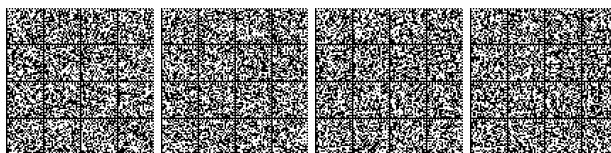
ARTICOLO 16

Sorveglianza

Quando sia ritenuto utile ai fini della prevenzione, dell'accertamento e del perseguimento di violazioni in un altro Stato membro, le autorità competenti di ciascuno Stato membro:

a) applicano o fanno applicare, per quanto possibile, la sorveglianza speciale di cui all'articolo 11;

b) comunicano alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati tutte le informazioni di cui dispongono, in particolare relazioni e altri documenti o copie conformi o estratti relativi, sulle operazioni connesse a violazioni progettate o commesse.

ARTICOLO 17

Comunicazione spontanea di informazioni

Le autorità competenti di ciascuno Stato membro inviano senza indugio alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati ogni informazione pertinente in merito a violazioni, progettate o commesse, in particolare le informazioni relative alle merci che ne costituiscono l'oggetto nonché ai nuovi mezzi o metodi utilizzati per commettere tali violazioni.
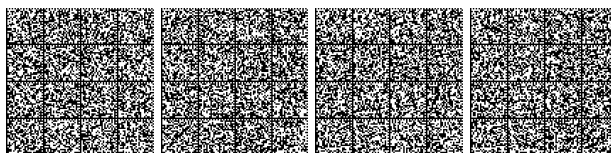
ARTICOLO 18

Uso come elemento di prova

Le comunicazioni relative ai risultati della sorveglianza e le informazioni ottenute dai funzionari di uno Stato membro e trasmesse ad un altro Stato membro nei casi di assistenza spontanea di cui agli articoli 15, 16 e 17 possono essere invocate, secondo il diritto interno, come elemento di prova dagli organi competenti dello Stato membro destinatario dì tali informazioni.

TITOLO IV

FORME DI COOPERAZIONE PARTICOLARI

ARTICOLO 19

Principi

1. A norma del presente titolo le amministrazioni doganali cooperano tra loro a livello transfrontaliero, prestandosi reciprocamente la necessaria assistenza in termini di organico e di organizzazione. Di norma, le richieste di cooperazione sono presentate in forma di domande di assistenza a norma dell'articolo 9. Nei casi specificamente descritti nel presente titolo, i funzionari dell'autorità richiedente possono operare, previo consenso dell'autorità richiesta, nel territorio dello Stato richiesto.
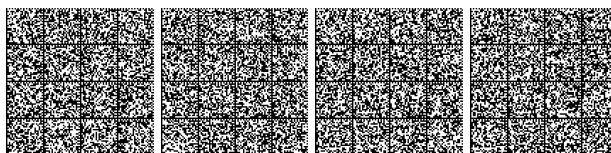
Il coordinamento e la programmazione delle operazioni transfrontaliere competono agli uffici di coordinamento centrali di cui all'articolo 5.

2. È consentito svolgere attività di cooperazione a livello transfrontaliero di cui al paragrafo 1 allo scopo di prevenire, accertare e perseguire violazioni, nei casi di:

a) traffico illecito di droga e sostanze psicotrope, armi, munizioni, esplosivi, beni culturali, rifiuti pericolosi e tossici, materiali nucleari o materiali e impianti destinati alla fabbricazione di armi atomiche, biologiche e/o chimiche (merci soggette a divieti);

b) traffico di sostanze di cui alle tabelle I e II della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, destinate alla produzione illecita di droga (precursori);

c) commercio transfrontaliero illecito di merci soggette a imposta, con evasione degli obblighi tributari, o allo scopo di ottenere illegalmente prestazioni finanziarie pubbliche collegate all'importazione o all'esportazione delle merci in questione, qualora, in considerazione dell'entità delle transazioni e del rischio connesso all'aspetto tributario e alla sovvenzione, rischino di derivarne gravosi oneri finanziari a carico del bilancio delle Comunità europee o degli Stati membri;

d) qualsiasi altro commercio di merci soggette a divieti in base alle normative doganali comunitarie o nazionali.

3. L'obbligo dell'autorità richiesta di acconsentire ad una delle specifiche forme di cooperazione di cui al presente titolo non sussiste se il diritto interno dello Stato membro richiesto non autorizza o non prevede il tipo di indagine in questione. L'autorità richiedente ha in tal caso il diritto di negare a sua volta, per lo stesso motivo, una corrispondente cooperazione transfrontaliera qualora venga interpellata da un'autorità dello Stato membro richiesto.

4. Qualora il diritto interno degli Stati membri lo prescriva, le autorità interessate chiedono alle autorità giudiziarie nazionali l'autorizzazione a svolgere le indagini previste. Se le autorità giudiziarie competenti subordinano l'autorizzazione a determinate condizioni e requisiti, le autorità interessate si accertano che le condizioni e requisiti in questione vengano rispettati durante lo svolgimento delle indagini.

5. Se i funzionari di uno Stato membro, in base al presente titolo, agiscono nel territorio di un altro Stato membro causandovi danni, lo Stato membro nel cui territorio sono stati causati i danni vi pone rimedio, secondo il proprio diritto interno, come se fossero stati arrecati dai suoi funzionari. Questo Stato membro è integralmente risarcito degli importi da esso pagati alle vittime o ad altre persone o istituzioni aventi diritto dallo Stato membro i cui agenti hanno causato i danni.

6. Fatto salvo l'esercizio dei suoi diritti nei confronti dei terzi e nonostante l'obbligo di porre rimedio ai danni a norma del paragrafo 5, seconda frase, ciascuno Stato membro rinuncia, nel caso previsto al paragrafo 5, prima frase, a chiedere il rimborso dell'importo dei danni da esso subiti ad un altro Stato membro.
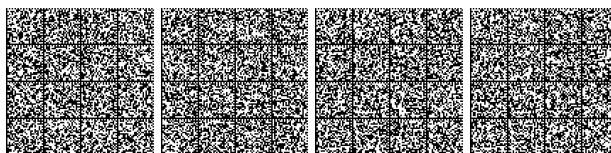
7. Le informazioni ottenute dai funzionari nel corso di operazioni transfrontaliere di cui agli articoli da 20 a 24 possono essere usate come prove dalle autorità competenti dello Stato membro ricevente, secondo il diritto interno e nel rispetto delle condizioni particolari stabilite dagli organi competenti dello Stato in cui sono state raccolte le informazioni.

8. Nel corso delle operazioni di cui agli articoli da 20 a 24, i funzionari in missione nel territorio di un altro Stato membro sono equiparati ai funzionari di quest'ultimo per quanto riguarda eventuali violazioni da essi subite o commesse.

ARTICOLO 20

Inseguimento transfrontaliero

1. I funzionari dell'amministrazione doganale di uno Stato membro che nel proprio paese inseguono una persona colta in flagrante mentre commette una delle violazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2 per cui potrebbe essere prevista l'estradizione o partecipa ad una di tali violazioni sono autorizzati a continuare l'inseguimento senza autorizzazione preventiva nel territorio di un altro Stato membro quando le autorità competenti dell'altro Stato membro non hanno potuto essere previamente avvertite dell'ingresso in detto territorio, data la particolare urgenza, o quando tali autorità non hanno potuto recarsi sul posto in tempo per riprendere l'inseguimento.
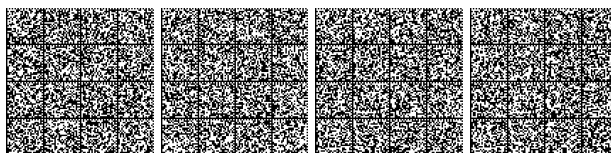
Al più tardi al momento di attraversare la frontiera i funzionari impegnati nell'inseguimento avvertono le autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio esso deve avvenire. L'inseguimento cessa non appena lo Stato membro nel cui territorio esso avviene lo richiede. A richiesta dei funzionari impegnati nell'inseguimento le competenti autorità fermano la persona inseguita per verificarne l'identità o procedere al suo arresto. Gli Stati membri comunicano al depositario i dati relativi ai funzionari impegnati nell'inseguimento cui si applica la presente disposizione; il depositario ne informa gli altri Stati membri.

2. L'inseguimento si svolge secondo le seguenti procedure, definite nella dichiarazione di cui al paragrafo 6:

a) i funzionari impegnati nell'inseguimento non hanno diritto di fermare la persona;

b) tuttavia, se non è stata formulata alcuna richiesta di interrompere l'inseguimento e se le competenti autorità non possono intervenire abbastanza rapidamente, i funzionari impegnati nell'inseguimento possono fermare la persona inseguita sino a quando i funzionari di detto Stato, che devono essere informati senza indugio, non possano verificarne l'identità o procedere al suo arresto.

3. L'inseguimento è effettuato a norma dei paragrafi 1 e 2 secondo una delle seguenti procedure, definita nella dichiarazione di cui al paragrafo 6:

a) in una zona o per un periodo di tempo dal momento del passaggio della frontiera, da stabilirsi nella dichiarazione;
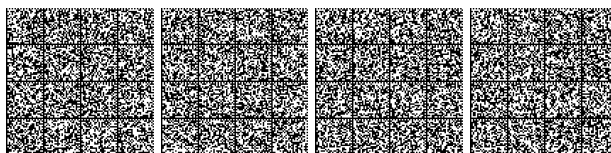
b) senza limiti di spazio o di tempo.

4. L'inseguimento può essere effettuato soltanto alle seguenti condizioni generali:

a) i funzionari impegnati nell'inseguimento devono attenersi alle disposizioni del presente articolo ed alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio operano; devono ottemperare alle istruzioni delle competenti autorità locali;

b) l'inseguimento in mare, continuato in alto mare o nella zona economica esclusiva è effettuato in base alle norme internazionali di diritto del mare contenute nella convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e, nel territorio di un altro Stato membro, secondo le disposizioni del presente articolo;

c) è vietata l'irruzione nelle abitazioni e in luoghi non accessibili al pubblico;

d) i funzionari impegnati nell'inseguimento sono facilmente identificabili, per l'uniforme che indossano ovvero per il bracciale che portano o per mezzo di dispositivi applicati sul loro mezzo di trasporto; è vietato l'uso di abiti civili combinato con l'uso di mezzi di trasporto camuffati privi dei suddetti mezzi di identificazione; tali funzionari devono essere in grado di provare in qualsiasi momento la loro qualifica ufficiale;
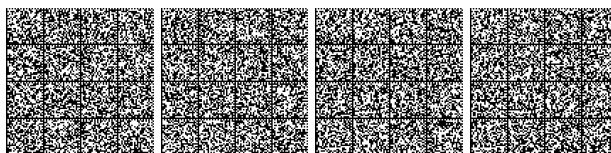
e) durante l'inseguimento i funzionari ad esso addetti possono essere muniti dell'arma di ordinanza salvo (i) dichiarazione generale dello Stato membro richiesto secondo la quale non è mai ammesso il porto d'armi nel suo territorio o (ii) espressa decisione contraria dello Stato membro richiesto. Qualora sia permesso ai funzionari di un altro Stato membro di munirsi dell'arma di ordinanza, ne è vietato l'uso salvo in casi di legittima difesa;

f) al fine di essere condotta dinanzi alle competenti autorità, la persona inseguita che sia stata fermata a norma del paragrafo 2, lettera b), può subire soltanto una perquisizione di sicurezza; durante il suo trasferimento può essere fatto uso di manette; gli oggetti in suo possesso possono essere sequestrati;

g) dopo ogni operazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 i funzionari impegnati nell'inseguimento si presentano dinanzi alle competenti autorità dello Stato membro nel cui territorio è avvenuto l'inseguimento hanno condotto le operazioni e fanno rapporto sulla loro missione; a richiesta di tali autorità, essi sono tenuti a rimanere a disposizione fino a quando siano state sufficientemente chiarite le circostanze della loro azione; questa condizione si applica anche qualora l'inseguimento non abbia portato all'arresto della persona inseguita;

h) le autorità dello Stato membro dal cui territorio provengono i funzionari impegnati nell'inseguimento coadiuvano, a richiesta dello Stato in cui è avvenuto l'inseguimento, nell'effettuazione delle indagini successive all'operazione cui hanno partecipato, compresi i procedimenti giudiziari.
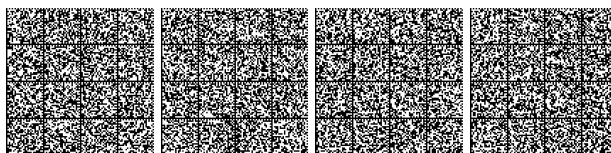
5. La persona che, in seguito all'azione prevista al paragrafo 2, sia stata arrestata dalle competenti autorità dello Stato membro in cui è avvenuto l'inseguimento, può,indipendentemente dalla sua cittadinanza, essere trattenuta per essere interrogata. Si applicano, con gli opportuni adattamenti, le pertinenti norme del diritto interno.

Se non ha la cittadinanza dello Stato membro nel cui territorio è stata arrestata, la persona in questione è messa in libertà al più tardi entro sei ore dal suo arresto, non calcolando le ore tra mezzanotte e le ore nove del mattino, a meno che le competenti autorità locali abbiano preliminarmente ricevuto in qualsiasi forma una domanda di arresto provvisorio a scopo di estradizione.

6. All'atto della firma della presente convenzione, ciascuno Stato membro fa una dichiarazione nella quale determina, in base alle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4, le modalità di esecuzione dell'inseguimento nel suo territorio.

Uno Stato membro può sostituire in qualsiasi momento la propria dichiarazione con un'altra, purché quest'ultima non restringa la portata della precedente.

Ogni dichiarazione è fatta previe consultazioni con ciascuno degli Stati membri interessati e ai fini dell'equivalenza dei regimi applicabili in tali Stati.

7. Gli Stati membri possono estendere, a livello bilaterale, l'ambito d'applicazione del paragrafo 1 e adottare disposizioni supplementari in applicazione del presente articolo.
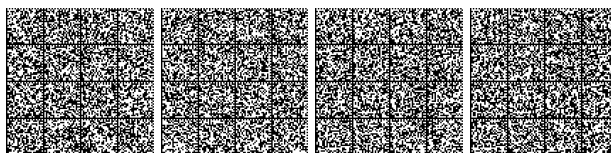
8. All'atto del deposito dello strumento di adozione della presente convenzione, uno Stato membro può dichiarare che si riserva di non applicare il presente articolo o parte di esso. Tale dichiarazione può essere revocata in qualsiasi momento.

ARTICOLO 21

Sorveglianza transfrontaliera

1. I funzionari dell'amministrazione doganale di uno degli Stati membri che sorvegliano nel loro paese una persona della quale si possa seriamente ritenere che sia implicata in una delle violazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2 sono autorizzati a continuare la sorveglianza nel territorio di un altro Stato membro se quest'ultimo ha autorizzato la sorveglianza transfrontaliera in base ad una domanda di assistenza preventivamente presentata. L'autorizzazione può essere assoggettata a condizioni.

Gli Stati membri comunicano al depositario i dati relativi ai funzionari cui si applica la presente disposizione; il depositario ne informa gli altri Stati membri.

A richiesta, la sorveglianza è demandata ai funzionari dello Stato membro nel cui territorio è effettuata.

La richiesta di cui al primo comma deve essere rivolta ad un'autorità designata da ciascuno degli Stati membri e competente ad accordare o trasmettere l'autorizzazione richiesta.
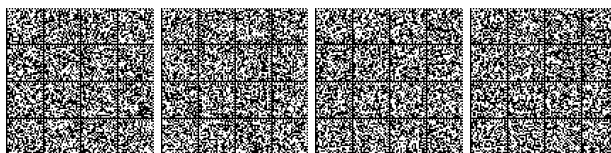
Gli Stati membri comunicano al depositario i dati relativi all'autorità designata a tal fine; il depositario ne informa gli altri Stati membri.

2. Qualora, per motivi di particolare urgenza, non sia possibile richiedere l'autorizzazione preventiva dell'altro Stato membro, i funzionari di sorveglianza sono autorizzati a proseguire oltre frontiera la sorveglianza di una persona della quale si possa seriamente ritenere che sia implicata in una delle violazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2, alle seguenti condizioni:

a) durante la sorveglianza, il passaggio della frontiera deve essere immediatamente notificato, all'atto dell'attraversamento della frontiera, all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio la sorveglianza deve proseguire;

b) è trasmessa senza indugio una richiesta a norma del paragrafo 1, con l'indicazione dei motivi che giustificano il passaggio della frontiera senza autorizzazione preventiva.

La sorveglianza cessa non appena lo Stato membro nel cui territorio essa avviene ne faccia richiesta, a seguito della notificazione di cui alla lettera a) ovvero della richiesta di cui alla lettera b), oppure se non è stata concessa l'autorizzazione entro cinque ore dal passaggio della frontiera.

3. La sorveglianza di cui ai paragrafi 1 e 2 è consentita solo alle seguenti condizioni generali:

a) i funzionari di sorveglianza devono conformarsi alle disposizioni del presente articolo e al diritto dello Stato membro nel cui territorio operano; essi devono seguire le istruzioni delle competenti autorità locali del suddetto Stato membro;

b) fatti salvi i casi previsti al paragrafo 2, durante la sorveglianza i funzionari sono muniti di un documento attestante che l'autorizzazione è stata accordata;

c) i funzionari di sorveglianza debbono essere in grado di provare in qualsiasi momento la loro qualifica ufficiale;

d) durante la sorveglianza i funzionari ad essa addetti possono essere muniti dell'arma di ordinanza, salvo (i) dichiarazione generale dello Stato membro richiesto secondo la quale non è mai ammesso il porto d'armi nel suo territorio o (ii) espressa decisione contraria dello Stato membro richiesto. Qualora sia permesso ai funzionari di un altro Stato membro di munirsi dell'arma di ordinanza, ne è vietato l'uso salvo in casi di legittima difesa;

e) è vietata l'irruzione nelle abitazioni e in luoghi non accessibili al pubblico;

f) i funzionari di sorveglianza non possono né fermare né arrestare la persona da sorvegliare;

g) ogni operazione è oggetto di rapporto alle autorità dello Stato membro nel cui territorio è stata effettuata; può essere richiesta la comparizione personale dei funzionari di sorveglianza;
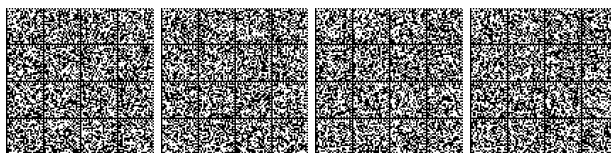
h) le autorità dello Stato membro da cui provengono i funzionari di sorveglianza coadiuvano, a richiesta delle autorità dello Stato membro in cui si è svolta la sorveglianza, nell'effettuazione delle indagini successive all'operazione cui hanno partecipato, compresi i procedimenti giudiziari.

4. Gli Stati membri possono estendere, a livello bilaterale, l'ambito d'applicazione del presente articolo e adottare disposizioni complementari in applicazione dello stesso.

5. All'atto del deposito degli strumenti di adozione della presente convenzione, uno Stato membro può dichiarare che si riserva di non applicare il presente articolo o parte dello stesso. Tale dichiarazione può essere revocata in qualsiasi momento.

ARTICOLO 22

Consegne controllate

1. Ciascuno Stato membro si impegna a garantire che su richiesta di un altro Stato membro possano essere effettuate consegne controllate nel suo territorio nel quadro di indagini penali relative a reati passibili di estradizione.

2. La decisione di far ricorso a consegne controllate è presa in ciascun caso specifico dalle autorità competenti dello Stato membro richiesto nel rispetto del diritto nazionale di tale Stato.
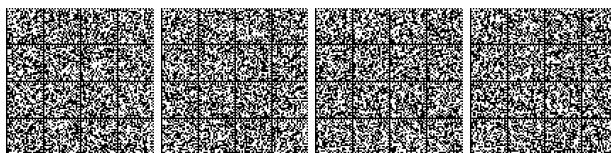
3. Le consegne sorvegliate sono effettuate secondo le procedure vigenti nello Stato membro richiesto. Le autorità competenti di tale Stato membro mantengono la direzione e il controllo dell'operazione.

L'autorità richiesta assume il controllo della consegna all'atto dell'attraversamento della frontiera o in un punto concordato, al fine di evitare qualsiasi interruzione del controllo. Essa assicura il controllo costante nel successivo percorso, in modo da potere, in qualsiasi momento, arrestare gli autori del reato e sequestrare le merci.

4. Con il consenso degli Stati membri interessati, è possibile intercettare ed autorizzare l'inoltro delle spedizioni di cui si è convenuto di controllare la consegna, sia senza interventi, sia previa sottrazione del loro contenuto iniziale o sostituzione totale o parziale con altri prodotti.

ARTICOLO 23

Operazioni di infiltrazione

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità richiesta può autorizzare funzionari dell'amministrazione doganale dello Stato membro richiedente o funzionari che agiscono per conto di tale amministrazione, che operano con un'identità fittizia (agenti infiltrati), ad operare nel suo territorio. L'autorità richiedente presenta la sua domanda soltanto qualora risulti estremamente difficile chiarire i fatti senza procedere a questo tipo di indagine. I funzionari in questione, nel quadro della loro missione, sono autorizzati soltanto a raccogliere informazioni e a stabilire contatti con persone sospette o con persone ad esse associate.

2. Le operazioni di infiltrazione nello Stato membro richiesto sono di durata limitata. La preparazione e la direzione delle operazioni avvengono in stretta cooperazione tra le autorità interessate dello Stato membro richiesto e di quello richiedente.

3. Le condizioni alle quali è autorizzata e si svolge l'operazione di infiltrazione sono stabilite dall'autorità richiesta secondo il proprio diritto interno. Se nel corso di un'operazione di infiltrazione si acquisiscono informazioni relative ad una violazione diversa da quella contemplata nella richiesta iniziale, le condizioni alle quali tali informazioni possono essere usate sono anch'esse stabilite dall'autorità richiesta secondo il proprio diritto interno.

4. L'autorità richiesta fornisce la necessaria assistenza sotto il profilo tecnico e dell'organico. Essa prende misure per proteggere i funzionari di cui al paragrafo 1 durante il loro intervento nello Stato membro richiesto.

5. Uno Stato membro, all'atto del deposito degli strumenti di adozione della presente convenzione, può dichiarare che si riserva di non applicare il presente articolo o parte di esso. Tale dichiarazione può essere revocata in qualsiasi momento.

ARTICOLO 24

Squadre investigative speciali comuni

1. Le autorità di più Stati membri possono costituire, di comune accordo, una squadra investigativa speciale comune con base in uno Stato membro, composta da funzionari specializzati nei settori interessati.

La squadra investigativa speciale comune è istituita con i seguenti scopi:

- svolgimento di indagini difficoltose, che comportano la mobilitazione di mezzi ingenti e miranti ad accertare violazioni precise, che esigono un'azione simultanea e concertata negli Stati membri partecipanti;

- coordinamento di azioni comuni miranti ad impedire e ad individuare particolari tipi di violazione e ad ottenere informazioni sulle persone interessate, il loro ambiente e i metodi da esse adottati.

2. Le squadre investigative speciali comuni operano alle seguenti condizioni generali:

a) sono istituite unicamente per un fine specifico e per un periodo limitato;

b) la direzione della squadra è affidata ad un funzionario dello Stato membro nel cui territorio la squadra speciale interviene;

c) i funzionari partecipanti devono attenersi al diritto dello Stato membro nel cui territorio la squadra interviene;

d) lo Stato membro nel cui territorio la squadra interviene crea i presupposti organizzativi necessari per consentirle di operare.

3. La partecipazione alla squadra non conferisce ai funzionari che ne fanno parte la facoltà di intervenire nel territorio di un altro Stato membro.
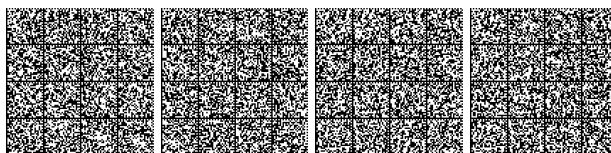
TITOLO V

PROTEZIONE DEI DATI

ARTICOLO 25

Protezione dei dati nell'ambito dello scambio di dati

1. All'atto dello scambio di informazioni, in ogni singolo caso le amministrazioni doganali tengono conto dei requisiti per la protezione dei dati di carattere personale. Esse rispettano le disposizioni pertinenti della convenzione del Consiglio d'Europa, del 28 gennaio 1981, sulla protezione delle persone rispetto al trattamento informatizzato di dati di carattere personale. Ai fini della protezione dei dati uno Stato membro può, a norma del paragrafo 2, imporre condizioni per il trattamento dei dati di carattere personale da parte di un altro Stato membro cui essi siano stati trasmessi.

2. Fatte salve le disposizioni della convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, qualora, in applicazione della presente convenzione, siano trasmessi dati di carattere personale, si applicano le seguenti disposizioni.

a) Il trattamento dei dati personali da parte dell'autorità ricevente è ammessa soltanto agli scopi di cui all'articolo 1, paragrafo 1. Tale autorità può trasmetterli, senza previo consenso dello Stato membro che li ha forniti, alle proprie amministrazioni doganali, alle autorità responsabili delle azioni penali e agli organi giurisdizionali ai fini del perseguimento e della repressione di violazioni a norma dell'articolo 4, paragrafo 3. In tutti gli altri casi di trasmissione è necessario il consenso dello Stato membro che ha fornito le informazioni.
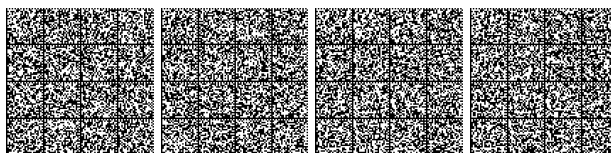
b) Nel trasmettere i dati, l'autorità dello Stato membro ne cura l'esattezza e il grado di aggiornamento. Qualora si riscontrasse che sono stati trasmessi dati inesatti o dati che non avrebbero dovuto essere comunicati ovvero che dati legittimamente trasmessi devono essere, in un secondo tempo, cancellati a norma della legge dello Stato membro che li ha comunicati, l'autorità ricevente ne è informata senza indugio. Essa è tenuta a rettificare detti dati o a cancellarli. L'autorità ricevente, se ha motivo di ritenere che i dati comunicati siano inesatti o da cancellare, ne informa lo Stato membro che li ha comunicati.

c) Se i dati comunicati devono essere cancellati o rettificati, a norma della legge dello Stato membro che li ha comunicati, l'interessato deve disporre di un effettivo diritto di rettifica.

d) Le autorità interessate provvedono a registrare la trasmissione e la ricezione dei dati scambiati.

e) Se richiesto, le autorità che trasmettono e che ricevono i dati devono fornire all'interessato informazioni in relazione ai suoi dati personali trasmessi nonché all'utilizzazione prevista. L'obbligo di fornire informazioni non sussiste qualora si consideri che il pubblico interesse a non fornire informazioni prevalga su quello dell'interessato a riceverle. Inoltre, il diritto dell'interessato a ricevere informazioni in merito ai suoi dati personali trasmessi è disciplinato dalle leggi, dai regolamenti e dalle procedure nazionali dello Stato membro nel cui territorio avviene la richiesta di informazioni. Prima della decisione relativa alla comunicazione di informazioni, l'autorità che trasmette i dati deve avere la possibilità di prendere posizione.
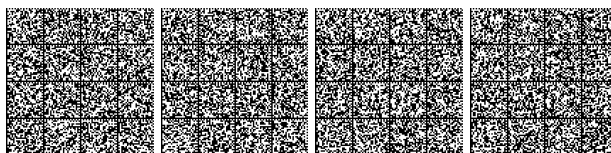
f) Gli Stati membri, secondo le leggi, i regolamenti e le procedure nazionali, sono responsabili dei danni causati a una persona in seguito al trattamento di dati trasmessi nello Stato membro interessato. Essi sono altresì responsabili qualora il danno sia stato causato da una trasmissione di dati inesatti ovvero da una trasmissione, da parte dell'autorità che l'ha effettuata, in violazione della convenzione.

g) I dati trasmessi sono conservati soltanto per il periodo necessario agli scopi della loro comunicazione. Lo Stato membro interessato valuta a tempo debito l'esigenza di conservare i dati.

h) In ogni caso ai dati è accordata almeno la protezione che lo Stato membro ricevente accorda a dati analoghi.

i) Ciascuno Stato membro prende le adeguate misure volte a garantire il rispetto del presente articolo mediante controlli efficaci. Ciascuno Stato membro può trasferire tali compiti di controllo alle autorità nazionali di vigilanza indicate all'articolo 17 della convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale.

3. Ai fini del presente articolo, l'espressione "trattamento dei dati di carattere personale" va intesa in base alla definizione all'articolo 2, lettera b) della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. [1]

---

(1) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
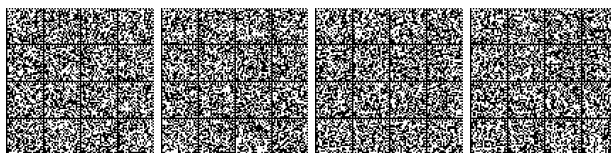
TITOLO VI

INTERPRETAZIONE DELLA CONVENZIONE

ARTICOLO 26

Corte di giustizia

1. La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a statuire su ogni controversia tra Stati membri concernente l'interpretazione o l'applicazione della presente convenzione ogniqualvolta detta controversia non possa essere risolta dal Consiglio entro sei mesi dalla data nella quale esso è stato adito da uno dei suoi membri.

2. La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra Stati membri e Commissione relativa all'interpretazione o applicazione della presente convenzione che non abbia potuto essere risolta mediante negoziato. Tale controversia può essere sottoposta alla Corte di giustizia dopo sei mesi dalla data alla quale una parte ne ha notificato l'esistenza all'altra parte.

3. La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente, alle condizioni definite dai paragrafi da 4 a 8, a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione della presente convenzione.
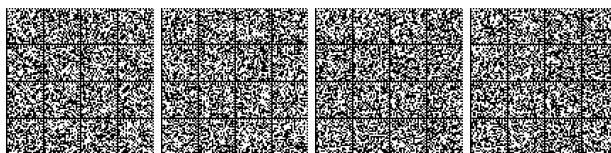
4. Con una dichiarazione effettuata all'atto della firma della presente convenzione o, successivamente, in qualsiasi momento, ogni Stato membro può accettare che la Corte di giustizia delle Comunità europee sia competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione della presente convenzione, alle condizioni definite al paragrafo 5, lettera a) o lettera b).

5. Lo Stato membro che effettui una dichiarazione a norma del paragrafo 4 precisa che:

a) ogni giurisdizione di tale Stato avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno può chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi in via pregiudiziale su una questione sollevata in un giudizio pendente dinanzi a tale giurisdizione e concernente l'interpretazione della presente convenzione, se detta giurisdizione reputi necessaria una decisione su tale punto per emanare la sua sentenza, o

b) ogni giurisdizione di tale Stato può chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi in via pregiudiziale su una questione sollevata in un giudizio pendente dinanzi a tale giurisdizione e concernente l'interpretazione della presente convenzione, se detta giurisdizione reputi necessaria una decisione su tale punto per emanare la sua sentenza.

6. Si applicano il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee e il regolamento di procedura della Corte di giustizia.

7. Ogni Stato membro, che abbia o meno fatto una dichiarazione a norma del paragrafo 4, ha la facoltà di presentare alla Corte di giustizia delle Comunità europee memorie o osservazioni scritte nei procedimenti di cui al paragrafo 5.
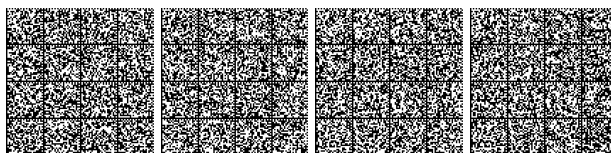
8. La Corte di giustizia non è competente a riesaminare la validità o la proporzionalità di operazioni effettuate dagli organi competenti per l'applicazione della legge nell'ambito della presente convenzione o l'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.

TITOLO VII

ATTUAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 27

Riservatezza

Le amministrazioni doganali tengono conto, nei singoli casi di scambio di informazioni, delle esigenze del segreto istruttorio. A tal fine, uno Stato membro può imporre condizioni sull'utilizzo delle informazioni da parte di un altro Stato membro al quale dette informazioni possono essere trasmesse.
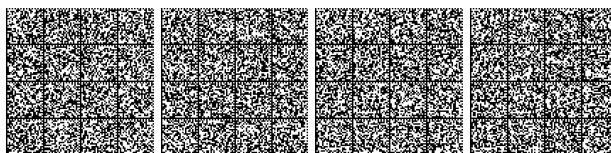
ARTICOLO 28

Eccezioni all'obbligo di prestare assistenza

1. La presente convenzione non obbliga le autorità degli Stati membri alla mutua assistenza quando questa potrebbe arrecare danno all'ordine pubblico o ledere altri interessi essenziali dello Stato membro in questione, soprattutto nel settore della protezione dei dati, o quando la portata dell'azione richiesta, in particolare nel quadro delle forme di cooperazione particolari di cui al titolo IV, sia manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità della presunta violazione. In tali casi l'assistenza può essere rifiutata completamente o parzialmente, o può essere subordinata al rispetto di determinate condizioni.

2. Ogni rifiuto di prestare assistenza deve essere motivato.

ARTICOLO 29

Spese

1. Gli Stati membri rinunciano di norma a tutte le richieste di rimborso per gli oneri sostenuti nell'applicazione della presente convenzione, ad eccezione delle spese per emolumenti corrisposti ad esperti.
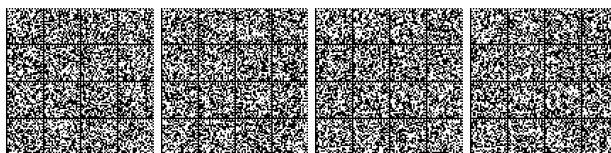
2. Se l'esecuzione di una richiesta comporta spese di entità sostanziale o straordinaria, le amministrazioni doganali interessate si consultano per definire termini e condizioni in base ai quali dar corso alla richiesta stessa, nonché per definire in che modo vanno sostenuti i costi.

ARTICOLO 30

Riserve

1. Fatte salve le riserve di cui all'articolo 20, paragrafo 8, all'articolo 21, paragrafo 5 e all'articolo 23, paragrafo 5, la presente convenzione non è oggetto di alcuna riserva.

2. Gli Stati membri che hanno già concluso accordi tra loro su materie disciplinate dal titolo IV della presente convenzione possono fare riserve in forza del paragrafo 1 unicamente se queste non incidono sui loro obblighi risultanti da detti accordi.

3. Di conseguenza, la presente convenzione non pregiudica, nel quadro delle relazioni tra Stati membri vincolati a tali disposizioni, gli obblighi derivanti dalla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, del 19 giugno 1990, che prevedono una cooperazione rafforzata.

ARTICOLO 31

Applicazione territoriale

1. La presente convenzione si applica ai territori degli Stati membri di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1), nel testo riveduto dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (2) e del regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996 (3), compresi, per la Repubblica federale di Germania, l'isola di Helgoland, il territorio di Büsingen (nel quadro e a norma del trattato del 23 novembre 1994 tra la Repubblica federale di Germania e la Confederazione svizzera sull'inclusione di Büsingen am Hochrhein nel territorio doganale della Confederazione svizzera o nella versione attuale) e, per la Repubblica italiana, i comuni di Livigno e Campione d'Italia, nonché alle acque territoriali, alle acque marittime interne e allo spazio aereo appartenenti ai territori degli Stati membri.

2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo la procedura prevista al titolo VI del trattato sull'Unione europea, può adeguare il paragrafo 1 a qualsiasi modifica delle disposizioni di diritto comunitario in esso contemplate.

---

(1) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 2
(2) GU L 1 del 1°.1.1995, pag. 181.
(3) GU L 17 del 21.1.1997, pag. 2.
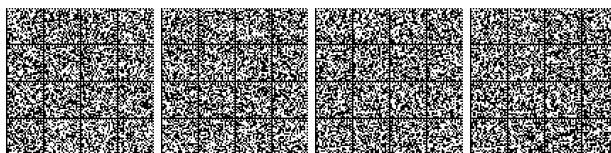
ARTICOLO 32

Entrata in vigore

1. La presente convenzione è soggetta all'adozione da parte degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali.

2. Gli Stati membri notificano al depositario il completamento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione della presente convenzione.

3. La presente convenzione entra in vigore novanta giorni dopo la notifica di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato, membro dell'Unione europea al momento dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce la presente convenzione, che procede per ultimo a questa formalità.

4. Sino all'entrata in vigore della presente convenzione, ciascuno Stato membro può dichiarare, nel momento in cui procede alla notifica di cui al paragrafo 2 o in qualsiasi altro momento successivo, che la presente convenzione, ad eccezione dell'articolo 26, si applica, per quanto lo concerne, nelle sue relazioni con gli Stati membri che hanno fatto la stessa dichiarazione. Queste dichiarazioni hanno efficacia novanta giorni dopo la data del loro deposito.

5. La presente convenzione si applica soltanto alle domande presentate successivamente alla data della sua entrata in vigore o alla data della sua messa in applicazione nelle relazioni tra lo Stato membro richiesto e lo Stato membro richiedente.

6. Alla data di entrata in vigore della presente convenzione, è abrogata la convenzione tra gli Stati membri per la mutua assistenza tra le rispettive amministrazioni doganali del 7 settembre 1967.
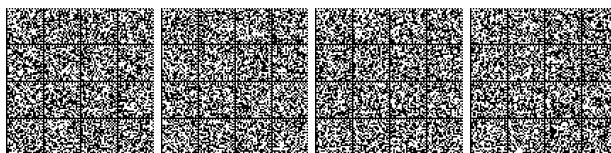
ARTICOLO 33

Adesione

1. La presente convenzione è aperta all'adesione di ogni Stato che diventa Stato membro dell'Unione europea.

2. Fa fede il testo della convenzione nella lingua dello Stato membro aderente, elaborato dal Consiglio dell'Unione europea.

3. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario.

4. La presente convenzione entra in vigore per qualsiasi Stato aderente novanta giorni dopo il deposito del suo strumento di adesione, o alla data di entrata in vigore della convenzione se essa non è ancora entrata in vigore alla scadenza di detto periodo di novanta giorni.

5. Qualora la presente convenzione non sia ancora entrata in vigore all'atto del deposito dello strumento di adesione, l'articolo 31, paragrafo 4 si applica agli Stati membri aderenti.
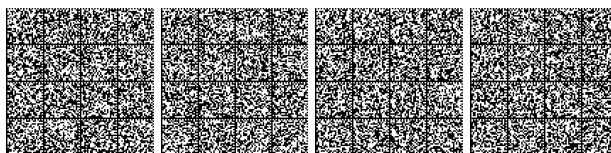
ARTICOLO 34

Emendamenti

1. Ciascuno Stato membro, in quanto Alta Parte contraente, può proporre emendamenti alla presente convenzione. Le proposte di emendamento sono trasmesse al depositario che le trasmette, a sua volta, al Consiglio e alla Commissione.

2. Fatto salvo l'articolo 31, paragrafo 2, gli emendamenti alla convenzione sono adottate dal Consiglio che ne raccomanda l'adozione da parte degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali.

3. Gli emendamenti adottati in base al paragrafo 2 entrano in vigore a norma dell'articolo 31, paragrafo 3.

ARTICOLO 35

Depositario

1. Il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario della presente convenzione.
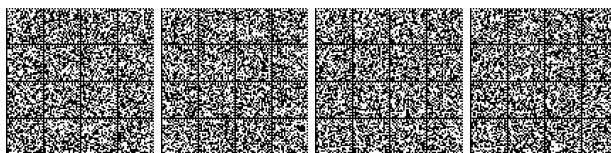
2. Il depositario pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee lo stato delle adozioni e delle adesioni, l'applicazione, le dichiarazioni e le riserve nonché qualsiasi altra comunicazione relativa alla presente convenzione.

FATTO a Bruxelles, addi' diciotto dicembre millenovecentonovantasette, in un unico esemplare, in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede, e depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

ALLEGATO

DICHIARAZIONI DA ALLEGARE ALLA CONVENZIONE E DA PUBBLICARE NELLA GAZZETTA UFFICIALE

1. Articolo 1, paragrafo 1 e articolo 28

Con riferimento alle eccezioni all'obbligo di prestare assistenza di cui all'articolo 28 della convenzione, l'Italia dichiara che la esecuzione delle richieste di mutua assistenza, basate sulla convenzione, concernenti violazioni che secondo il diritto italiano non costituiscono violazioni a disposizioni doganali nazionali o comunitarie, può, - per ragioni attinenti alla ripartizione delle competenze tra autorità nazionali nella prevenzione e nel perseguimento di reati - arrecare danno all'ordine pubblico o ad altri interessi nazionali essenziali.

2. Articolo 1, paragrafo 2 e articolo 3, paragrafo 2

La Danimarca e la Finlandia dichiarano di dare ai termini "autorità giudiziarie" o "autorità giudiziaria" di cui all'articolo 1, paragrafo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2 della convenzione la stessa interpretazione che figura nelle loro dichiarazioni fatte a norma dell'articolo 24 della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959.
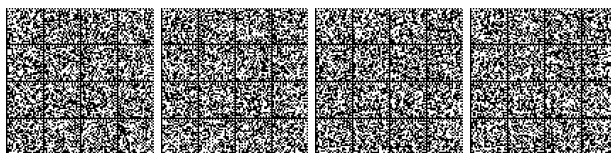
3. Articolo 4, paragrafo 3, secondo trattino

La Danimarca dichiara che, per quanto la riguarda, l'articolo 4, paragrafo 3, secondo trattino si applica unicamente alle azioni mediante le quali una persona partecipa a uno o più degli atti di violazione di cui trattasi commessi da un gruppo di persone con un obiettivo comune, incluse le situazioni in cui la persona interessata non partecipa attivamente agli atti di violazione in questione; tale partecipazione deve essere basata sulla conoscenza dello scopo e dell'attività criminale generale del gruppo o sulla conoscenzà dell'intenzione del gruppo di commettere le violazioni in questione.

4. Articolo 4, paragrafo 3, terzo trattino

La Danimarca dichiara che l'articolo 4, paragrafo 3, terzo trattino si applica unicamente alle violazioni di base nei cui confronti la ricettazione sia in ogni momento punibile a norma del diritto danese, compresi l'articolo 191a del codice penale danese relativo alla ricettazione di stupefacenti e l'articolo 284 del codice penale relativo alla ricettazione in collegamento con il traffico illecito di natura particolarmente grave.

5. Articolo 6, paragrafo 4

La Danimarca, la Finlandia e la Svezia dichiarano che i funzionari di collegamento di cui all'articolo 6, paragrafo 4 possono rappresentare anche gli interessi della Norvegia e dell'Islanda e viceversa. Dal 1982 i cinque paesi nordici hanno tra loro un accordo secondo cui i funzionari di collegamento distaccati di uno dei paesi in questione rappresentano anche gli altri paesi nordici. L'accordo è stato concluso allo scopo di rafforzare la lotta contro il traffico di droga limitando l'onere finanziario dei singoli paesi con il distacco di funzionari di collegamento. La Danimarca, la Finlandia e la Svezia attribuiscono molta importanza al perdurare di un accordo che funziona bene.
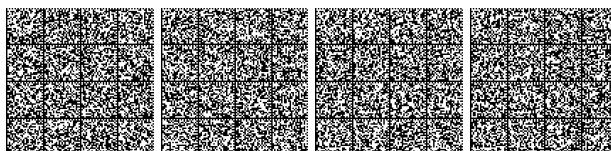
6. Articolo 20, paragrafo 8

La Danimarca dichiara di accettare le disposizioni dell'articolo 20, alle seguenti condizioni: L'inseguimento transfrontaliero, effettuato dalle autorità doganali di un altro Stato membro in mare o per via aerea, può continuare in territorio danese, compresi le acque territoriali danesi e lo spazio aereo al di sopra del territorio e delle acque territoriali della Danimarca, solo se le autorità danesi competenti ne sono state preavvisate.

7. Articolo 21, paragrafo 5

La Danimarca dichiara di accettare le disposizioni dell'articolo 21, alle seguenti condizioni: Le operazioni di sorveglianza transfrontaliera possono essere effettuate senza previa autorizzazione, a norma dell'articolo 21, paragrafi 2 e 3, solo se vi sono serie ragioni per ritenere che le persone sorvegliate siano implicate in una violazione di cui all'articolo 19, paragrafo 2 che possa dar luogo a estradizione.

8. Articolo 25, paragrafo 2, lettera i)

Gli Stati membri si impegnano a informarsi reciprocamente, nell'ambito del Consiglio, delle misure adottate per assolvere gli impegni di cui alla lettera i).
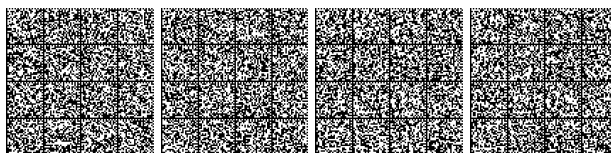
9. Dichiarazione presentata a norma dell'articolo 26 paragrafo 4

All'atto della firma della presente convenzione hanno dichiarato di accettare la competenza della Corte di giustizia, secondo le procedure di cui all'articolo 26, paragrafo 5:

Irlanda secondo le procedure di cui all'articolo 26, paragrafo 5, lettera a);
la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria secondo le procedure di cui all'articolo 26, paragrafo 5, lettera b).
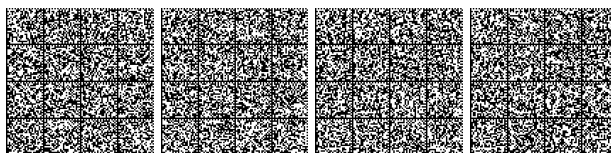
DICHIARAZIONE

La Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria, si riservano il diritto di prevedere nel loro diritto nazionale che, nel caso in cui una questione concernente l'interpretazione della convenzione relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra le amministrazioni doganali sia sollevata in un giudizio pendente dinanzi ad un organo giurisdizionale nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale organo giurisdizionale dovrà adire la Corte di giustizia.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1074):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini), dal Ministro dell'economia e delle finanze (Tremonti) e dal Ministro della giustizia (Alfano) il 2 ottobre 2008.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 21 ottobre 2008, con pareri delle commissioni 1ª - 2ª - 5ª - 6ª e 14ª.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 28 ottobre 2008 e il 12 novembre 2008.

Esaminato ed approvato il 19 novembre 2008.

Camera dei deputati (atto n. 1927):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 20 novembre 2008 con pareri delle commissioni I - II - V - VI e XIV.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 25 novembre 2008 e l'11 dicembre 2008.

Esaminato in aula ed approvato il 19 dicembre 2008.

09G0005
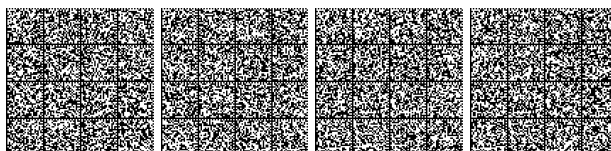
LEGGE 30 dicembre 2008, n. **218**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan dall'altra, con allegati e Protocollo, fatto a Lussemburgo l'11 ottobre 2004.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan dall'altra, con allegati e Protocollo, fatto a Lussemburgo l'11 ottobre 2004.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 100 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 12.500 annui a decorrere dall'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero degli affari esteri per gli anni 2008 e 2009 ed al Ministero della solidarietà sociale a decorrere dall'anno 2010.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO
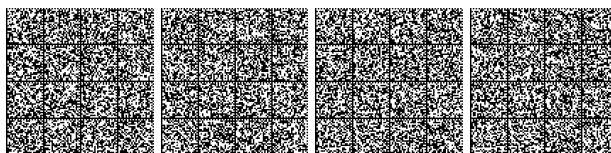
ACCORDO DI PARTENARIATO E DI COOPERAZIONE CHE ISTITUISCE UN PARTENARIATO TRA LE COMUNITÀ EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI TAGIKISTAN, DALL'ALTRA

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA D'ESTONIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,
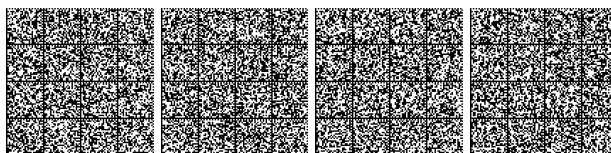
LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in prosieguo denominati "Stati membri", e

LA COMUNITÀ EUROPEA, LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,
in prosieguo denominate "la Comunità",

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI TAGIKISTAN,

dall'altra,

CONSIDERATI i legami esistenti tra la Comunità, gli Stati membri e la Repubblica di Tagikistan e l'importanza dei loro valori comuni,

RICONOSCENDO che la Comunità e la Repubblica di Tagikistan desiderano consolidare detti legami e avviare attività di partenariato e di cooperazione al fine di approfondire e ampliare le relazioni instaurate in passato, in particolare dall'accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica firmato il 18 dicembre 1989 tra la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, dall'altra,

VISTO l'impegno della Comunità, degli Stati membri e della Repubblica di Tagikistan a rafforzare le libertà politiche ed economiche che costituiscono il vero fondamento del partenariato,

RICONOSCENDO in tale contesto che, sostenendo l'indipendenza, la sovranità e l'integrità territoriale della Repubblica di Tagikistan, si contribuirà a salvaguardare pace e stabilità nell'Asia centrale,

VISTO l'impegno delle Parti a promuovere la pace e la sicurezza a livello internazionale nonché la composizione pacifica delle vertenze, e a collaborare a tal fine nell'ambito delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE),

CONSIDERATO il deciso impegno della Comunità, degli Stati membri e della Repubblica di Tagikistan per la piena applicazione di tutti i principi e disposizioni contenuti nell'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa (CSCE), nei documenti conclusivi delle riunioni successive di Madrid e di Vienna, nel documento della conferenza CSCE di Bonn sulla cooperazione economica, nella Carta di Parigi per una nuova Europa, nel documento CSCE di Helsinki del 1992 intitolato "Le sfide del cambiamento" e in altri documenti basilari dell'OSCE,

PERSUASI della capitale importanza dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti dell'uomo, in particolare quelli delle persone appartenenti a minoranze, dell'instaurazione di un sistema pluripartitico con elezioni libere e democratiche e di una liberalizzazione economica volta a creare un'economia di mercato,

RITENENDO che la piena applicazione del presente accordo di partenariato e di cooperazione dipenderà – contribuendovi - dal proseguimento e dall'attuazione delle riforme politiche, economiche e giuridiche nella Repubblica di Tagikistan, nonché dall'introduzione dei fattori necessari per la cooperazione, in particolare sulla base delle conclusioni della Conferenza CSCE di Bonn,

DESIDEROSI di incoraggiare il proseguimento del processo di riconciliazione interna avviato nella Repubblica di Tagikistan in seguito agli accordi di pace di Mosca,
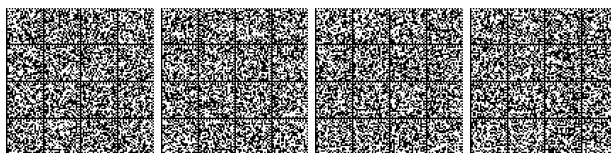
DESIDEROSI di promuovere il processo di cooperazione regionale con i paesi limitrofi nei settori contemplati dal presente accordo per favorire la prosperità e la stabilità nella regione,

DESIDEROSI di avviare e approfondire un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse,

RICONOSCENDO E APPOGGIANDO il desiderio della Repubblica di Tagikistan di avviare una stretta cooperazione con le istituzioni europee,

VISTA la necessità di promuovere gli investimenti nella Repubblica di Tagikistan, anche nel settore energetico e della gestione delle risorse idriche, ribadendo l'adesione della Comunità, dei suoi Stati membri e della Repubblica di Tagikistan alla Carta europea dell'energia e il loro impegno per la piena applicazione del relativo trattato e del protocollo sull'efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati,

TENENDO CONTO della disponibilità della Comunità a garantire, secondo le necessità, cooperazione socioeconomica e assistenza tecnica, anche per combattere la povertà,

TENENDO PRESENTE che l'accordo può favorire il graduale ravvicinamento tra la Repubblica di Tagikistan e una più vasta zona di cooperazione in Europa e nelle regioni limitrofe, nonché la sua progressiva integrazione nel sistema internazionale aperto degli scambi,
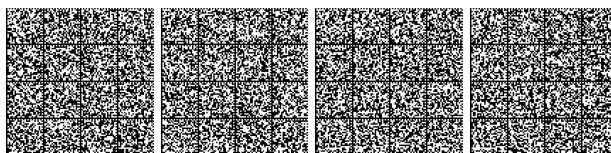
CONSIDERATI l'impegno delle Parti a liberalizzare gli scambi conformemente alle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e l'intenzione della Repubblica di Tagikistan di aderire all'OMC, accolta favorevolmente dalla Comunità,

CONSAPEVOLI della necessità di migliorare le condizioni per le attività commerciali e gli investimenti, nonché quelle riguardanti lo stabilimento di società, la manodopera, la prestazione di servizi e i movimenti di capitali,

PERSUASI che il presente accordo creerà un nuovo clima per le relazioni economiche tra le Parti e, in particolare, per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, indispensabili alla ristrutturazione economica e alla modernizzazione tecnologica,

DESIDEROSI di avviare una stretta cooperazione in materia di tutela dell'ambiente, tenendo conto dell'interdipendenza esistente tra le Parti in questo settore,

RICONOSCENDO che la cooperazione per la prevenzione e il controllo dell'immigrazione illegale, della criminalità internazionale organizzata e del traffico di stupefacenti, nonché la lotta al terrorismo costituiscono obiettivi prioritari del presente accordo,

DESIDEROSI di avviare una cooperazione in campo culturale e nel settore dell'istruzione e di migliorare gli scambi di informazioni,

HANNO DECISO QUANTO SEGUE:
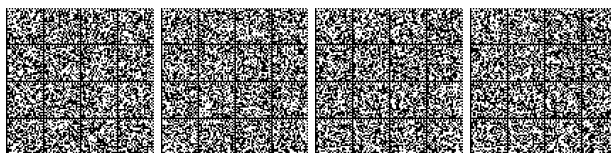
ARTICOLO 1

È istituito un partenariato tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan, dall'altra. Gli obiettivi del partenariato sono:

- sostenere l'indipendenza e la sovranità della Repubblica di Tagikistan,

- sostenere le iniziative avviate dalla Repubblica di Tagikistan per consolidare la democrazia, sviluppare l'economia e le infrastrutture sociali e portare a termine il passaggio all'economia di mercato,

- fornire un contesto appropriato al dialogo politico tra le Parti per consentire lo sviluppo di strette relazioni politiche,

- promuovere il commercio e gli investimenti, in particolare nei settori energetico e idrico, e relazioni economiche armoniose tra le Parti per favorire uno sviluppo economico sostenibile,

- gettare le basi per una cooperazione legislativa, economica, sociale, finanziaria, scientifico civile, tecnologica e culturale.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 2

Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali sanciti, in particolare, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Carta delle Nazioni Unite, dall'Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, è alla base delle politiche interna ed estera delle Parti e costituisce un elemento fondamentale del presente accordo.

ARTICOLO 3

Le Parti ritengono fondamentale, per le loro future prosperità e stabilità, che i nuovi Stati indipendenti sorti dopo lo scioglimento dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (in prosieguo denominati "Stati indipendenti") mantengano e sviluppino la cooperazione tra di essi conformemente ai principi dell'Atto finale di Helsinki e al diritto internazionale, in uno spirito di buon vicinato, e che moltiplichino gli sforzi per promuovere questo processo.
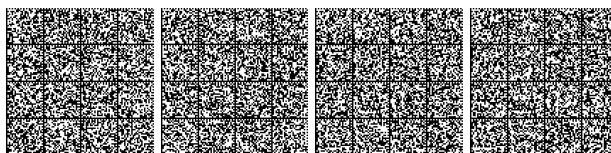
TITOLO II

DIALOGO POLITICO

ARTICOLO 4

Le Parti avviano un regolare e costante dialogo politico, che intendono sviluppare e intensificare per accompagnare e consolidare il ravvicinamento tra la Comunità e la Repubblica di Tagikistan, sostenere i mutamenti politici e socioeconomici in corso nel paese e contribuire ad instaurare nuove forme di cooperazione. Detto dialogo politico:

- rafforzerà i vincoli della Repubblica di Tagikistan con la Comunità e i suoi Stati membri, e quindi con l'intera comunità degli Stati democratici. La convergenza economica raggiunta grazie al presente accordo consentirà di intensificare le relazioni politiche;

- condurrà ad una progressiva convergenza delle posizioni sulle questioni internazionali di reciproco interesse, aumentando così la sicurezza e la stabilità nella regione;

- impegnerà le Parti a collaborare nelle materie attinenti al rispetto dei principi democratici, al rispetto, alla tutela e alla promozione dei diritti dell'uomo, compresi quelli delle persone appartenenti a minoranze, nonché a consultarsi, all'occorrenza, sulle relative questioni.
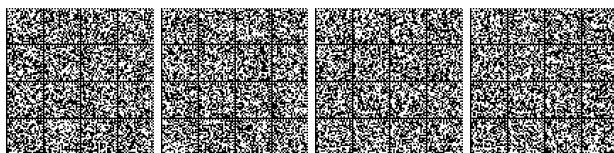
Le Parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, statali o non, costituisca una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza internazionali. Esse convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione, nonché degli altri loro obblighi internazionali in materia. Le Parti convengono che questa disposizione costituisce un elemento fondamentale del presente accordo e figurerà nel dialogo politico inteso ad accompagnare e consolidare tali elementi.

Le Parti convengono inoltre di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori mediante:

- l'adozione di misure per la firma o la ratifica di tutti gli altri dispositivi internazionali pertinenti o per l'adesione a questi, a seconda dei casi, nonché per la loro piena attuazione;

- la creazione di un sistema efficace di controlli nazionali all'esportazione, riguardante tanto l'esportazione quanto il transito dei beni legati alle armi di distruzione di massa, compreso un controllo dell'impiego finale esercitato sulle tecnologie a duplice uso nel quadro delle armi di distruzione di massa, che preveda sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione. Il dialogo può svolgersi a livello regionale.

ARTICOLO 5

A livello ministeriale, il dialogo politico si svolgerà nell'ambito del consiglio di cooperazione istituito a norma dell'articolo 77 o, previo mutuo accordo, in altre occasioni.
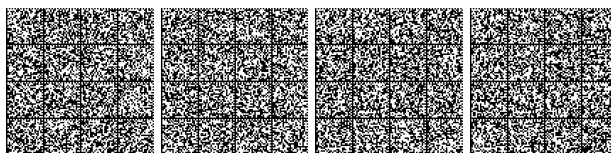
ARTICOLO 6

Le Parti creeranno altre procedure e altri meccanismi per il dialogo politico, in particolare nelle forme seguenti:

- organizzando incontri regolari a livello di alti funzionari che rappresentano la Comunità e gli Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan, dall'altra;

- avvalendosi pienamente di canali diplomatici fra le Parti, compresi gli opportuni contatti sia bilaterali che multilaterali, quali le riunioni delle Nazioni Unite, dell'OSCE, ecc.;

- utilizzando qualsiasi altro mezzo, compresa la possibilità di riunioni tra esperti, che possa contribuire a consolidare e a sviluppare tale dialogo.

TITOLO III

SCAMBI DI MERCI

ARTICOLO 7

1. Le Parti si concedono reciprocamente il trattamento della nazione più favorita in tutti settori, per quanto riguarda:

- i dazi doganali e gli oneri applicati alle importazioni e alle esportazioni, comprese le modalità di riscossione;
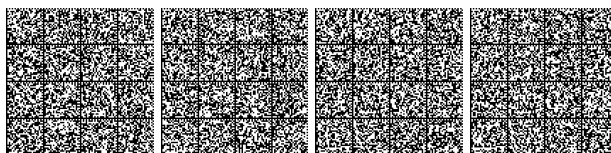
- le disposizioni in materia di sdoganamento, transito, depositi e trasbordo;

- le imposte e tutti gli altri oneri interni applicati, direttamente o indirettamente, alle merci importate;

- i metodi di pagamento e i relativi trasferimenti;

- le norme riguardanti la vendita, l'acquisto, il trasporto, la distribuzione e l'uso delle merci sul mercato nazionale.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano:

a) ai vantaggi concessi al fine di creare un'unione doganale o una zona di libero scambio oppure in seguito alla creazione di detta unione o di detta zona;

b) ai vantaggi concessi a paesi particolari conformemente alle norme dell'OMC e ad altre intese internazionali a favore dei paesi in via di sviluppo;

c) ai vantaggi concessi ai paesi limitrofi per agevolare il traffico frontaliero.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano, per un periodo transitorio che scadrà cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, ai vantaggi definiti nell'allegato I concessi dalla Repubblica di Tagikistan agli altri Stati indipendenti dell'ex URSS.
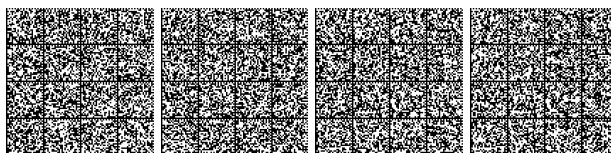
ARTICOLO 8

1. Le Parti convengono che il principio del libero transito delle merci è fondamentale per conseguire gli obiettivi del presente accordo.

A tale riguardo, ciascuna delle Parti consente il transito senza restrizioni attraverso il suo territorio per le merci originarie del territorio doganale o destinate al territorio doganale dell'altra Parte.

2. Si applicano fra le Parti le norme di cui all'articolo V, paragrafi 2, 3, 4 e 5 del GATT 1994.

3. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate tutte le norme speciali concordate tra le Parti relative a settori particolari quali i trasporti o a determinati prodotti.

ARTICOLO 9

Fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali sull'ammissione temporanea delle merci cui hanno aderito entrambe le Parti, ciascuna Parte concede all'altra l'esenzione dagli oneri all'importazione e dai dazi sulle merci in ammissione temporanea, nei casi e secondo le procedure previsti da qualsiasi altra convenzione internazionale in materia cui abbia aderito, secondo la propria legislazione. Si terrà conto delle condizioni alle quali le Parti hanno accettato gli obblighi derivanti da tale convenzione.
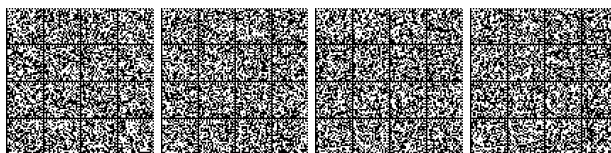
ARTICOLO 10

1. Le merci originarie della Repubblica di Tagikistan sono importate nella Comunità in esenzione da restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente, fatte salve le disposizioni degli articoli 12, 15 e 16 del presente accordo.

2. Le merci originarie della Comunità sono importate nel Tagikistan in esenzione da tutte le restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente, fatte salve le disposizioni degli articoli 12, 15 e 16 del presente accordo.

ARTICOLO 11

Le merci vengono commercializzate tra le Parti ai prezzi di mercato.

ARTICOLO 12

1. Se un prodotto è importato nel territorio di una delle Parti in quantitativi talmente grandi o in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare pregiudizio ai produttori nazionali di prodotti simili o direttamente concorrenti, la Comunità o la Repubblica di Tagikistan, a seconda dei casi, possono prendere le misure opportune attenendosi alle seguenti procedure e condizioni.
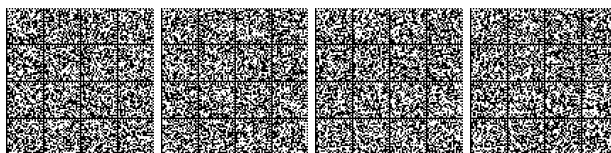
2. Prima di adottare qualsiasi provvedimento, ovvero immediatamente dopo nei casi in cui si applica il paragrafo 4, la Comunità o la Repubblica di Tagikistan, a seconda dei casi, fornisce al consiglio di cooperazione, a norma del Titolo XI, tutte le informazioni utili al fine di trovare una soluzione accettabile per le Parti.

3. Ove, in esito alle consultazioni, le Parti non dovessero raggiungere, entro 30 giorni dalla data in cui è stato adito il consiglio di cooperazione, un accordo sulle misure necessarie per porre rimedio alla situazione, la Parte che ha chiesto le consultazioni può limitare le importazioni dei prodotti interessati nella misura e per il periodo necessari onde evitare il pregiudizio o porvi rimedio, oppure prendere altre misure appropriate.

4. In circostanze critiche, quando il ritardo provocherebbe danni difficilmente riparabili, le Parti possono adottare le misure del caso prima delle consultazioni, a condizione che queste ultime siano proposte subito dopo l'adozione delle succitate misure.

5. Nello scegliere le misure previste dal presente articolo, le Parti privilegiano quelle meno pregiudizievoli per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo.

6. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica né compromette minimamente l'adozione, ad opera di una delle Parti, di misure antidumping o compensative a norma dell'articolo VI del GATT 1994, dell'accordo sull'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994, dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative o della relativa legislazione interna.
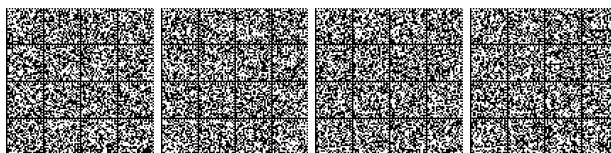
ARTICOLO 13

Le Parti si impegnano ad adeguare le disposizioni del presente accordo relative agli scambi di merci tra di esse in funzione delle circostanze, in particolare la futura adesione della Repubblica di Tagikistan all'OMC. Il consiglio di cooperazione può formulare raccomandazioni alle Parti su questi adeguamenti; se le accettano, le Parti possono procedere a detti adeguamenti mediante un accordo concluso secondo le rispettive procedure.

ARTICOLO 14

Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni sulle importazioni, sulle esportazioni o sul transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, dalla tutela della vita e della salute delle persone, degli animali o delle piante, dalla tutela delle risorse naturali, dalla protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, dalla tutela della proprietà intellettuale, industriale o commerciale oppure da norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia, tali divieti e restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.
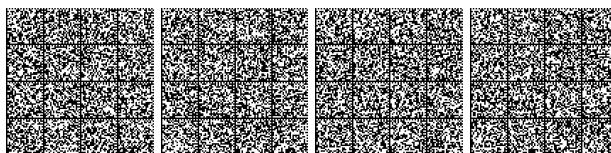
ARTICOLO 15

Gli scambi di prodotti tessili che rientrano nei capitoli 50-63 della nomenclatura combinata sono disciplinati da un accordo bilaterale distinto. Alla scadenza di quest'ultimo, i prodotti tessili vengono integrati nel presente accordo.

ARTICOLO 16

Agli scambi di materiali nucleari si applicheranno le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica. All'occorrenza, a tali scambi si applicheranno le disposizioni di un accordo specifico che verrà concluso tra la Comunità europea dell'energia atomica e la Repubblica di Tagikistan.
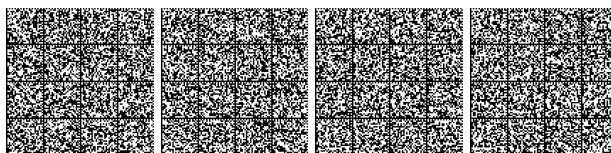
TITOLO IV

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ COMMERCIALI E GLI INVESTIMENTI

CAPITOLO I

CONDIZIONI DI LAVORO

ARTICOLO 17

1. Conformemente alle leggi, condizioni e procedure applicabili in ciascuno Stato membro, la Comunità e gli Stati membri si adoperano per evitare che i cittadini della Repubblica di Tagikistan legalmente residenti e impiegati sul territorio di uno Stato membro siano oggetto, rispetto ai cittadini di questo, di discriminazioni basate sulla nazionalità per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento.

2. Conformemente alle leggi, condizioni e procedure applicabili nel Tagikistan, tale paese si adopera per evitare che i cittadini di uno Stato membro legalmente residenti e impiegati sul suo territorio siano oggetto, rispetto ai suoi cittadini, di discriminazioni basate sulla nazionalità per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento.
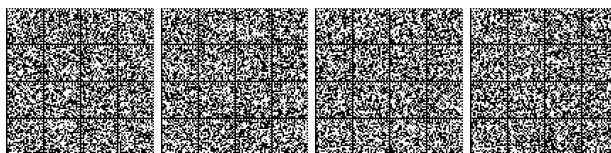
ARTICOLO 18

Il consiglio di cooperazione esamina in che modo sia possibile migliorare le condizioni di lavoro per gli uomini d'affari in base agli impegni internazionali delle Parti, compresi quelli che figurano nel documento della conferenza CSCE di Bonn.

ARTICOLO 19

Il consiglio di cooperazione formula raccomandazioni per l'applicazione degli articoli 17 e 18.

CAPITOLO II

CONDIZIONI PER LO STABILIMENTO
E L'ATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ

ARTICOLO 20

1. La Comunità e gli Stati membri concedono, per lo stabilimento delle società tagike ai sensi dell'articolo 22, lettera d), un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle società dei paesi terzi.
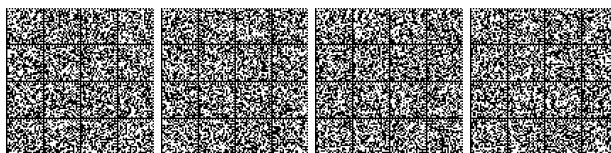
2. Fatte salve le riserve elencate all'allegato II, la Comunità e gli Stati membri concedono alle controllate di società tagike stabilite sul loro territorio un trattamento non meno favorevole, per la loro attività, di quello concesso alle società comunitarie.

3. La Comunità e gli Stati membri concedono alle filiali di società tagike stabilite sul loro territorio un trattamento non meno favorevole, per la loro attività, di quello concesso alle filiali di società dei paesi terzi.

4. La Repubblica di Tagikistan concede, per lo stabilimento delle società comunitarie ai sensi dell'articolo 22, lettera d), un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle sue società oppure, se migliore, alle società dei paesi terzi.

5. La Repubblica di Tagikistan concede alle controllate e alle filiali di società comunitarie stabilite sul suo territorio un trattamento non meno favorevole, per la loro attività, di quello concesso alle proprie società oppure, se migliore, alle società e alle filiali di società dei paesi terzi.

ARTICOLO 21

1. Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano al trasporto aereo, fluviale e marittimo.
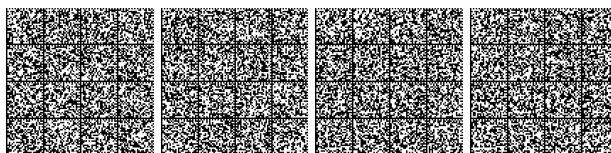
2. Tuttavia, per i servizi di trasporto marittimo internazionale offerti dalle agenzie marittime, comprese le attività intermodali che implicano una tratta marittima, ciascuna Parte autorizza le società dell'altra Parte ad essere commercialmente presenti sul suo territorio sotto forma di controllate o di filiali applicando, per lo stabilimento e le varie attività, condizioni non meno favorevoli di quelle concesse alle sue società o, se migliori, alle controllate e filiali di società di paesi terzi.

Dette attività comprendono, fra l'altro:

a) la commercializzazione e la vendita di servizi di trasporto marittimo e connessi attraverso il contatto diretto con i clienti, dalla quotazione alla fatturazione, quando detti servizi siano gestiti o offerti dal fornitore stesso o da fornitori di servizi con i quali il venditore di servizi ha concluso accordi commerciali permanenti;

b) l'acquisto e l'uso, per loro conto o a nome dei loro clienti (e la rivendita a questi ultimi) di tutti i servizi di trasporto e connessi, compresi i servizi di trasporto interno di qualsiasi tipo, in particolare il trasporto fluviale, ferroviario e stradale, necessari per la fornitura di un servizio integrato;

c) la preparazione dei documenti di trasporto, dei documenti doganali o di altri documenti inerenti all'origine e alla natura delle merci trasportate;
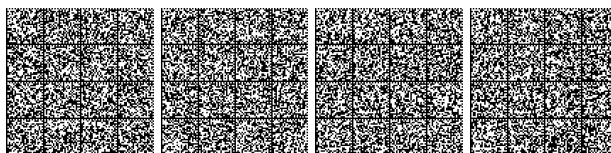
d) la fornitura di informazioni commerciali attraverso qualsiasi mezzo, compresi i sistemi informatici e gli scambi elettronici di dati (fatte salve le restrizioni non discriminatorie in materia di comunicazioni elettroniche);

e) la conclusione di accordi commerciali, compresa la partecipazione al capitale azionario della società e la nomina del personale locale (oppure, per il personale straniero, in base alle pertinenti disposizioni del presente accordo) con qualsiasi agenzia marittima stabilita in loco;

f) l'organizzazione, a nome delle società, dello scalo della nave o, se necessario, la ripresa del carico.

ARTICOLO 22

Ai fini del presente accordo:

a) per "società comunitaria" o "società tagika" s'intende una società costituita a norma delle leggi rispettivamente di uno Stato membro o della Repubblica di Tagikistan che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attività sul territorio della Comunità o della Repubblica di Tagikistan. Tuttavia, una società costituita in base alle leggi di uno Stato membro o della Repubblica di Tagikistan che abbia solo la sede sociale sul territorio della Comunità o della Repubblica di Tagikistan viene considerata una società comunitaria o tagika se le sue attività sono effettivamente e permanentemente collegate all'economia di uno degli Stati membri o della Repubblica di Tagikistan.

b) Per “controllata" di una società s’intende una società controllata di fatto dalla prima.

c) Per “filiale" di una società s’intende un’impresa commerciale senza personalità giuridica, che ha l’apparenza della stabilità quale estensione di una casa madre, che dispone della gestione e delle necessarie infrastrutture per negoziare affari con terzi cosicché questi ultimi, pur sapendo che, se del caso, vi sarà un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova all’estero, non devono trattare direttamente con detta casa madre ma possono concludere operazioni commerciali presso l’impresa commerciale che ne costituisce l’estensione.

d) Per “diritto di stabilimento" s’intende il diritto per le società comunitarie o tagike di cui al punto a) di intraprendere attività economiche istituendo controllate o filiali nel Tagikistan o nella Comunità.

e) Per “attività" si intende lo svolgimento di attività economiche.

f) Per “attività economiche" si intendono le attività di natura industriale, commerciale e professionale.
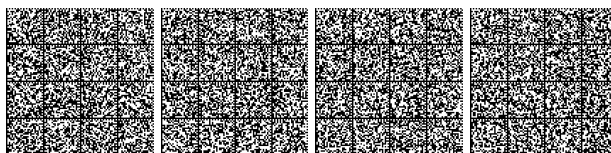
Per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, incluse le operazioni intermodali che comprendono una tratta marittima, beneficiano delle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III i cittadini degli Stati membri o della Repubblica di Tagikistan stabiliti al di fuori della Comunità o della Repubblica di Tagikistan e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunità o della Repubblica di Tagikistan e controllate da cittadini di uno Stato membro o della Repubblica di Tagikistan, se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o nella Repubblica di Tagikistan in conformità delle rispettive legislazioni.

ARTICOLO 23

1. Fatte salve le altre disposizioni dell'accordo, ciascuna Parte può adottare misure cautelative per tutelare gli investitori, i depositanti, gli assicurati o le persone nei confronti delle quali un fornitore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario, oppure per garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario. Qualora tali misure non siano conformi alle disposizioni del presente accordo esse non vengono utilizzate dalle Parti per eludere gli obblighi ivi previsti.

2. Non ci si avvarrà di alcuna disposizione dell'accordo per chiedere a una Parte di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilità dei singoli clienti né informazioni riservate o esclusive in possesso di enti pubblici.

3. Ai fini del presente accordo, per "servizi finanziari" si intendono le attività descritte nell'allegato III.
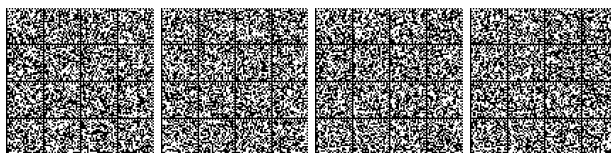
ARTICOLO 24

Le disposizioni del presente accordo non pregiudicano l'applicazione, ad opera delle Parti, delle misure necessarie per impedire l'elusione delle misure riguardanti l'accesso dei paesi terzi al loro mercato attraverso le disposizioni del presente accordo.

ARTICOLO 25

1. Fatte salve le disposizioni del capitolo I del presente titolo, una società comunitaria o tagika stabilita, rispettivamente, sul territorio della Repubblica di Tagikistan o della Comunità, ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue controllate o filiali, conformemente alla legislazione in vigore nel paese di stabilimento, sul territorio, rispettivamente della Repubblica di Tagikistan e della Comunità, cittadini degli Stati membri della Comunità e della Repubblica di Tagikistan, purché si tratti di quadri intermedi a norma del paragrafo 2 del presente articolo, impiegati esclusivamente da tali società o filiali. I permessi di soggiorno e di lavoro di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione.
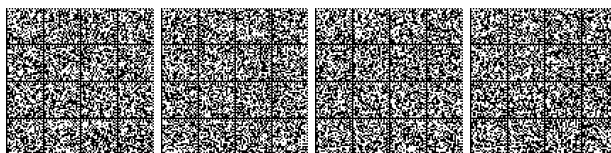
2. I quadri intermedi delle summenzionate società, in appresso denominate “organizzazioni", sono “persone trasferite all’interno della società" a norma della lettera c) del presente articolo e nelle seguenti categorie, purché l’organizzazione abbia personalità giuridica e le persone in questione siano state impiegate da essa o associate ad essa (non come azionisti maggioritari) per almeno un anno prima di questo trasferimento:

a) le persone che occupano una carica elevata all’interno di un’organizzazione, preposte direttamente alla direzione dell’impresa sotto la supervisione generale o la direzione del consiglio d’amministrazione o degli azionisti della società o dei loro equivalenti, ivi compresi coloro che:

- dirigono l’impresa oppure un suo dipartimento o reparto;

- ispezionano e controllano l’attività di altri dipendenti che svolgono mansioni ispettive, professionali o amministrative;

- sono personalmente abilitati ad assumere e licenziare personale o a raccomandare assunzioni, licenziamenti ed altre azioni relative al personale;

b) i dipendenti di un’organizzazione in possesso di conoscenze non comuni indispensabili per l’attività, l’infrastruttura di ricerca, le tecniche o la gestione dell’impresa. L’accertamento di tali competenze può riflettere, oltre alle conoscenze specificamente necessarie per l’impresa, un alto livello di qualifica riguardante un tipo di lavoro o di commercio che richieda una preparazione tecnica specifica, compresa l’appartenenza ad un albo professionale;

c) per “persona trasferita all’interno della società" s’intende una persona fisica che lavora presso un’organizzazione sul territorio di una delle Parti e temporaneamente trasferita nel quadro di attività economiche svolte sul territorio dell’altra Parte; l’organizzazione in questione deve avere la sede principale sul territorio di una Parte e il trasferimento deve avvenire verso un’impresa (filiale, controllata) di questa organizzazione, che effettivamente svolge attività economiche simili sul territorio dell’altra Parte.

ARTICOLO 26

1. Le Parti si adoperano per evitare di adottare misure o avviare azioni tali da rendere le condizioni per lo stabilimento e l’attività delle loro società più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che precede la firma dell’accordo.

2. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate quelle dell’articolo 34: le situazioni ivi contemplate sono disciplinate esclusivamente dalle disposizioni di detto articolo 34.

3. In uno spirito di partenariato e di cooperazione e conformemente alle disposizioni dell’articolo 40, il governo della Repubblica di Tagikistan informa la Comunità della sua intenzione di promulgare nuove leggi o di adottare nuovi regolamenti tali da rendere le condizioni per lo stabilimento e l’attività nel Tagikistan di filiali e di controllate di società comunitarie più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che precede la firma dell’accordo. La Comunità può chiedere alla Repubblica di Tagikistan di trasmetterle i progetti di dette leggi o di detti regolamenti e di avviare consultazioni in merito.
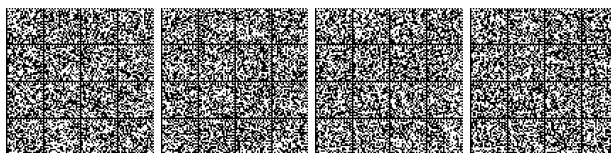
4. Qualora l'introduzione nella Repubblica di Tagikistan di nuove leggi o di nuovi regolamenti renda le condizioni per l'attività delle controllate e delle filiali di società comunitarie stabilite nella Repubblica di Tagikistan più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno della firma del presente accordo, dette leggi o detti regolamenti non si applicano, per i tre anni successivi all'entrata in vigore dell'atto in questione, alle controllate e alle filiali già stabilite nella Repubblica di Tagikistan al momento dell'entrata in vigore dell'atto stesso.

CAPITOLO III

SERVIZI TRANSFRONTALIERI TRA LA COMUNITÀ E LA REPUBBLICA DI TAGIKISTAN

ARTICOLO 27

1. Conformemente alle disposizioni del presente capitolo, le Parti si impegnano a prendere le misure necessarie per autorizzare progressivamente la fornitura di servizi da parte di società comunitarie o tagike stabilite in una Parte diversa da quella del destinatario dei servizi, tenendo conto dell'evoluzione del settore terziario delle Parti.

2. Il consiglio di cooperazione formula raccomandazioni per l'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo.
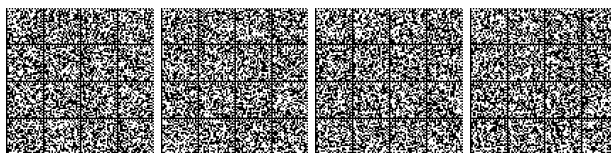
ARTICOLO 28

Le Parti collaborano al fine di sviluppare nella Repubblica di Tagikistan un settore terziario orientato verso il mercato.

ARTICOLO 29

1. Le Parti si impegnano ad applicare efficacemente il principio dell'accesso illimitato al mercato e al traffico marittimo internazionale su base commerciale.

a) Quanto precede non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite su un Codice di comportamento per le conferenze di linea applicabili a una delle Parti del presente accordo. Le navi non conferenziate possono operare in concorrenza con quelle conferenziate fintantoché si attengono al principio di una concorrenza leale su base commerciale.

b) Le Parti ribadiscono l'impegno a mantenere un contesto di libera concorrenza per gli scambi di merci secche e liquide alla rinfusa.

2. Nell'applicare i principi del paragrafo 1, le Parti:

a) si astengono, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, dall'applicare le disposizioni relative alla ripartizione del carico contenute negli accordi bilaterali tra gli Stati membri della Comunità e l'ex Unione Sovietica;
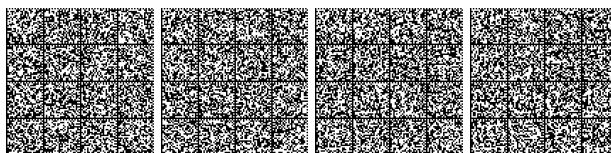
b) evitano di introdurre clausole di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali con i paesi terzi, salvo circostanze eccezionali in cui ciò sia necessario per offrire alle società di navigazione di linea di una o dell'altra Parte del presente accordo l'effettiva possibilità di operare regolarmente nel quadro degli scambi con il paese terzo in questione;

c) vietano le intese di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali per il commercio di merci secche e liquide alla rinfusa;

d) all'entrata in vigore dell'accordo aboliscono tutte le misure unilaterali, nonché gli ostacoli amministrativi, tecnici o di altra natura che potrebbero introdurre restrizioni o discriminazioni rispetto alla libera fornitura di servizi nel trasporto marittimo internazionale.

3. Ogni Parte concede, tra l'altro, alle navi che battono bandiera dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue navi per quanto riguarda l'accesso ai porti aperti al commercio internazionale, l'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti, nonché i relativi diritti e oneri, le agevolazioni doganali e l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico.

ARTICOLO 30

Al fine di garantire uno sviluppo coordinato dei trasporti tra le Parti in funzione delle loro esigenze commerciali, le condizioni del reciproco accesso al mercato nonché la fornitura di servizi di trasporto stradale, ferroviario, fluviale e, se del caso, aereo potranno essere trattate da specifici accordi, negoziati se necessario dalle Parti, dopo l'entrata in vigore del presente accordo.
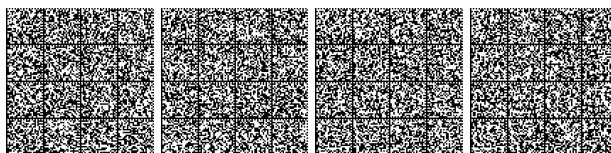
CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 31

1. L'applicazione delle disposizioni del presente titolo è soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o pubblica sanità.

2. Dette disposizioni non si applicano alle attività, svolte sul territorio delle Parti, connesse, anche occasionalmente, all'esercizio delle potestà pubbliche.

ARTICOLO 32

Ai fini del presente titolo nessuno degli elementi del presente accordo vieta alle Parti di applicare le rispettive leggi e regolamenti in materia di ingresso e soggiorno, occupazione, condizioni di lavoro e di stabilimento delle persone fisiche e fornitura di servizi, purché non le applichino in modo da vanificare o compromettere i vantaggi risultanti per una delle Parti da una disposizione specifica del presente accordo. Quanto precede non pregiudica l'applicazione dell'articolo 31.
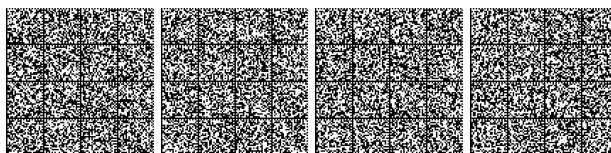
ARTICOLO 33

Beneficiano delle disposizioni dei capitoli II, III e IV anche le società controllate e possedute esclusivamente e congiuntamente da società tagike e comunitarie.

ARTICOLO 34

A decorrere dal primo giorno del mese che precede l'entrata in vigore dei corrispondenti obblighi dell'Accordo generale sul commercio e sui servizi (GATS), il trattamento concesso da ciascuna Parte all'altra ai sensi del presente accordo per i settori o le misure contemplati dal GATS non può comunque essere più favorevole di quello concesso dalla Parte in questione a norma del GATS per ciascun settore, sottosettore e modo di fornitura dei servizi.

ARTICOLO 35

Ai fini dei capitoli II, III e IV non si tiene conto del trattamento concesso dalla Comunità, dai suoi Stati membri o dalla Repubblica di Tagikistan in base agli impegni assunti nel quadro di accordi di integrazione economica a norma dei principi dell'articolo V del GATS.
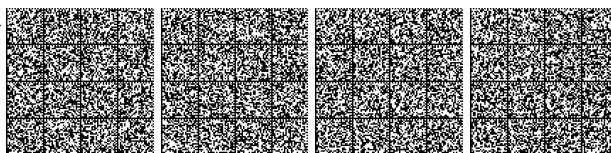
ARTICOLO 36

1. Il trattamento della nazione più favorita concesso a norma del presente titolo non si applica ai vantaggi fiscali già concessi o che le Parti concederanno in base ad accordi tesi a evitare la doppia imposizione o ad altre intese fiscali.

2. Nessuna disposizione del presente titolo vieta alle Parti di adottare o di applicare misure volte a prevenire l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali degli accordi tesi ad evitare la doppia imposizione, ad altre intese fiscali o alla legislazione tributaria nazionale.

3. Nessuna disposizione del presente titolo vieta agli Stati membri o alla Repubblica di Tagikistan di operare distinzioni, nell'applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria, tra contribuenti la cui situazione non è identica, in particolare per quanto riguarda il luogo di residenza.
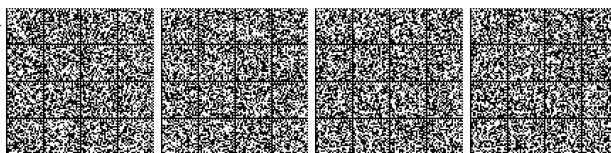
ARTICOLO 37

Fatto salvo l'articolo 24, nessuna disposizione dei capitoli II, III e IV autorizza:

- i cittadini degli Stati membri o della Repubblica di Tagikistan ad entrare o soggiornare sul territorio rispettivamente della Repubblica di Tagikistan o della Comunità in qualsiasi veste, in particolare come azionisti o soci di una società, come suoi dirigenti o dipendenti oppure come fornitori o destinatari di servizi;

- le controllate o filiali comunitarie di società tagike ad assumere o far assumere cittadini della Repubblica di Tagikistan sul territorio della Comunità;

- le controllate o filiali tagike di società comunitarie ad assumere o far assumere cittadini degli Stati membri sul territorio della Repubblica di Tagikistan;

- le società tagike o le controllate o filiali comunitarie di società tagike a distaccare, in base a contratti temporanei, cittadini tagiki che lavoreranno per conto di altre persone e sotto il controllo di queste;

- le società comunitarie o le filiali o controllate tagike di società comunitarie a distaccare, in base a contratti temporanei, lavoratori degli Stati membri.
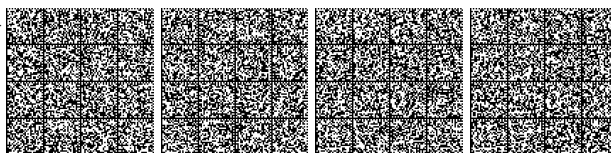
CAPITOLO V

PAGAMENTI CORRENTI E CAPITALE

ARTICOLO 38

1. Le Parti si impegnano ad autorizzare l'uso di moneta liberamente convertibile per tutti i pagamenti sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra residenti della Comunità e della Repubblica di Tagikistan in relazione alla circolazione di beni, servizi o persone che avvenga conformemente alle disposizioni del presente accordo.

2. Per le operazioni sul conto capitale della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo è garantita la libera circolazione dei capitali connessi agli investimenti diretti effettuati per società costituite in conformità delle leggi del paese ospitante e agli investimenti effettuati in conformità del capitolo II, nonché la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e di tutti gli utili che ne derivano.

3. Fatti salvi i paragrafi 2 o 5, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni valutarie alla circolazione dei capitali e ai relativi pagamenti correnti tra residenti della Comunità e del Tagikistan né si rendono più restrittive le intese esistenti.
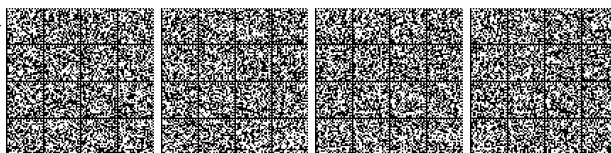
4. Le Parti si consultano al fine di agevolare la circolazione dei capitali diversi da quelli di cui al paragrafo 2 tra la Comunità e la Repubblica di Tagikistan per conseguire gli obiettivi del presente accordo.

5. A norma delle disposizioni del presente articolo, fintantoché non sarà stata introdotta la piena convertibilità della moneta tagika a norma dell'articolo VIII dell'accordo del Fondo monetario internazionale, la Repubblica di Tagikistan è autorizzata, in circostanze eccezionali, ad applicare restrizioni valutarie per la concessione o l'accettazione di crediti finanziari a breve e a medio termine nella misura in cui dette restrizioni sono imposte al Tagikistan per la concessione di detti crediti e sono permesse dalla posizione della Repubblica di Tagikistan nei confronti del FMI. La Repubblica di Tagikistan applica queste restrizioni in modo non discriminatorio. Le restrizioni sono applicate in modo da perturbare il meno possibile l'esecuzione del presente accordo. La Repubblica di Tagikistan informa tempestivamente il consiglio di cooperazione dell'introduzione di tali misure e degli eventuali cambiamenti.

6. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, qualora, in circostanze eccezionali, la libera circolazione dei capitali tra la Comunità e la Repubblica di Tagikistan provochi o minacci di provocare gravi difficoltà per la gestione delle politiche valutarie o monetarie della Comunità o del Tagikistan, ciascuna Parte rispettivamente può adottare misure di salvaguardia in merito per un periodo non superiore a sei mesi, a condizione che dette misure siano assolutamente necessarie.
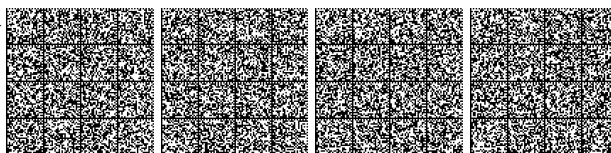
CAPITOLO VI

TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE

ARTICOLO 39

1. Conformemente alle disposizioni del presente articolo e dell'allegato IV, la Repubblica di Tagikistan continua a migliorare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale al fine di garantire, entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo, un livello di protezione analogo a quello esistente nella Comunità, prevedendo anche strumenti efficaci per garantire il rispetto di tali diritti.

2. Entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo, la Repubblica di Tagikistan aderirà alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale menzionati al paragrafo 1 dell'allegato IV di cui sono Parti gli Stati membri o che vengono applicate de facto dagli Stati membri, secondo le pertinenti disposizioni di dette convenzioni. Ove possibile, la Comunità contribuirà all'attuazione di tale disposizione.
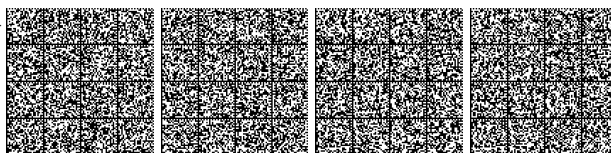
TITOLO V

COOPERAZIONE LEGISLATIVA

ARTICOLO 40

1. Le Parti riconoscono che il ravvicinamento della legislazione attuale e futura della Repubblica di Tagikistan a quella della Comunità è fondamentale per il consolidamento dei vincoli economici tra le Parti. La Repubblica di Tagikistan si adopererà per rendere la propria legislazione progressivamente compatibile con quella della Comunità.

2. Il ravvicinamento delle legislazioni si estenderà ai seguenti settori: legislazione doganale, diritto societario, legislazione sui servizi bancari ed altri servizi finanziari, conti societari e imposizione delle imprese, proprietà intellettuale, tutela dei lavoratori sul posto di lavoro, regole di concorrenza, compresi gli aspetti e le prassi connessi al commercio, commesse pubbliche, tutela della salute e della vita di esseri umani, animali e piante, ambiente, tutela dei consumatori, imposizione indiretta, norme e standard tecnici, normativa nucleare, trasporti e comunicazioni elettroniche.

3. La Comunità fornisce alla Repubblica di Tagikistan l'assistenza tecnica necessaria per l'applicazione di queste misure mediante, ad esempio:

- scambi di esperti;
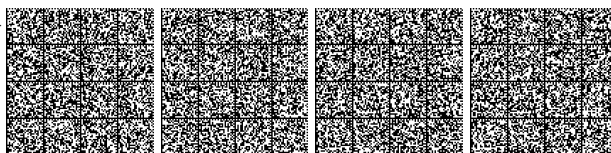
- la tempestiva comunicazione delle informazioni, in particolare riguardo alla legislazione pertinente;

- l'organizzazione di seminari;

- la formazione del personale coinvolto nell'elaborazione e nell'attuazione della legislazione;

- ausilio alla traduzione della normativa comunitaria nei settori pertinenti.

4. Le Parti si consultano sulle modalità per applicare in maniera concertata le rispettive leggi in materia di concorrenza nei casi in cui esse incidono sui loro scambi commerciali.

TITOLO VI

COOPERAZIONE SOCIOECONOMICA

ARTICOLO 41

1. La Comunità e la Repubblica di Tagikistan avviano una cooperazione economica per favorire il processo di riforma e di rilancio dell'economia, nonché lo sviluppo sostenibile della Repubblica di Tagikistan. La cooperazione rafforzerà i vincoli economici a vantaggio delle Parti.
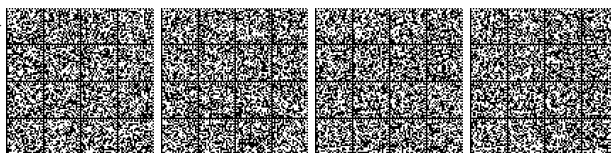
2. Le politiche e le altre misure contribuiranno all'attuazione delle riforme economiche e sociali e alla ristrutturazione dei sistemi economici nella Repubblica di Tagikistan, in funzione delle esigenze di sostenibilità e di uno sviluppo sociale armonioso; esse terranno conto altresì delle considerazioni in materia di ambiente e di lotta contro la povertà.

3. A tal fine, la cooperazione si concentrerà nei seguenti settori: sviluppo economico e sociale, sviluppo delle risorse umane, sostegno alle imprese (compresi privatizzazione, investimenti e sviluppo dei servizi finanziari), agricoltura e settore alimentare (compresa la sicurezza alimentare), gestione delle risorse idriche, energia (compresa l'energia idroelettrica) e sicurezza del settore nucleare civile, sanità e lotta contro la povertà, trasporti, servizi postali, comunicazioni elettroniche, turismo, tutela ambientale, attività transfrontaliere e cooperazione regionale.

4. Si rivolge particolare attenzione alle misure in grado di promuovere il potenziale economico della Repubblica di Tagikistan e la cooperazione regionale.

5. Se del caso, la Comunità può fornire assistenza tecnica per la cooperazione economica e le altre forme di cooperazione previste dal presente accordo tenendo conto del regolamento del Consiglio relativo all'assistenza tecnica a favore degli Stati indipendenti, delle priorità concordate nel programma indicativo per l'assistenza tecnica della Comunità all'Asia centrale e della sua applicazione al Tagikistan e delle procedure stabilite per il coordinamento e l'attuazione. La Repubblica di Tagikistan può beneficiare altresì di altri programmi comunitari conformemente ai regolamenti pertinenti adottati dal Consiglio.
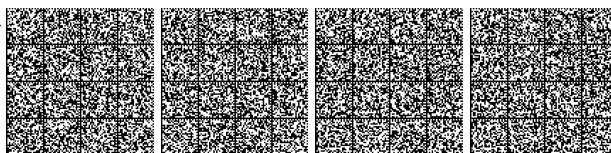
ARTICOLO 42

Cooperazione per gli scambi di beni e servizi

Le Parti collaboreranno per garantire la conformità del commercio internazionale della Repubblica di Tagikistan alle norme dell'OMC. La Comunità fornirà alla Repubblica di Tagikistan assistenza tecnica a tal fine.

La cooperazione riguarderà aspetti specifici direttamente collegati all'agevolazione degli scambi, segnatamente al fine di aiutare la Repubblica di Tagikistan ad armonizzare la sua legislazione e le sue normative con le norme dell'OMC, in modo da soddisfare quanto prima le condizioni per l'adesione all'Organizzazione. Sono comprese:

- l'elaborazione della politica riguardante gli scambi e le questioni commerciali, compresi i pagamenti e i meccanismi di compensazione;

- l'elaborazione della legislazione pertinente.
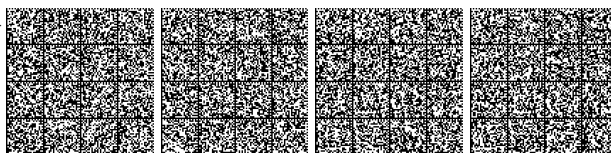
ARTICOLO 43

Cooperazione industriale

1. La cooperazione è tesa a promuovere, in particolare:

- lo sviluppo di contatti commerciali tra gli operatori economici di entrambe le Parti, comprese le piccole e medie imprese;

- la partecipazione comunitaria alle iniziative avviate dalla Repubblica di Tagikistan per ristrutturare la propria industria;

- il miglioramento della gestione;

- il miglioramento qualitativo dei prodotti industriali e il loro adeguamento alle norme internazionali;

- lo sviluppo di strutture di produzione e di trasformazione efficienti nel settore delle materie prime;

- la definizione di norme e prassi commerciali adeguate, anche per la commercializzazione dei prodotti;

- la tutela dell'ambiente;

- la riconversione dell'industria bellica;

- la formazione del personale.
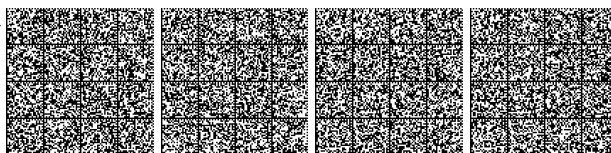
2. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle regole di concorrenza comunitarie applicabili alle imprese.

ARTICOLO 44

Promozione e tutela degli investimenti

1. In base ai poteri e alle competenze rispettive della Comunità e degli Stati membri, la cooperazione è tesa a creare condizioni favorevoli agli investimenti nazionali e stranieri, creando, in particolare, migliori condizioni per la tutela degli investimenti, i trasferimenti di capitali e gli scambi di informazioni sulle possibilità di investimento.

2. La cooperazione si prefigge in particolare:

- la conclusione, all'occorrenza, tra gli Stati membri e la Repubblica di Tagikistan di accordi volti ad evitare la doppia imposizione;

- la creazione di condizioni favorevoli per attirare investimenti stranieri nell'economia tagika;

- l'adozione di leggi e condizioni stabili e appropriate per le attività commerciali e lo scambio di informazioni su leggi, normative e prassi amministrative in materia di investimenti;

- lo scambio di informazioni sulle possibilità di investimenti sotto forma, tra l'altro, di fiere commerciali, esposizioni, settimane commerciali e altre manifestazioni.
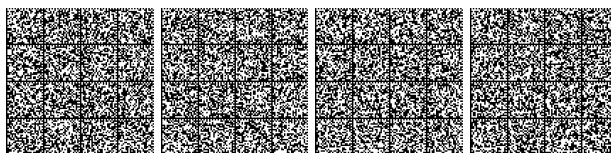
ARTICOLO 45

Commesse pubbliche

Le Parti collaborano per favorire la trasparenza e il rispetto delle regole di concorrenza nell'aggiudicazione degli appalti per beni e servizi, in particolare mediante bandi di gara.

ARTICOLO 46

Cooperazione in materia di standard e di valutazione della conformità

1. Le Parti cooperano per favorire l'allineamento con i criteri, i principi e gli orientamenti seguiti a livello internazionale in materia di metrologia, standard e valutazione della conformità, nonché per agevolare il reciproco riconoscimento a livello di valutazione della conformità, oltre a migliorare la qualità dei prodotti tagiki.
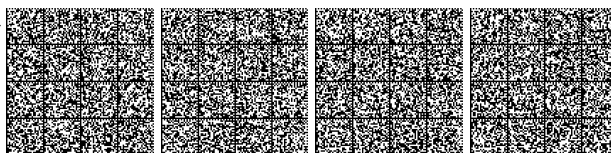
2. A tal fine, le Parti cercano di cooperare per progetti di assistenza tecnica volti a:

- promuovere una cooperazione appropriata con le organizzazioni e le istituzioni specializzate in tali settori;

- favorire il ricorso alle normative tecniche della Comunità e l'applicazione delle norme e delle procedure europee in materia di valutazione della conformità;

- mettere in comune l'esperienza e le informazioni tecniche in materia di gestione della qualità.

ARTICOLO 47

Prodotti minerari e materie prime

1. Le Parti favoriscono gli investimenti e gli scambi nei settori dei prodotti minerari e delle materie prime, compresi i metalli non ferrosi.

2. La cooperazione riguarda principalmente:

- gli scambi di informazioni sulle prospettive nel settore minerario e in quello dei metalli non ferrosi;

- la definizione di un quadro giuridico per la cooperazione;
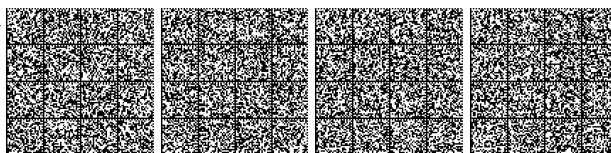
- le questioni commerciali;

- l'adozione e l'applicazione della legislazione ambientale;

- la formazione;

- la sicurezza nell'industria mineraria.

ARTICOLO 48

Cooperazione scientifica e tecnologica

1. Le Parti promuovono la cooperazione per la ricerca scientifica civile e lo sviluppo tecnologico (RST) a vantaggio di entrambe, tenendo conto delle risorse disponibili, prevedendo un accesso adeguato ai rispettivi programmi e mantenendo livelli adeguati di tutela effettiva dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale (DPI).

2. La cooperazione scientifica e tecnologica comprende:

- scambi di informazioni scientifiche e tecnologiche;

- attività comuni di RST;

- attività di formazione e programmi di mobilità per scienziati, ricercatori e tecnici di entrambe le Parti impegnati in attività di RST.
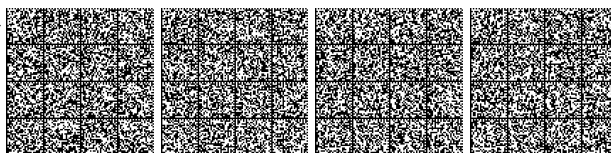
Ove tale cooperazione assumesse la forma di attività di istruzione e/o formazione, questa si deve conformare alle disposizioni dell'articolo 49.

Le Parti possono avviare di comune accordo altre forme di cooperazione scientifica e tecnologica.

Nello svolgimento di queste attività di cooperazione, particolare attenzione è rivolta alla riconversione degli scienziati, ingegneri, ricercatori e tecnici che partecipano o che hanno partecipato alla ricerca sulle e/o alla produzione delle armi di distruzione di massa.

3. La cooperazione prevista al presente articolo è attuata in base ad intese specifiche da negoziare e concludere secondo le procedure adottate da ciascuna Parte definendo, tra l'altro, opportune disposizioni in materia di DPI.

ARTICOLO 49

Istruzione e formazione

1. Le Parti collaborano per migliorare il livello generale dell'istruzione e le qualifiche professionali nella Repubblica di Tagikistan, sia nel settore pubblico che in quello privato.
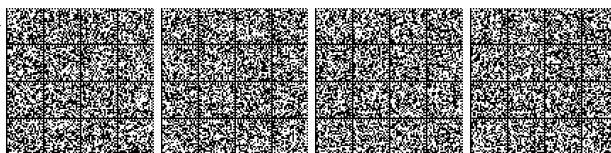
2. La cooperazione si concentra in particolare sui seguenti settori:

- l'aggiornamento dei sistemi di istruzione superiore e di formazione della Repubblica di Tagikistan, anche per quanto riguarda la certificazione degli istituti d'insegnamento superiore e dei diplomi di istruzione superiore;

- la formazione dei quadri e dei funzionari dei settori pubblico e privato in settori prioritari da stabilire;

- la cooperazione tra centri d'istruzione, nonché tra detti centri e le imprese;

- la mobilità degli insegnanti, dei laureati, del personale amministrativo, dei giovani scienziati e ricercatori e dei giovani in genere;

- la promozione degli studi europei presso gli istituti appropriati;

- l'insegnamento delle lingue comunitarie;

- la formazione post lauream degli interpreti;

- la formazione dei giornalisti;

- la formazione degli insegnanti.
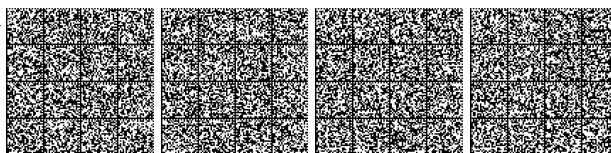
3. L'eventuale partecipazione di una Parte ai programmi dell'altra in materia di istruzione e formazione potrà essere esaminata secondo le rispettive procedure; all'occorrenza, saranno definiti quadri istituzionali e programmi di cooperazione basandosi sulla partecipazione della Repubblica di Tagikistan al programma TEMPUS della Comunità.

ARTICOLO 50

Agricoltura e settore agroindustriale

La cooperazione in questo settore si prefigge il conseguimento della riforma agraria e della riforma delle strutture agricole, l'ammodernamento, la lotta contro le malattie, la privatizzazione e la ristrutturazione dell'agricoltura, dell'allevamento, dell'agroindustria e del terziario nella Repubblica di Tagikistan, lo sviluppo dei mercati interno ed estero per i prodotti tagiki, tutelando anche l'ambiente e tenendo conto dell'esigenza di migliorare l'approvvigionamento alimentare, nonché lo sviluppo delle imprese di produzione, di trasformazione e di distribuzione dei prodotti agricoli. Le Parti cercano inoltre di ravvicinare progressivamente le norme tagike alle norme tecniche comunitarie in materia di prodotti alimentari industriali e agricoli, comprese le norme sanitarie e fitosanitarie.
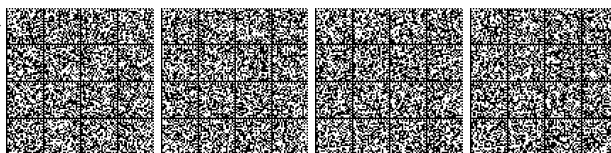
ARTICOLO 51

Energia

1. La cooperazione si attiene ai principi dell'economia di mercato e della Carta europea dell'energia, nel quadro della progressiva integrazione dei mercati energetici europei.

2. La cooperazione si concentra sull'elaborazione e sullo sviluppo di una politica energetica e riguarda, fra l'altro:

- il miglioramento della gestione e della regolamentazione del settore energetico in linea con i principi dell'economia di mercato;

- il miglioramento dell'approvvigionamento energetico, compresa la sicurezza delle forniture, secondo modalità valide sotto il profilo economico e ambientale;

- la promozione del risparmio energetico e dell'uso razionale dell'energia e l'applicazione del protocollo della Carta dell'energia relativo all'efficienza energetica e agli aspetti ambientali connessi;

- l'ammodernamento delle infrastrutture energetiche;

- il miglioramento delle tecnologie energetiche per la fornitura e l'utilizzazione finale di tutti i tipi di energia;

- la gestione e la formazione tecnica nel settore energetico;

- il trasporto e il transito dei materiali e dei prodotti energetici;

- l'introduzione di una serie di presupposti istituzionali, giuridici, fiscali e di altro tipo necessari per promuovere il commercio e gli investimenti nel settore energetico;

- lo sviluppo delle risorse idroelettriche e delle altre energie rinnovabili.

3. Le Parti si scambiano informazioni sui progetti d'investimenti nel settore energetico, in particolare per quanto riguarda la produzione di risorse energetiche e la costruzione e il ripristino degli oleodotti, dei gasdotti o degli altri mezzi di trasporto dei prodotti energetici. Le Parti annettono particolare importanza alla cooperazione in materia di investimenti nel settore energetico e al modo in cui sono disciplinati. Esse collaborano per applicare al meglio le disposizioni del Titolo IV e dell'articolo 44 riguardo agli investimenti nel settore energetico.
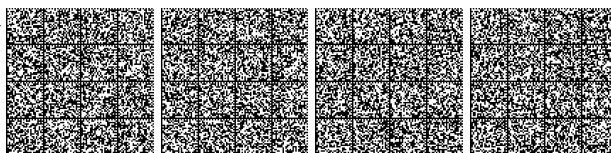
ARTICOLO 52

Ambiente e salute

1. Basandosi sulla Carta europea dell'energia e sulle dichiarazioni della conferenza di Lucerna dell'aprile 1993 e della conferenza di Sofia dell'ottobre 1995, e tenendo conto del trattato sulla Carta dell'energia, in particolare l'articolo 19, e del protocollo della Carta dell'energia sull'efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati, le Parti intensificano e rafforzano la cooperazione in materia di ambiente e di salute delle persone.

2. La cooperazione è intesa a proteggere l'ambiente e a combattere qualsiasi forma di inquinamento mediante i seguenti interventi:

- efficace monitoraggio dei livelli di inquinamento e di valutazione ambientale; un sistema di informazione sullo stato dell'ambiente;

- lotta contro l'inquinamento atmosferico e idrico a livello locale, regionale e transfrontaliero;

- ripristino ecologico;

- produzione e impiego sostenibili, efficaci ed ecologici dell'energia;

- sicurezza degli impianti industriali;

- classificazione e manipolazione senza rischi dei prodotti chimici;

- qualità dell'acqua;

- riduzione, riciclaggio e corretto smaltimento dei rifiuti, attuazione della convenzione di Basilea successivamente alla sua firma;

- impatto dell'agricoltura sull'ambiente, erosione del suolo e inquinamento da prodotti chimici;

- protezione delle foreste;

- salvaguardia della biodiversità e delle zone protette; uso e gestione sostenibili delle risorse biologiche;

- pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana;

- uso degli strumenti economici e fiscali;

- mutamenti climatici globali;

- educazione e sensibilizzazione in materia di ambiente;

- applicazione della convenzione di Espoo sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transnazionale successivamente alla sua firma.
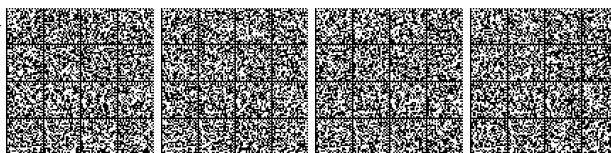
3. La cooperazione comprende in particolare:

- predisposizione di piani per fronteggiare catastrofi e altre situazioni di emergenza;

- scambi di informazioni e di esperti, anche per quanto riguarda il trasferimento di tecnologie pulite e l'uso senza rischi e nel rispetto dell'ambiente delle biotecnologie;

- attività comuni di ricerca;

- il ravvicinamento delle leggi alle norme comunitarie;

- la cooperazione a livello regionale, anche nel quadro dell'Agenzia europea per l'ambiente, e internazionale;

- l'elaborazione di strategie, in particolare per quanto riguarda gli aspetti globali e climatici nonché il conseguimento di uno sviluppo sostenibile;

- studi sull'impatto ambientale.

4. Le Parti si adoperano per sviluppare la cooperazione su questioni sanitarie, in particolare attraverso l'assistenza tecnica per la prevenzione e la lotta contro le malattie infettive e la tutela delle madri e dei bambini.
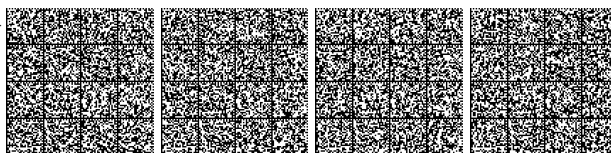
ARTICOLO 53

Trasporti

Le Parti sviluppano e intensificano la cooperazione nel settore dei trasporti.

Scopo della cooperazione è, tra l'altro, ristrutturare e ammodernare i sistemi e le reti di trasporto della Repubblica di Tagikistan migliorando e garantendo, all'occorrenza, la compatibilità dei sistemi di trasporto per arrivare ad un sistema più globale, individuando ed elaborando progetti prioritari e cercando di attirare gli investimenti necessari per attuarli.

La cooperazione comprende:

- l'ammodernamento della gestione e del funzionamento del trasporto stradale, ferroviario e aeroportuale;

- l'ammodernamento e lo sviluppo delle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e fluviali, nonché gli aiuti alla navigazione, compresa la modernizzazione dei grandi assi di interesse comune e dei collegamenti transeuropei per i modi di trasporto suddetti, segnatamente quelli collegati al progetto TRACECA;

- la promozione e lo sviluppo del trasporto multimodale;

- la promozione dei programmi comuni di ricerca e sviluppo;
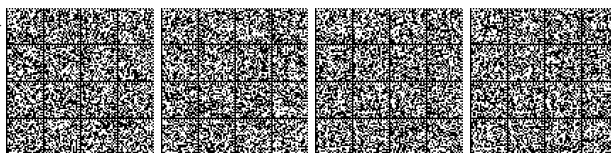
- la predisposizione di un quadro legislativo e istituzionale per l'elaborazione e l'attuazione delle varie politiche, compresa la privatizzazione del settore dei trasporti;

- la semplificazione delle procedure per qualsiasi forma di trasporto nella regione.

ARTICOLO 54

Comunicazioni elettroniche e servizi postali

Nell'ambito dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti ampliano e rafforzano la cooperazione nei seguenti settori al fine di:

- definire politiche e orientamenti per lo sviluppo del settore delle comunicazioni elettroniche e dei servizi postali;

- definire i principi della politica tariffaria e della commercializzazione nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi postali;

- trasferire tecnologia e know-how, in particolare per quanto riguarda le norme tecniche e i sistemi di certificazione europei;

- favorire l'elaborazione di progetti nel campo delle comunicazioni elettroniche e dei servizi postali e gli investimenti in questi settori;
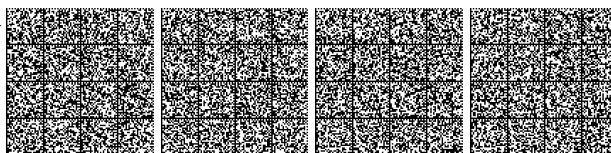
- migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi di comunicazione elettronica e dei servizi postali, anche liberalizzando le attività dei sottosettori;

- applicare le tecnologie più avanzate in materia di comunicazioni elettroniche, in particolare per quanto riguarda il trasferimento elettronico di fondi;

- gestire in modo ottimale le reti di comunicazione elettronica;

- definire una base normativa adeguata per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica e postali e per l'uso di uno spettro a radiofrequenza;

- impartire la formazione necessaria per gestire i servizi di comunicazione elettronica e postali in normali condizioni di mercato.

ARTICOLO 55

Servizi finanziari e istituzioni fiscali

1. La cooperazione in materia di servizi finanziari è volta ad agevolare l'inserimento della Repubblica di Tagikistan nei sistemi di transazioni reciproche universalmente accettati. Si fornirà assistenza tecnica per:

- lo sviluppo di un mercato dei titoli;
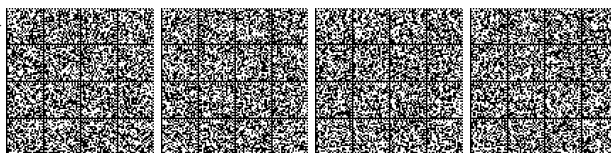
- lo sviluppo dei servizi bancari, nonché di un mercato comune delle risorse creditizie e l'inserimento della Repubblica di Tagikistan nei sistemi di transazioni reciproche universalmente accettati;

- lo sviluppo dei servizi assicurativi, anche per creare un contesto favorevole alla partecipazione delle società comunitarie alla costituzione di joint-venture nel settore assicurativo della Repubblica di Tagikistan, nonché lo sviluppo dell'assicurazione sui crediti all'esportazione.

La cooperazione contribuisce in particolare a sviluppare le relazioni tra le Parti nel settore dei servizi finanziari.

2. Le Parti collaborano per sviluppare il sistema tributario e le istituzioni fiscali nella Repubblica di Tagikistan scambiandosi, tra l'altro, informazioni ed esperienze in materia e formando il personale incaricato di elaborare e di attuare la politica tributaria.
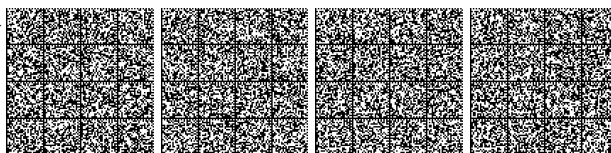
ARTICOLO 56

Ristrutturazione e privatizzazione delle imprese

Riconoscendo la capitale importanza della privatizzazione ai fini di una ripresa economica sostenibile, le Parti decidono di collaborare per sviluppare il necessario quadro istituzionale, giuridico e metodologico, rivolgendo particolare attenzione al corretto svolgimento e alla trasparenza del processo di privatizzazione, allo scambio di informazioni e di esperienze e alla formazione adeguata in materia di politica degli investimenti.

L'assistenza tecnica si concentra tra l'altro sui seguenti aspetti:

- ulteriore sviluppo di una base istituzionale, nell'ambito del governo della Repubblica di Tagikistan, per contribuire alla definizione e alla gestione del processo di privatizzazione;

- ulteriore sviluppo della strategia di privatizzazione del governo della Repubblica di Tagikistan, compreso il quadro legislativo, e dei meccanismi di attuazione;

- iniziative di mercato intese a favorire l'uso delle terre e l'usufrutto;

- ristrutturazione delle imprese non ancora pronte per la privatizzazione;

- sviluppo dell'impresa privata, soprattutto nel settore delle piccole e medie imprese;

- sviluppo di fondi d'investimento.
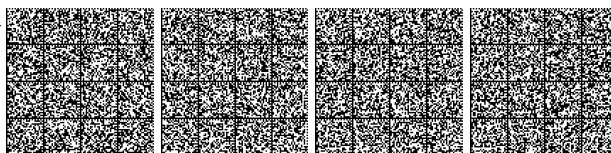
La cooperazione mira altresì a promuovere gli investimenti comunitari nella Repubblica di Tagikistan.

ARTICOLO 57

Sviluppo regionale

1. Le Parti intensificano la cooperazione in materia di sviluppo regionale e di pianificazione territoriale.

2. A tal fine, esse favoriscono gli scambi di informazioni tra le autorità nazionali, regionali e locali sulla politica regionale e territoriale e sui metodi di elaborazione delle politiche regionali, con particolare riguardo allo sviluppo delle zone svantaggiate.

Esse incoraggiano inoltre i contatti diretti tra le rispettive organizzazioni regionali e organizzazioni pubbliche incaricate di programmare lo sviluppo regionale per consentire loro fra l'altro di scambiare informazioni relative agli strumenti per incentivare lo sviluppo regionale.
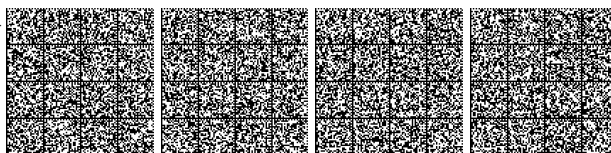
ARTICOLO 58

Cooperazione sociale

1. Le Parti collaborano al fine di migliorare, fra l'altro, il livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori.

La cooperazione comprende in particolare:

- sensibilizzazione e formazione in materia di sanità e di sicurezza, con particolare attenzione settori di attività ad alto rischio;
- elaborazione e promozione di misure preventive per combattere le malattie professionali e altri disturbi dello stesso genere;
- prevenzione dei principali rischi di incidenti e gestione dei prodotti chimici tossici;
- ricerca volta ad ampliare le conoscenze ed approfondire la comprensione dell'ambiente di lavoro, nonché in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

2. A livello occupazionale, si fornisce assistenza tecnica per:

- ottimizzare il mercato del lavoro;
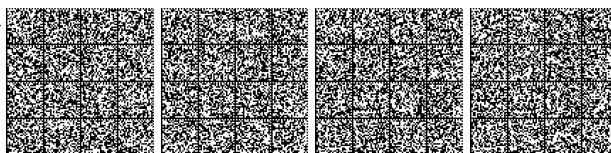
- ammodernare i servizi di collocamento e di orientamento;

- pianificare e gestire i programmi di ristrutturazione;

- favorire lo sviluppo dell'occupazione locale;

- scambiare informazioni sui programmi di occupazione flessibile, compresi quelli volti a favorire il lavoro autonomo e l'imprenditoria.

3. Le Parti privilegiano la cooperazione a livello di previdenza sociale che comprende, tra l'altro, la pianificazione e l'attuazione delle riforme in materia nella Repubblica di Tagikistan.

Dette riforme mirano ad introdurre nella Repubblica di Tagikistan metodi di protezione consoni alle economie di mercato e comprendono tutte le forme di previdenza sociale pertinenti.

ARTICOLO 59

Turismo

Le Parti intensificano e sviluppano la cooperazione, che comprende azioni intese a:

- agevolare il turismo;
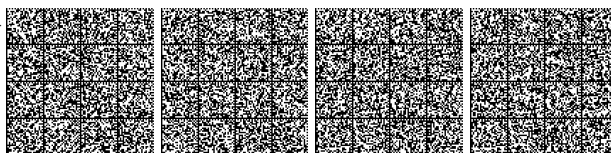
- aumentare gli scambi di informazioni;

- trasferire il know-how;

- valutare le possibilità di avviare operazioni congiunte;

- favorire la cooperazione tra gli enti del turismo ufficiali, compresa la preparazione di materiale promozionale;

- impartire la formazione necessaria per sviluppare il turismo.

ARTICOLO 60

Piccole e medie imprese

1. Le Parti cercano di sviluppare e potenziare le piccole e medie imprese e le relative associazioni, nonché la cooperazione tra PMI della Comunità e della Repubblica di Tagikistan.

2. È prevista un'assistenza tecnica, in particolare nei seguenti settori:

- definizione di un quadro legislativo per le PMI;
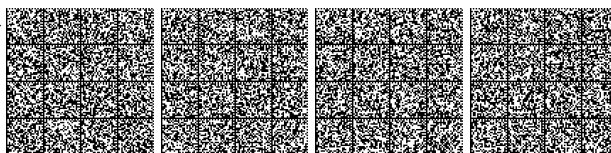
- creazione di un'infrastruttura adeguata per sostenere le PMI, promuovere i contatti e la cooperazione commerciale tra le PMI nella Repubblica di Tagikistan e in altri paesi, e formare le PMI affinché acquisiscano le competenze necessarie per ottenere i finanziamenti;

- formazione in materia di marketing, contabilità e controllo della qualità dei prodotti.

ARTICOLO 61

Informazione e comunicazione

Le Parti favoriscono l'elaborazione di metodi moderni per il trattamento dell'informazione, anche a livello dei mass media, e un efficace scambio di informazioni. Si privilegiano i programmi volti a divulgare tra la popolazione le informazioni di base sulla Comunità e sulla Repubblica di Tagikistan compreso, nei limiti del possibile, l'accesso alle banche dati nel pieno rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

ARTICOLO 62

Tutela dei consumatori

Le Parti collaborano strettamente per rendere compatibili i rispettivi sistemi di tutela dei consumatori. Tale cooperazione può comprendere scambi di informazioni sull'elaborazione delle leggi e sulla riforma istituzionale, la creazione di sistemi permanenti di informazione reciproca sui prodotti pericolosi, il miglioramento dell'informazione fornita ai consumatori, in particolare per quanto riguarda i prezzi, le caratteristiche dei prodotti e i servizi offerti, lo sviluppo degli scambi tra coloro che rappresentano gli interessi dei consumatori, una maggiore compatibilità delle politiche di tutela dei consumatori, l'organizzazione di seminari e cicli di formazione.

ARTICOLO 63

Dogane

1. La cooperazione mira a garantire l'osservanza di tutte le disposizioni che si intende adottare per quanto riguarda gli scambi e la lealtà delle prassi commerciali, nonché a ravvicinare il sistema doganale della Repubblica di Tagikistan a quello della Comunità.

2. La cooperazione comprende in particolare:

- gli scambi di informazioni;

- il miglioramento dei metodi di lavoro;

- l'introduzione della nomenclatura combinata e del documento amministrativo unico;

- la semplificazione dei controlli e delle formalità per il trasporto delle merci;

- il sostegno all'introduzione di moderni sistemi informatici per le dogane;

- l'organizzazione di seminari e di periodi di formazione.

Si fornirà all'occorrenza l'assistenza tecnica necessaria.

3. Fatta salva l'ulteriore cooperazione prevista nel presente accordo, in particolare al Titolo VIII, l'assistenza reciproca tra le autorità amministrative delle Parti per le questioni doganali è disciplinata dalle disposizioni del protocollo allegato al presente accordo.

ARTICOLO 64

Cooperazione statistica

La cooperazione nel settore mira a creare un sistema statistico efficiente che fornisca i dati statistici affidabili necessari per sostenere e sorvegliare il processo di riforma socioeconomica e contribuire allo sviluppo dell'impresa privata nella Repubblica di Tagikistan.
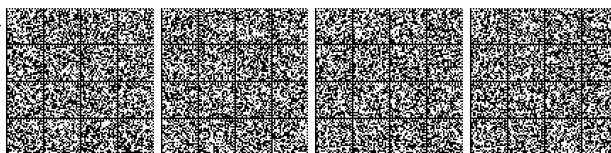
In particolare, le Parti cooperano al fine di:

- adeguare il sistema statistico tagiko ai metodi, alle norme e alle classificazioni internazionali;
- scambiare informazioni statistiche;
- fornire le informazioni statistiche macro e microeconomiche necessarie per attuare e gestire le riforme economiche.

A tal fine, la Comunità fornisce alla Repubblica di Tagikistan l'assistenza tecnica necessaria.

ARTICOLO 65

Economia

Le Parti agevolano il processo di riforma socioeconomica e il coordinamento delle politiche economiche collaborando per migliorare la comprensione dei principi alla base delle rispettive economie, nonché l'elaborazione e l'attuazione della politica economica nelle economie di mercato. A tal fine, esse si scambiano informazioni sui risultati e sulle prospettive macroeconomici.
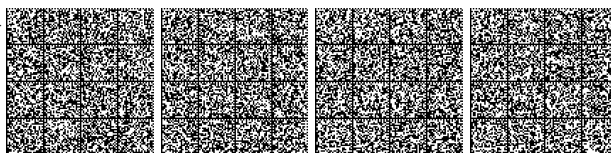
La Comunità fornisce assistenza tecnica per:

- aiutare la Repubblica di Tagikistan ad attuare le riforme economiche, anche offrendo consulenze specialistiche e assistenza tecnica;

- favorire la cooperazione tra gli economisti onde accelerare il trasferimento del know-how necessario per l'elaborazione delle politiche economiche e procedere ad una vasta diffusione dei risultati della ricerca in materia;

- migliorare la capacità della Repubblica di Tagikistan di elaborare modelli economici.

TITOLO VII

COOPERAZIONE PER LE QUESTIONI RELATIVE ALLA DEMOCRAZIA E AI DIRITTI DELL'UOMO

ARTICOLO 66

Le Parti collaborano in merito a tutte le questioni connesse all'insediamento o al potenziamento delle istituzioni democratiche, comprese quelle necessarie per consolidare lo Stato di diritto, nonché alla tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali secondo i principi del diritto internazionale e dell'OSCE.
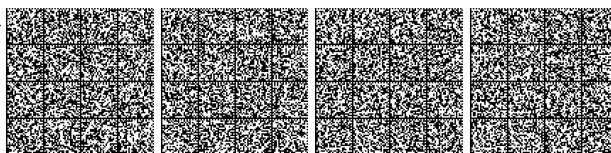
La cooperazione in questo settore comprende programmi di assistenza tecnica per l'elaborazione delle leggi e normative pertinenti; l'applicazione di dette leggi e normative; il funzionamento del sistema giudiziario; il ruolo dello Stato nelle questioni giudiziarie; il funzionamento del sistema elettorale, nonché, se del caso, la formazione in materia. Le Parti favoriscono contatti e scambi tra le rispettive autorità nazionali, regionali e giudiziarie, tra i rispettivi parlamentari e tra le rispettive organizzazioni non governative.

TITOLO VIII

COOPERAZIONE PER LA PREVENZIONE DELLE ATTIVITÀ ILLEGALI E PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELL'IMMIGRAZIONE ILLEGALE

ARTICOLO 67

Le Parti collaborano al fine di prevenire le attività illegali quali:

- le attività illegali nel settore economico, compresa la corruzione;

- le operazioni illegali riguardanti merci varie, compresi rifiuti industriali, e il traffico illecito di armi;

- le contraffazioni.

La cooperazione nei suddetti settori avviene mediante consultazioni e una stretta interazione; è prevista inoltre un'assistenza tecnica e amministrativa, anche nei seguenti settori:

- elaborazione della legislazione nazionale per la prevenzione delle attività illecite;
- creazione di centri d'informazione;
- migliore efficienza delle istituzioni incaricate di prevenire le attività illecite;
- formazione del personale e sviluppo delle infrastrutture per la ricerca;
- elaborazione di misure reciprocamente accettabili per impedire le attività illecite.

ARTICOLO 68

Riciclaggio del denaro

1. Le Parti riconoscono la necessità di adoperarsi e di collaborare onde impedire che i loro sistemi finanziari vengano utilizzati per riciclare i proventi delle attività illecite in generale e del traffico di stupefacenti in particolare.

2. La cooperazione in questo settore comprende un'assistenza amministrativa e tecnica volta a definire norme adeguate contro il riciclaggio del denaro equivalenti a quelle adottate in materia dalla Comunità e dai consessi internazionali, compresa la Task Force Azione finanziaria (FATF).
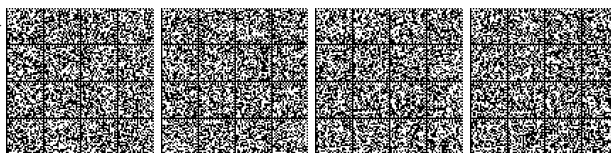
ARTICOLO 69

Lotta contro la droga

Nell'ambito dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti cooperano per garantire l'effettiva applicazione e aumentare l'efficacia delle politiche e delle misure volte a combattere la produzione, la fornitura e il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, compreso il dirottamento dei precursori verso usi diversi, e per promuovere la prevenzione e la riduzione della domanda di droga. Per quanto riguarda il controllo dei precursori chimici e di altre sostanze di base impiegate per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope, la cooperazione si basa sulle norme adottate dalla Comunità e dalle autorità internazionali interessate quali, ad esempio, quelle della CATF (Chemical Action Task Force). La cooperazione in materia si basa sulla consultazione e su uno stretto coordinamento tra le Parti per quanto riguarda gli obiettivi e le iniziative da avviare nei diversi settori connessi alla droga.

ARTICOLO 70

Cooperazione in materia di immigrazione

1. Le Parti ribadiscono l'importanza annessa alla gestione congiunta dei flussi migratori tra i rispettivi territori. Per consolidare tale cooperazione, esse organizzeranno un dialogo esaustivo su tutti gli aspetti della migrazione, compresi l'immigrazione clandestina, la tratta degli esseri umani, nonché l'integrazione di tale problematica nelle strategie nazionali di sviluppo socioeconomico dei paesi di origine dei migranti.
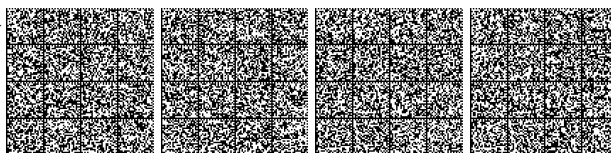
2. La cooperazione si baserà su una valutazione delle esigenze specifiche, realizzata in consultazione reciproca tra le parti, e verrà attuata conformemente alla legislazione comunitaria e nazionale in vigore. Essa affronterà in particolare i seguenti aspetti:

a) le cause di fondo delle migrazioni;

b) l'elaborazione e l'attuazione di norme e procedure nazionali in materia di protezione internazionale in un'ottica di rispetto delle disposizioni della convenzione di Ginevra del 1951 sullo status di rifugiati, del protocollo del 1967 e di altri strumenti regionali e internazionali, allo scopo di garantire il rispetto del principio di "non respingimento";

c) le norme di ammissione e i diritti e lo status delle persone ammesse, l'equità di trattamento, le politiche di integrazione nella società per gli stranieri legalmente residenti, l'istruzione e la formazione degli immigrati legali e le misure contro il razzismo e la xenofobia;

d) l'elaborazione di un'efficace politica di prevenzione dell'immigrazione clandestina e della tratta di persone, compresa l'elaborazione di misure di lotta contro le reti e le organizzazioni criminali di passatori e trafficanti e di protezione delle vittime di tali traffici;

e) il rimpatrio e la promozione del loro ritorno volontario, in condizioni di rispetto della dignità umana, delle persone che risiedono illegalmente sul territorio di un paese e la loro riammissione, ai sensi del paragrafo 3;

f) l'ambito dei visti, per quanto riguarda gli aspetti di interesse reciproco;

g) l'ambito dei controlli alle frontiere, affrontando aspetti quali l'organizzazione, la formazione, le migliori prassi ed altre misure operative sul campo e, all'occorrenza, la fornitura di attrezzature, nella consapevolezza del potenziale duplice uso di tali attrezzature.

3. Nel quadro della cooperazione intesa a evitare e controllare l'immigrazione illegale, le Parti decidono inoltre di riammettere i propri immigrati clandestini. A tal fine:

– la Repubblica di Tagikistan accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, su richiesta di quest'ultimo e senza ulteriori formalità;

– ogni Stato membro dell'Unione europea accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio della Repubblica di Tagikistan, su richiesta di quest'ultimo e senza ulteriori formalità.

Gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica di Tagikistan forniranno ai propri cittadini documenti d'identità appropriati a tal fine.

Le Parti decidono di concludere, su richiesta e quanto prima, un accordo che disciplini gli obblighi specifici della Repubblica di Tagikistan e degli Stati membri della Comunità europea in materia di riammissione. Tale accordo comporterà inoltre un obbligo di riammissione di cittadini di altri paesi e di apolidi.

A tal fine, con il termine "Parti" si intenderanno la Comunità europea, ciascuno dei suoi Stati membri e la Repubblica di Tagikistan.
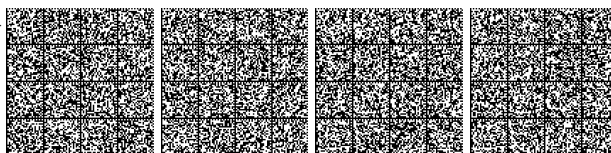
ARTICOLO 71

Lotta al terrorismo

Le parti ribadiscono l'importanza della lotta al terrorismo e, conformemente alle convenzioni internazionali e alle rispettive legislazioni e normative, cooperano per la prevenzione e l'eliminazione degli atti terroristici. Esse opereranno in particolare:

- nel quadro della piena applicazione della risoluzione 1373 del Consiglio di sicurezza dell'ONU e delle altre risoluzioni ONU, delle convenzioni e degli strumenti internazionali pertinenti;

- con uno scambio di informazioni sui gruppi terroristici e sulle reti di supporto, conformemente alla legislazione internazionale e nazionale;

- con uno scambio di pareri sui mezzi e sui metodi utilizzati per contrastare il terrorismo, anche sotto il profilo tecnico e della formazione, e con uno scambio di esperienze in materia di prevenzione del terrorismo.
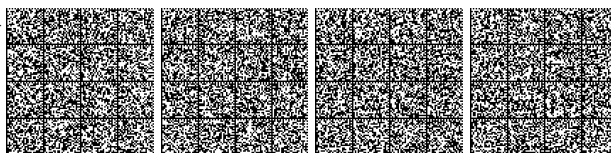
TITOLO IX

COOPERAZIONE CULTURALE

ARTICOLO 72

Le Parti si impegnano a promuovere, incoraggiare e agevolare la cooperazione culturale. All'occorrenza, potranno essere inclusi nella cooperazione i programmi di cooperazione culturale della Comunità o di uno o più Stati membri e potranno essere sviluppate altre attività di reciproco interesse.

TITOLO X

COOPERAZIONE FINANZIARIA

ARTICOLO 73

Per conseguire gli obiettivi del presente accordo e a norma degli articoli 74, 75 e 76, la Repubblica di Tagikistan beneficia di assistenza finanziaria temporanea fornita dalla Comunità sotto forma di aiuti non rimborsabili per l'assistenza tecnica.

ARTICOLO 74

Detta assistenza finanziaria è disciplinata dalle disposizioni del programma Tacis e del relativo regolamento del Consiglio. La Repubblica di Tagikistan può beneficiare altresì di altri tipi di assistenza comunitaria in funzione delle esigenze del paese. Verrà rivolta particolare attenzione alla concentrazione dell'aiuto, al coordinamento degli strumenti di assistenza e al collegamento tra i vari tipi di aiuto comunitario, di riabilitazione e allo sviluppo. La lotta contro la povertà sarà integrata nei programmi comunitari.

ARTICOLO 75

Gli obiettivi e i settori dell'assistenza finanziaria comunitaria sono stabiliti in un programma indicativo che riflette le priorità concordate tra la Comunità e la Repubblica di Tagikistan in funzione delle esigenze di quest'ultima, della capacità di assorbimento dei vari settori e dello stato di avanzamento delle riforme. Le Parti ne informano il consiglio di cooperazione.

ARTICOLO 76

Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le Parti si adoperano affinché i contributi comunitari per l'assistenza siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri, altri paesi e organizzazioni internazionali tra cui la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.
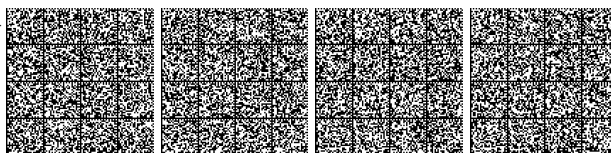
TITOLO XI

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

ARTICOLO 77

È istituito un consiglio di cooperazione incaricato di sorvegliare l'attuazione del presente accordo. Il consiglio di cooperazione si riunisce regolarmente a livello ministeriale, stabilendo la frequenza delle riunioni. Esso esamina tutte le questioni importanti inerenti al presente accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo. Il consiglio di cooperazione può formulare altresì opportune raccomandazioni con l'accordo delle Parti.

ARTICOLO 78

1. Il consiglio di cooperazione è composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunità europee, da un lato, e da membri del governo della Repubblica di Tagikistan dall'altro.

2. Il consiglio di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno.

3. Il consiglio di cooperazione è presieduto a turno da un rappresentante della Comunità e da un membro del governo della Repubblica di Tagikistan.
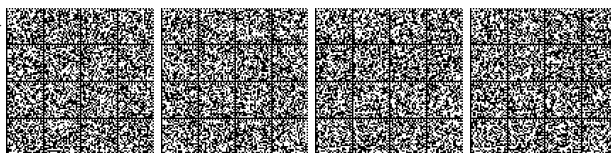
ARTICOLO 79

1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il consiglio di cooperazione è assistito da un comitato di cooperazione composto da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunità europee, da un lato, e da rappresentanti del governo della Repubblica di Tagikistan, normalmente alti funzionari, dall'altro. Il comitato di cooperazione è presieduto a turno dalla Comunità e dalla Repubblica di Tagikistan.

Il regolamento interno del consiglio di cooperazione stabilisce i compiti del comitato di cooperazione, che comprendono la preparazione delle riunioni del consiglio di cooperazione, e le modalità del suo funzionamento.

2. Il consiglio di cooperazione può delegare i suoi poteri al comitato di cooperazione, che assicura la continuità tra le riunioni del consiglio di cooperazione.

ARTICOLO 80

Il consiglio di cooperazione può decidere di creare tutti i comitati o organi speciali necessari per coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni, determinandone la composizione, le mansioni e le modalità di funzionamento.
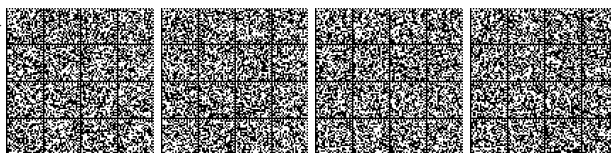
ARTICOLO 81

Nell'esaminare le questioni sollevate nell'ambito del presente accordo in relazione ad una disposizione che si riferisca ad un articolo di uno degli accordi che costituiscono l'OMC, il consiglio di cooperazione tiene conto, per quanto possibile, dell'interpretazione data generalmente a detto articolo dai membri dell'OMC.

ARTICOLO 82

È istituito un comitato parlamentare di cooperazione che riunisce membri del Parlamento tagiko e del Parlamento europeo e consente scambi di opinioni tra di essi, anche su questioni relative al dialogo politico a livello parlamentare. Tale comitato stabilisce la frequenza delle proprie riunioni.

ARTICOLO 83

1. Il comitato parlamentare di cooperazione è composto da membri dei Parlamenti europeo e tagiko.

2. Il comitato parlamentare di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno.
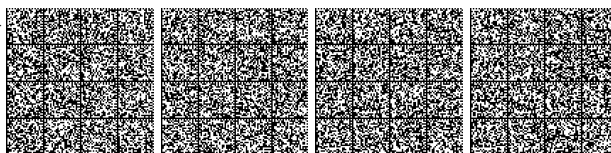
3. Il comitato parlamentare di cooperazione è presieduto a turno dal Parlamento europeo e dal Parlamento tagiko, conformemente al regolamento interno.

ARTICOLO 84

Il comitato parlamentare di cooperazione può chiedere tutte le informazioni utili per quanto riguarda l'esecuzione del presente accordo al consiglio di cooperazione, che gli fornisce dette informazioni.

Il comitato parlamentare di cooperazione è informato delle raccomandazioni del consiglio di cooperazione.

Il comitato parlamentare di cooperazione può presentare raccomandazioni al consiglio di cooperazione.

ARTICOLO 85

1. Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte possano adire senza discriminazioni, rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giudiziari e amministrativi delle Parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprietà, inclusi quelli riguardanti la proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

2. Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti:

- incoraggiano il ricorso all'arbitrato per la soluzione delle controversie che possono derivare da operazioni commerciali e di cooperazione tra operatori economici della Comunità e della Repubblica di Tagikistan;

- convengono che, se una vertenza è sottoposta ad arbitrato, ciascuna delle Parti può scegliere liberamente il proprio arbitro, indipendentemente dalla nazionalità, salvo altrimenti disposto dal regolamento del collegio arbitrale scelto dalle Parti, e che il terzo arbitro o l'arbitro unico può essere cittadino di un paese terzo;

- raccomandano ai loro operatori economici di scegliere di comune accordo la legge applicabile ai loro contratti;

- incoraggiano il ricorso alle norme di arbitrato elaborate dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) e il ricorso all'arbitrato da parte di ogni organismo di uno Stato firmatario della convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere firmata il 10 giugno 1958 a New York.
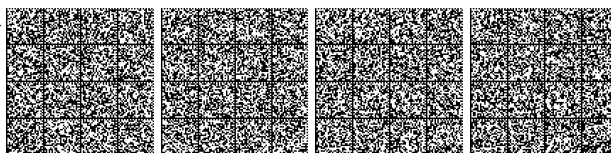
ARTICOLO 86

Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una delle Parti di prendere, entro i limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le misure:

a) che ritiene necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza;

b) inerenti alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione indispensabili per scopi di difesa, purché tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad usi specificamente militari;

c) che giudica essenziali per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni tali da compromettere il mantenimento della legalità e dell'ordine, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano minacciare lo scoppio di una guerra o per rispettare obblighi assunti al fine di mantenere la pace e la sicurezza internazionale;

d) che ritiene necessarie per adempiere agli obblighi e agli impegni internazionali sul controllo dei prodotti e delle tecnologie industriali a duplice uso.
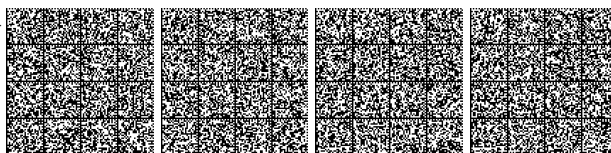
ARTICOLO 87

1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:

- le misure applicate dalla Repubblica di Tagikistan nei confronti della Comunità non devono dar luogo a nessuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro società o imprese;

- le misure applicate dalla Comunità nei confronti della Repubblica di Tagikistan non devono dar luogo a nessuna discriminazione tra cittadini tagiki o tra società o imprese tagike.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare le pertinenti disposizioni della loro normativa fiscale ai contribuenti che non si trovano in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.

ARTICOLO 88

1. Ciascuna Parte può adire il consiglio di cooperazione per qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.

2. Il consiglio di cooperazione può comporre la vertenza mediante una raccomandazione.
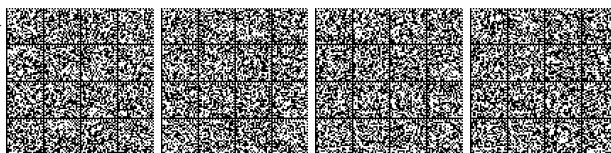
3. Qualora non sia possibile comporre la vertenza conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, ciascuna Parte può notificare all'altra la nomina di un conciliatore; l'altra Parte deve designare un secondo conciliatore entro due mesi. Per l'applicazione di questa procedura, la Comunità e gli Stati membri vengono considerati un'unica Parte in causa.

Il consiglio di cooperazione designa un terzo conciliatore.

Le raccomandazioni dei conciliatori vengono adottate a maggioranza e non sono vincolanti per le Parti.

ARTICOLO 89

Le Parti convengono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali appropriati, su richiesta di una di esse per discutere di tutte le questioni inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e di altri aspetti pertinenti delle loro relazioni.

Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione degli articoli 12, 88 e 94.

Il Consiglio di cooperazione può stabilire norme procedurali per la composizione delle controversie.
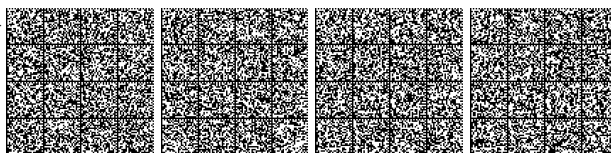
ARTICOLO 90

Il trattamento riservato alla Repubblica di Tagikistan a norma del presente accordo non può comunque essere più favorevole di quello che gli Stati membri si concedono reciprocamente.

ARTICOLO 91

Ai fini del presente accordo, per "Parti" s'intendono la Repubblica di Tagikistan, da un lato, e la Comunità, gli Stati membri o la Comunità e gli Stati membri, a seconda dei rispettivi poteri, dall'altro.

ARTICOLO 92

Fintantoché le questioni contemplate dal presente accordo rientrano nel trattato e nei protocolli della Carta europea dell'energia, a decorrere dalla sua entrata in vigore i suddetti trattato e protocolli si applicano, se ivi previsto, a tali questioni.

ARTICOLO 93

Il presente accordo è concluso per un periodo iniziale di dieci anni, dopo di che potrà essere automaticamente rinnovato di anno in anno a condizione che nessuna delle Parti lo denunci dandone notifica per iscritto all'altra Parte sei mesi prima della scadenza.

ARTICOLO 94

1. Le Parti adottano tutte le misure generali o specifiche necessarie per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente accordo e si adoperano per il conseguimento dei suoi obiettivi.

2. Se una delle Parti ritiene che l'altra sia venuta meno ad uno degli obblighi previsti dall'accordo può adottare le misure del caso. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al consiglio di cooperazione tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde trovare una soluzione accettabile per le Parti.

Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle che meno perturbano il funzionamento dell'accordo. Se l'altra Parte lo richiede, le misure decise vengono comunicate senza indugio al consiglio di cooperazione.

ARTICOLO 95

Gli allegati I, II, III e IV e il protocollo costituiscono parte integrante del presente accordo.
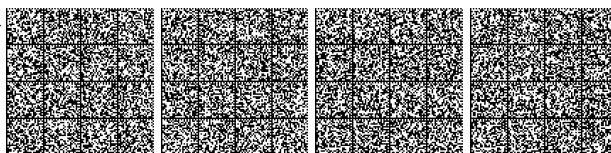
ARTICOLO 96

Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno degli stessi diritti a norma del presente accordo, esso non pregiudicherà i diritti loro garantiti dagli accordi in vigore tra uno o più Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan, dall'altra, fatta eccezione per i settori di competenza comunitaria e fermi restando gli obblighi che l'accordo impone agli Stati membri nei settori di loro competenza.

ARTICOLO 97

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica, alle condizioni ivi precisate, e, dall'altro, al territorio della Repubblica di Tagikistan.

ARTICOLO 98

Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario del presente accordo.
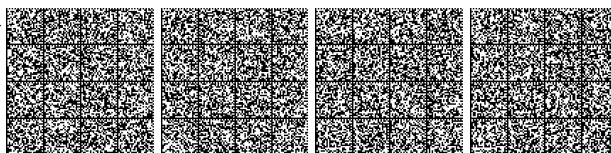
ARTICOLO 99

L'originale del presente accordo, le cui versioni nelle lingue ceca, danese, estone, finnica, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e tagika fanno ugualmente fede, è depositato presso il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

ARTICOLO 100

Il presente accordo è approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure.

L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti notificano al Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al primo comma.

A decorrere dalla sua entrata in vigore il presente accordo sostituisce, per quanto riguarda le relazioni tra la Repubblica di Tagikistan e la Comunità, l'accordo tra la Comunità economica europea e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sugli scambi e sulla cooperazione economica e commerciale, firmato il 18 dicembre 1989 a Bruxelles.
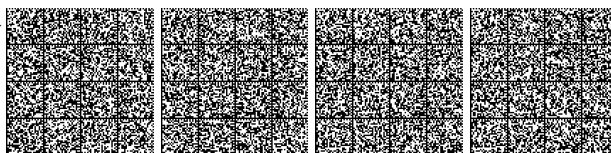
ARTICOLO 101

Qualora, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di alcune sue parti siano applicate mediante un accordo interinale tra la Comunità e la Repubblica di Tagikistan, le Parti convengono che, nella fattispecie, per "data di entrata in vigore dell'accordo" s'intende la data di entrata in vigore dell'accordo interinale.
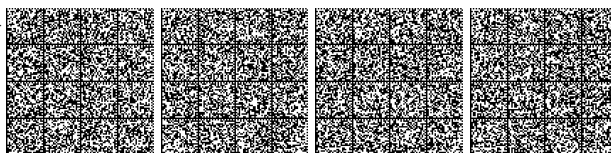
Hecho en Luxemburgo, el once de octubre del dos mil cuatro.

V Lucemurku dne jedenáctého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den elevte oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am elften Oktober zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu üheteistkümnendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις ένδεκα Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the eleventh day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le onze octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussembourgo, addi' undici ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada vienpadsmitajā oktobrī

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio vienuoliktą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kétezer-negyedik év október havának tizenegyedik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu fil-ħdax-il jum ta' Ottubru fis-sena elfejn u erbgħa

Gedaan te Luxemburg, de elfde oktober tweeduizendvier.

Sporządzono w Luksemburgu dnia jedenastego października roku dwutysięcznego czwartego.

Feito em Luxemburgo, em onze de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu jedenásteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, enajstega oktobra dva tisoč štiri.
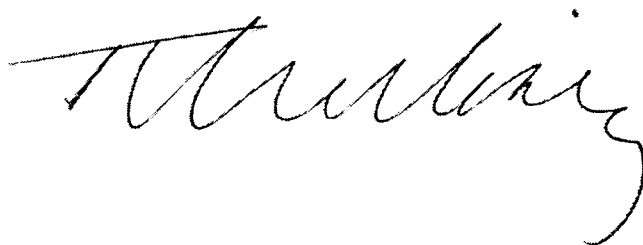
Tehty Luxemburgissa yhdentenätoista päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den elfte oktober tjugohundrafyra.
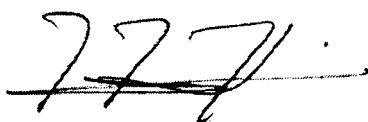
Ин Созишнома дар шахри Люксембург 11 октябри соли 2004 ба имзо расид.
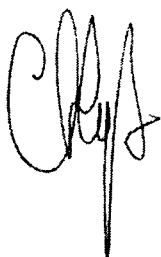
Για την Ελληνική Δημοκρατία

Por el Reino de España

Pour la République française
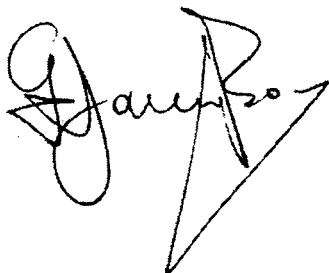
Thar cheann Na hÉireann
For Ireland
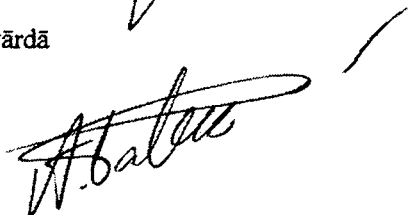
Per la Repubblica italiana
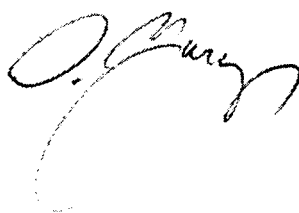
Για την Κυπριακή Δημοκρατία.

Latvijas Republikas vārdā

Lietuvos Respublikos vardu

Pour le Grand-Duché de Luxembourg
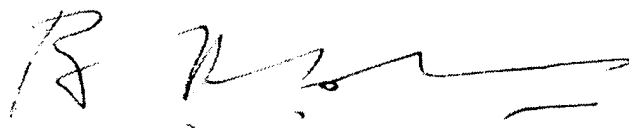
A Magyar Köztársaság részéről
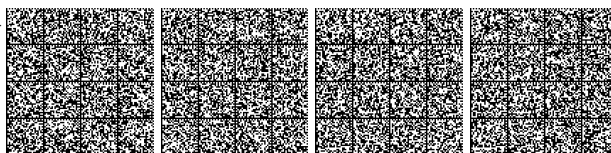
Għar-Repubbblika ta' Malta
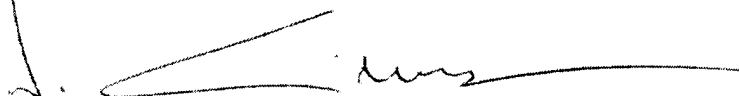
Voor het Koninkrijk der Nederlanden
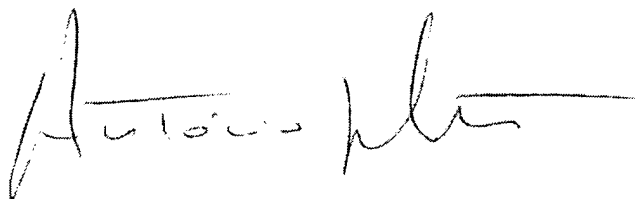
Für die Republik Österreich
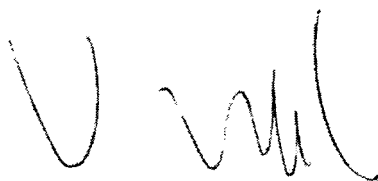
W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
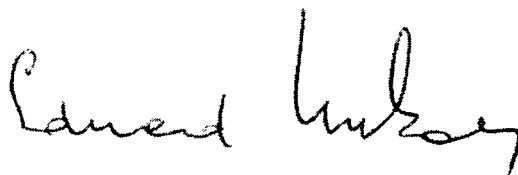
Pela República Portuguesa
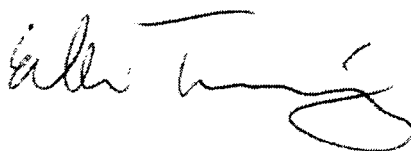
Za Republiko Slovenijo
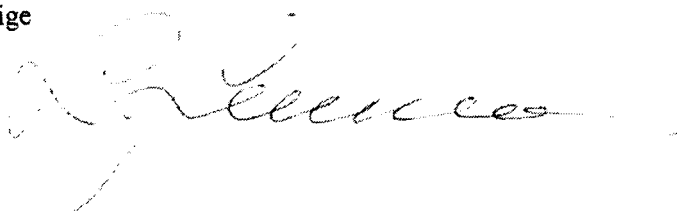
Za Slovenskú republiku

Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland
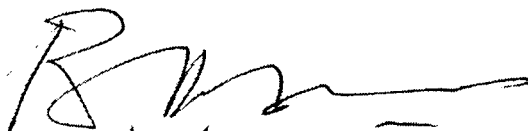
För Konungariket Sverige
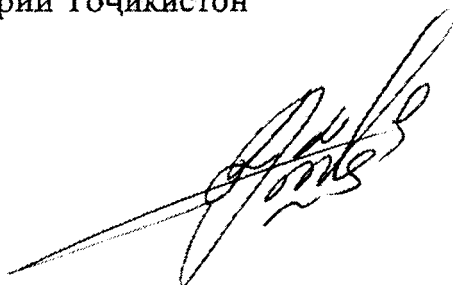
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Por las Comunidades Europeas
Za Evropská společenství
For De Europæiske Fællesskaber
Für die Europäischen Gemeinschaften
Euroopa ühenduste nimel
Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες
For the European Communities
Pour les Communautés européennes
Per le Comunità europee
Eiropas Kopienu vārdā
Europos Bendrijų vardu
Az Európai Közösségek részéről
Għall-Komunitajiet Ewropej
Voor de Europese Gemeenschappen
W imieniu Wspólnot Europejskich
Pelas Comunidades Europeias
Za Európske spoločenstvá
Za Evropske skupnosti
Euroopan yhteisöjen puolesta
På europeiska gemenskapernas vägnar

Аз ҷониби Ҷумҳурии Тоҷикистон
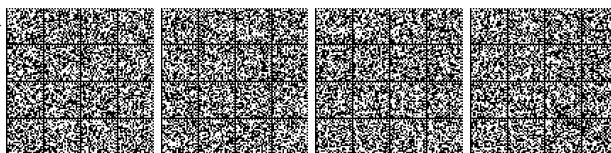
ELENCO DEGLI ALLEGATI

Allegato I	Elenco indicativo dei vantaggi concessi dalla Repubblica di Tagikistan agli Stati indipendenti a norma dell'articolo 7, paragrafo 3
Allegato II	Riserve comunitarie a norma dell'articolo 21, paragrafo 2
Allegato III	Servizi finanziari di cui all'articolo 23, paragrafo 3
Allegato IV	Convenzioni sulla proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui all'articolo 39

Protocollo relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale
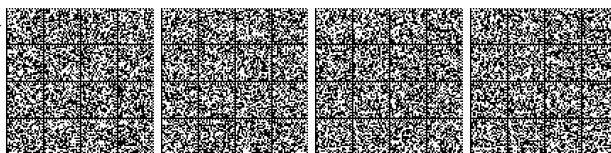
ALLEGATO I

ELENCO INDICATIVO DEI VANTAGGI
CONCESSI DALLA REPUBBLICA DI TAGIKISTAN
AGLI STATI INDIPENDENTI
A NORMA DELL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 3

1. Repubblica di Bielorussia, Repubblica di Kazakistan, Repubblica di Kirghizistan, Federazione russa: non si applicano dazi doganali.

2. Le merci trasportate in conformità di accordi in materia di cooperazione industriale con i paesi della CSI non sono tassabili.

3. Il certificato di conformità per la produzione in serie, sulla base del quale viene rilasciato il certificato nazionale di conformità, è riconosciuto in tutti i paesi della CSI.

4. Esiste uno speciale sistema di pagamenti correnti con tutti i paesi della CSI.

5. Vigono speciali condizioni in materia di transito per tutti i paesi della CSI.
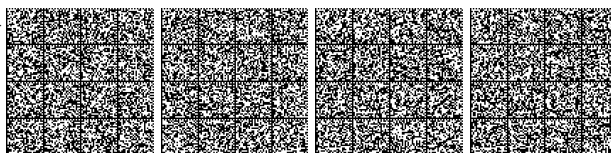
ALLEGATO II

RISERVE COMUNITARIE A NORMA DELL'ARTICOLO 21, PARAGRAFO 2

Settore minerario

In alcuni Stati membri, può essere necessaria una concessione per consentire a società non controllate dalla Comunità di acquisire i diritti minerari e di procedere alle attività estrattive.

Pesca

Salvo disposizioni contrarie, l'accesso alle risorse biologiche e alle zone di pe7sca situate nelle acque marittime sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri della Comunità e il loro uso sono limitati ai pescherecci che battono bandiera di uno Stato membro della Comunità e che sono registrati nel territorio comunitario.

Acquisto di beni immobili

In alcuni Stati membri, l'acquisto di beni immobili da parte di società non comunitarie è soggetto a restrizioni.
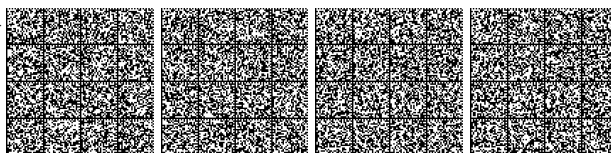
Servizi audiovisivi compresa la radio

Può essere riservato il trattamento nazionale per la produzione e la distribuzione, comprese le trasmissioni radiotelevisive e le altre forme di diffusione al pubblico, di opere audiovisive che rispondano a determinati criteri di origine; è esclusa tuttavia l'infrastruttura di radiodiffusione per la trasmissione di siffatte opere audiovisive.

Servizi professionali

Questi servizi sono riservati alle persone fisiche degli Stati membri, che possono costituire società a determinate condizioni.

Agricoltura

Alcuni Stati membri non applicano il trattamento nazionale alle società non controllate dalla Comunità che intendono dedicarsi ad attività agricole. Per l'acquisto di vigneti, le società non controllate dalla Comunità devono procedere ad una notifica o, a seconda dei casi, ottenere un'autorizzazione.

Agenzie di stampa

In alcuni Stati membri la partecipazione straniera alle case editrici e alle società radiotelevisive è limitata.
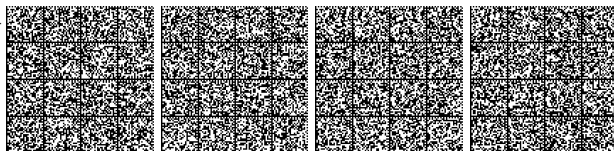
ALLEGATO III

SERVIZI FINANZIARI
DI CUI ALL'ARTICOLO 23, PARAGRAFO 3

Per servizio finanziario s'intende qualsiasi servizio di natura finanziaria prestato da un fornitore di una delle Parti. Fra i servizi finanziari figurano le seguenti attività:

A. Assicurazioni e servizi connessi

1. Assicurazione diretta (compresa la coassicurazione)

   i) sulla vita

   ii) generale.

2. Riassicurazione e retrocessione.

3. Intermediazione assicurativa, come i servizi di brokeraggio e di agenzia.

4. Servizi connessi alle assicurazioni quali le consulenze, i servizi attuariali, la valutazione dei rischi e la liquidazione dei risarcimenti.

B. Servizi bancari e altri servizi finanziari (escluse le assicurazioni)

1. Accettazione dei depositi e degli altri fondi rimborsabili da parte del pubblico.
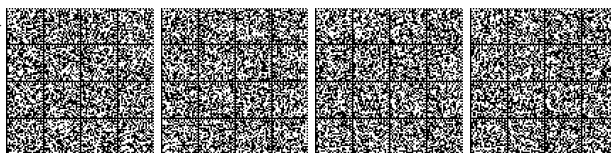
2. Prestiti di tutti i tipi, compreso il credito al consumo, il credito ipotecario, il factoring e il finanziamento delle transazioni commerciali.

3. Leasing finanziario.

4. Tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, comprese le carte di credito, di addebito e di prelievo, i travellers' cheque e le tratte bancarie.

5. Fideiussioni e impegni.

6. Compravendita, per proprio conto o per conto di clienti, sul mercato valutario, sul mercato terziario o altrove, di:

   a) strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.);

   b) valuta estera;

   c) operazioni derivate tra cui contratti a termine e a premio;

   d) strumenti relativi ai tassi di cambio e di interesse, compresi gli swap, gli accordi su quotazioni per operazioni a termine, ecc.;

   e) titoli trasferibili;

   f) altri strumenti e attività finanziarie negoziabili, compreso il metallo prezioso.
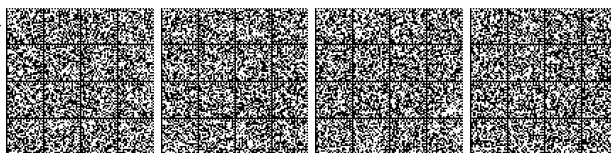
7. Partecipazione all'emissione di tutti i tipi di titoli, compresa la sottoscrizione e il collocamento come agente (pubblicamente o privatamente) e la prestazione dei servizi connessi.

8. Intermediazione di credito.

9. Gestione delle attività finanziarie, come liquidità e portafoglio, tutte le forme di gestione degli investimenti collettivi, gestione del fondo pensioni, depositi e fondi fiduciari.

10. Liquidazione e compensazione delle attività finanziarie tra cui i titoli, i prodotti derivati e gli altri strumenti negoziabili.

11. Consulenza e altri servizi finanziari connessi per tutte le attività elencate ai paragrafi 1-10, comprese le informazioni commerciali e le analisi dei crediti, la ricerca e la consulenza sugli investimenti e sulla gestione di portafoglio, le consulenze in materia di acquisti nonché di ristrutturazione e strategia aziendale.

12. Comunicazione e trasferimento di tutte le informazioni finanziarie, elaborazione dei dati finanziari e fornitura del software corrispondente da parte degli operatori che prestano altri servizi finanziari.

Sono escluse dalla definizione di servizi finanziari le seguenti attività:

a) le attività svolte dalle banche centrali o da altri enti pubblici per attuare politiche monetarie o dei cambi;

b) le attività svolte dalle banche centrali, dagli enti o dai dipartimenti governativi o da enti pubblici per conto o con la garanzia del governo, escluse quelle svolte da fornitori di servizi finanziari in concorrenza con detti enti pubblici;

c) le attività che rientrano nel sistema ufficiale della previdenza sociale o nei programmi di pensionamento dello Stato, escluse le attività svolte da fornitori di servizi finanziari in concorrenza con enti pubblici o con istituzioni private.
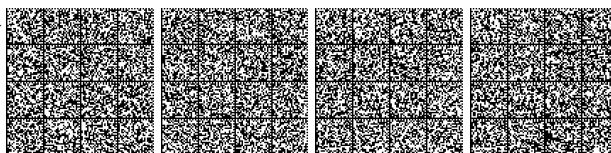
ALLEGATO IV

CONVENZIONI SUI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 39

1. L'articolo 39, paragrafo 2 riguarda le seguenti convenzioni multilaterali:

   - Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961);

   - Protocollo relativo all'Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid, 1989);

   - Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (UPOV) (Atto di Ginevra, 1991).

2. Il consiglio di cooperazione può raccomandare l'applicazione ad altre convenzioni multilaterali del paragrafo 2 dell'articolo 39. In caso di problemi di proprietà intellettuale, industriale o commerciale che abbiano un'incidenza sulle attività commerciali, su richiesta di una delle Parti si tengono tempestivamente consultazioni al fine di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti.

3. Le Parti confermano l'importanza che annettono agli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali:

   - Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979);

   - Trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984);

   - Convenzione riveduta di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (1886, modificata da ultimo nel 1979);

   - Trattato sul diritto dei marchi (Ginevra 1994).

4. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Repubblica di Tagikistan concede alle società e ai cittadini della Comunità, per il riconoscimento e la tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai paesi terzi nel quadro di accordi bilaterali.

5. Le disposizioni del paragrafo 4 non si applicano ai vantaggi concessi dalla Repubblica di Tagikistan a un paese terzo, su base reciproca, o a un altro paese dell'ex URSS.
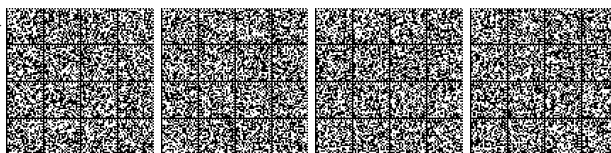
PROTOCOLLO
RELATIVO ALL'ASSISTENZA RECIPROCA
TRA LE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE IN MATERIA DOGANALE
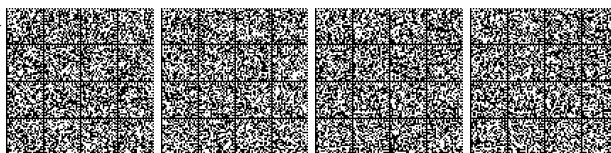
ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:

a) "legislazione doganale": le disposizioni giuridiche o regolamentari, applicabili nei territori delle Parti contraenti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo adottate da dette Parti;

b) "autorità richiedente": l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in materia doganale;

c) "autorità interpellata": l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte, che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale;

d) "dati personali": tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile;

e) "operazioni contrarie alla legislazione doganale": qualsiasi violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale.
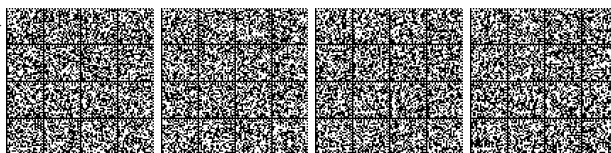
ARTICOLO 2

Campo di applicazione

1. Nei limiti delle loro competenze, le Parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, soprattutto attraverso la prevenzione, l'individuazione e l'esame di operazioni contrarie a tale normativa.

2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle Parti contraenti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale né copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria salvo quando la comunicazione di tali informazioni sia autorizzata da detta autorità.

ARTICOLO 3

Assistenza su richiesta

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire il rispetto della legislazione doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione.
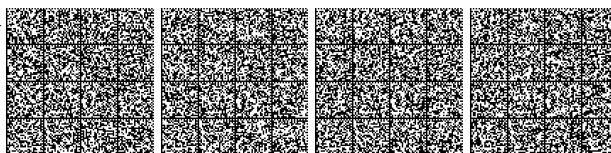
2. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica:

a) se le merci esportate dal territorio di una delle Parti contraenti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra Parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci;

b) se le merci importate nel territorio di una delle Parti contraenti sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra Parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.

3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata adotta, in conformità delle sue disposizioni giuridiche o regolamentari, le misure necessarie a garantire che siano tenute sotto controllo speciale:

a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che partecipino o abbiano partecipato ad operazioni contrarie alla legislazione doganale;

b) i luoghi in cui sono stati o possono essere costituiti depositi di merci a condizioni tali da far ragionevolmente supporre che tali merci siano destinate ad operazioni contrarie alla normativa doganale;

c) le merci che sono o possono essere trasportate a condizioni tali da far ragionevolmente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla normativa doganale;

d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per operazioni contrarie alla legislazione doganale.

ARTICOLO 4

Assistenza spontanea

Le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca, di propria iniziativa o conformemente alle loro disposizioni legislative e regolamentari e agli altri strumenti giuridici nazionali, qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare allorché ricevono informazioni riguardanti:

- attività che sono o che sembrano contrarie alla normativa doganale e che possono interessare un'altra Parte contraente;

- nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla normativa doganale;

- merci note per essere oggetto di operazioni contrarie alla normativa doganale;
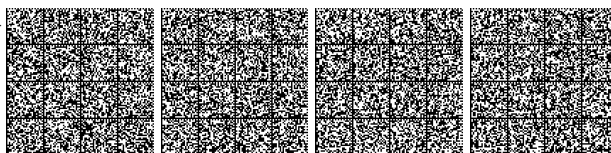
- persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali sussistono fondati motivi di ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla normativa doganale;

- mezzi di trasporto per i quali sussistono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano, ovvero possano essere utilizzati in operazioni contrarie alla normativa doganale.

ARTICOLO 5

Consegna/Notifica

Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, conformemente alle disposizioni giuridiche o regolamentari ad essa applicabili, prende tutte le misure necessarie per :

- consegnare tutti i documenti

- notificare tutte le decisioni

provenienti dall'autorità richiedente e che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo, ad un destinatario residente o stabilito sul suo territorio. In tal caso, alla richiesta si applica l'articolo 6, paragrafo 3.

ARTICOLO 6

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1. Le domande inoltrate conformemente al presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse vengono allegati i documenti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.

2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 del presente articolo devono contenere le seguenti informazioni:

a) l'autorità richiedente che presenta la domanda;

b) la misura richiesta;

c) l'oggetto e il motivo della domanda;

d) le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione;

e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;

f) una sintesi dei fatti e delle indagini già svolte.
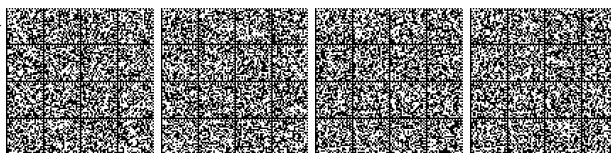
3. Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per detta autorità.

4. Se la domanda non soddisfa i requisiti formali stabiliti possono esserne richiesti la correzione o il completamento; tuttavia possono essere disposte misure cautelative.

ARTICOLO 7

Espletamento delle domande

1. Per soddisfare le domande di assistenza l'autorità interpellata procede, nei limiti delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su richiesta di altre autorità della stessa Parte, fornendo informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. Questa disposizione si applica anche alle altre autorità alle quali la domanda è stata rivolta dall'autorità interpellata in virtù del presente protocollo, qualora quest'ultima non possa agire autonomamente.

2. Le domande di assistenza sono espletate conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari e agli altri strumenti giuridici della Parte contraente interpellata.
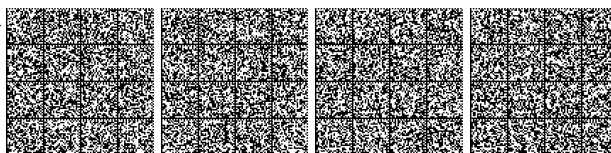
3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contraente possono, d'intesa con l'altra Parte interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorità interpellata o di un'altra autorità, della quale l'autorità interpellata è responsabile, le informazioni sulle operazioni che costituiscono o che possono costituire un'infrazione della legislazione doganale, che occorrono all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.

4. I funzionari di una Parte possono essere presenti, d'intesa con l'altra Parte interessata e alle condizioni da essa stabilite, alle indagini svolte nel territorio di quest'ultima.

ARTICOLO 8

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili.

2. La presentazione di documenti di cui al paragrafo 1 può essere sostituita dalla comunicazione di informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per gli stessi fini.

3. Fascicoli e documenti originali vengono richiesti soltanto qualora le copie autenticate risultino insufficienti. Gli originali inviati saranno restituiti quanto prima.
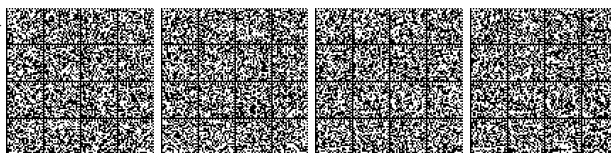
ARTICOLO 9

Deroghe all'obbligo di fornire assistenza

1. Le Parti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo, qualora ciò possa:

a) pregiudicare la sovranità della Repubblica di Tagikistan o di uno Stato membro a cui è stata chiesta assistenza a norma del presente protocollo;

b) pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2;

c) violare un segreto industriale, commerciale o professionale.

2. L'assistenza può essere rinviata dall'autorità interpellata qualora interferisca in un'indagine, in un'azione giudiziaria o in un procedimento in corso. In tal caso, l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere fornita secondo le modalità o alle condizioni che l'autorità interpellata potrebbe esigere.
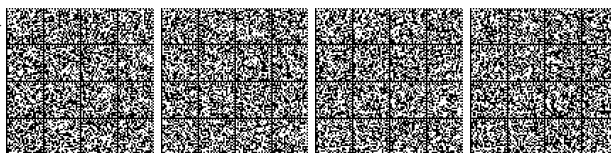
3. Qualora l'autorità richiedente solleciti un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere come rispondere a detta domanda.

4. Se l'assistenza è rifiutata o negata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente.

ARTICOLO 10

Scambi di informazioni e riservatezza

1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata o ristretta, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle Parti. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della Parte che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le istituzioni comunitarie.

2. I dati personali possono essere scambiati solo se la Parte che li riceve s'impegna a tutelarli in misura perlomeno equivalente a quella applicabile a quel caso specifico nella Parte che li fornisce.
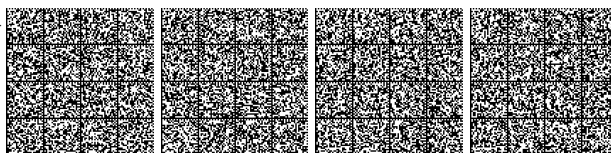
3. Le informazioni ottenute possono essere utilizzate solo ai fini del presente protocollo e possono essere destinate ad altri scopi da una delle Parti solo previa autorizzazione scritta dell'autorità che le ha fornite. Tale impiego è soggetto a tutte le restrizioni stabilite da detta autorità.

4. Il paragrafo 3 non osta all'uso delle informazioni in azioni giudiziarie o amministrative promosse a seguito della mancata osservanza della legislazione doganale. L'autorità competente che ha fornito le informazioni viene immediatamente avvertita di tale uso.

5. Nei verbali, nelle relazioni e nelle testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi a un tribunale, le Parti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

ARTICOLO 11

Esperti e testimoni

1. Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in azioni giudiziarie o amministrative riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione dell'altra Parte e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sarà interrogato.
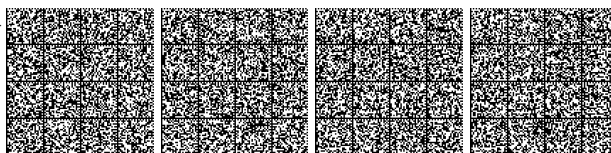
2. Il funzionario gode, sul territorio dell'autorità richiedente, della tutela garantita ai funzionari di questa dalla legislazione vigente.

ARTICOLO 12

Spese di assistenza

Le Parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

ARTICOLO 13

Esecuzione

1. L'applicazione del presente protocollo è affidata alle autorità doganali centrali della Repubblica di Tagikistan, da una parte, e ai competenti servizi della Commissione delle Comunità europee e, se del caso, alle autorità doganali degli Stati membri, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure e alle disposizioni pratiche necessarie per la sua applicazione, tenendo conto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati, e possono raccomandare ai competenti organismi le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie.
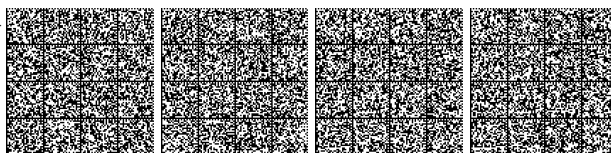
2. Le Parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

ARTICOLO 14

Altri accordi

1. Tenuto conto delle competenze rispettive della Comunità europea e degli Stati membri, le disposizioni del presente protocollo:

- non pregiudicano gli obblighi imposti alle Parti contraenti da altri accordi o convenzioni internazionali;

- sono ritenute complementari agli accordi in materia di assistenza reciproca conclusi, o che potrebbero venire conclusi, tra singoli Stati membri e la Repubblica di Tagikistan;

- non pregiudicano le disposizioni che disciplinano la comunicazione, tra i servizi competenti della Commissione e le autorità doganali degli Stati membri, di tutte le informazioni ottenute nel quadro del presente accordo che possano interessare la Comunità.
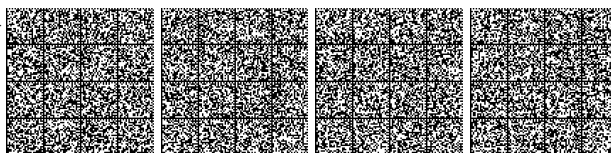
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, le disposizioni del presente accordo hanno la precedenza su quelle degli accordi in materia di assistenza reciproca conclusi, o che potrebbero venire conclusi, tra singoli Stati membri e la Repubblica di Tagikistan, qualora le disposizioni di questi ultimi fossero incompatibili con quelle del presente protocollo.

3. Per quanto riguarda le questioni relative all'applicabilità del presente protocollo, le Parti contraenti si consultano per trovare una soluzione nell'ambito del comitato di cooperazione istituito all'articolo 79 del presente accordo.
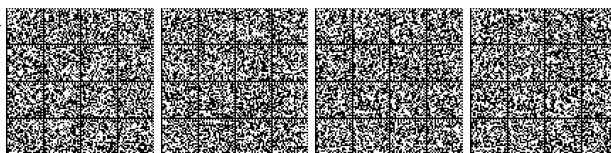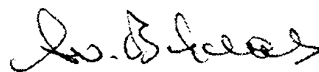
El texto que precede es copia certificada conforme del original depositado en los archivos de la Secretaría General del Consejo en Bruselas.
Předchozí text je ověřeným opisem originálu uloženého v archivu Generálního sekretariátu Rady v Bruselu.
Foranstående tekst er en bekræftet genpart af originaldokumentet deponeret i Rådets Generalsekretariats arkiver i Bruxelles.
Der vorstehende Text ist eine beglaubigte Abschrift des Originals, das im Archiv des Generalsekretariats des Rates in Brüssel hinterlegt ist.
Eelnev tekst on tõestatud koopia originaalist, mis on antud hoiule nõukogu peasekretariaadi arhiivi Brüsselis
Το ανωτέρω κείμενο είναι ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου που είναι κατατεθειμένο στο αρχείο της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.
The preceding text is a certified true copy of the original deposited in the archives of the General Secretariat of the Council in Brussels.
Le texte qui précède est une copie certifiée conforme à l'original déposé dans les archives du Secrétariat Général du Conseil à Bruxelles.
Il testo che precede è copia certificata conforme all'originale depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio a Bruxelles.
Šis teksts ir apliecināta kopija, kas atbilst oriģinālam, kurš deponēts Padomes Ģenerālsekretariāta arhīvos Briselē.
Pirmiau pateiktas tekstas yra Tarybos generalinio sekretoriato archyvuose Briuselyje deponuoto originalo patvirtinta kopija.
A fenti szöveg a Tanács Főtitkárságának brüsszeli irattárában letétbe helyezett eredeti példány hiteles másolata.
It-test preċedenti huwa kopja ċċertifikata vera ta' l-oriġinal ddepożitat fl-arkivji tas-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill fi Brussel.
De voorgaande tekst is het voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van het origineel, nedergelegd in de archieven van het Secretariaat-Generaal van de Raad te Brussel.
Powyższy tekst jest kopią poświadczoną za zgodność z oryginałem złożoną w archiwum Sekretariatu Generalnego Rady w Brukseli.
O texto que precede é uma cópia autenticada do original depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho em Bruxelas.
Predchádzajúci text je overenou kópiou originálu, ktorý je uložený v archívoch Generálneho sekretariátu Rady v Bruseli.
Zgornje besedilo je overjena verodostojna kopija izvirnika, ki je deponiran v arhivu Generalnega sekretariata Sveta v Bruslju
Edellä oleva teksti on oikeaksi todistettu jäljennös Brysselissä olevan neuvoston pääsihteeristön arkistoon talletetusta alkuperäisestä tekstistä.
Ovanstående text är en bestyrkt avskrift av det original som deponerats i rådets generalsekretariats arkiv i Bryssel.

Bruselas,
Brusel,
Bruxelles, den
Brüssel, den
Brüssel,
Βρυξέλλες,
Brussels,
Bruxelles, le
Bruxelles, addi'
Briselē,
Briuselis,
Brüsszel,
Brussel, il-
Brussel,
Bruksela, dnia
Bruxelas, em
Brusel
Bruselj,
Bryssel,
Bryssel den

1 1 -03- 2005

Por el Secretario General/Alto Representante del Consejo de la Union Europea
Za generálního tajemníka/vysokého představitele Rady Evropské unie
For Generalsekretæren/højtstående repræsentant for Rådet for Den Europæiske Union
Für den Generalsekretär/Hohen Vertreter des Rates der Europäischen Union
Euroopa Liidu Nõukogu peasekretäri/kõrge esindaja nimel
Για το Γενικό Γραμματέα/Ύπατο Εκπρόσωπο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
For the Secretary-General/High Representative of the Council of the European Union
Pour le Secrétaire général/Haut représentant du Conseil de l'Union européenne
Per il Segretario Generale/Alto Rappresentante del Consiglio dell'Unione europea
Eiropas Savienības Ģenerālsekretāra/Augstā pārstāvja vārdā
Europos Sąjungos Tarybos generalinio sekretoriaus/vyriausiojo įgaliotinio vardu
Az Európai Unió Tanácsának főtitkára/főképviselője részéről
Għas-Segretarju Ġenerali/Rappreżentant Għoli tal-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea
Voor de Secretaris-Generaal/Hoge Vertegenwoordiger van de Raad van de Europese Unie
W imieniu Sekretarza Genaralnego/Wysokiego Przedstawiciela Rady Unii Europejskiej
Pelo Secretário-Geral/Alto Representante do Conselho da União Europeia
Za generálneho tajomníka/vysokého splnomocnenca Rady Európskej únie
Za generalnega sekretarja/visokega predstavnika Sveta Evropske unije
Euroopan unionin neuvoston pääsihteerin/korkean edustajan puolesta
På generalsekreteraren/höge representantens för Europeiska unionens råd vägnar

A. VIKAS
Directeur Général adjoint
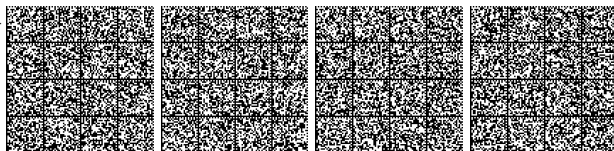
LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1133):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) il 21 ottobre 2008.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri emigrazione), in sede referente, il 31 ottobre 2008, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 10ª e 14ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 4 e il 19 novembre 2008.

Relazione scritta annunciata il 19 novembre 2008 (atto n. S. 1133-A) relatore sen. CABRAS.

Esaminato in aula e approvato il 19 novembre 2008.

Camera dei deputati (atto n. 1931):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 20 novembre 2008, con pareri delle commissioni I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV.

Esaminato dalla III commissione il 25 novembre 2008 ed il 18 dicembre 2008.

Esaminato in aula ed approvato il 19 dicembre 2008.

09G0006

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(G902001/1) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
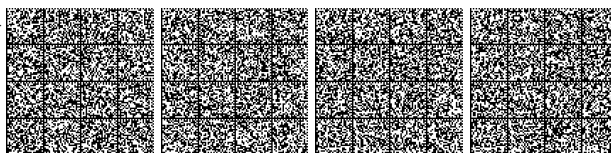
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
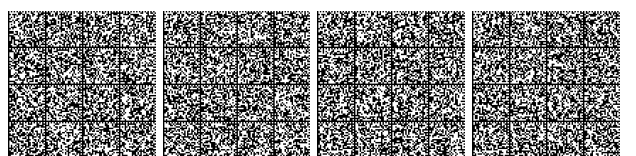
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.